



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea magistrale  
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

—  
Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

# La revisione legale in Italia

## I principi di revisione e l'applicabilità alle piccole e medie imprese

**Relatore**

Ch.mo Prof. Valerio Simonato

**Correlatore**

Ch.ma Prof.ssa Michela Cordazzo

**Laureando**

Matteo Biasioli

Matricola 828120

**Anno Accademico**

**2013 / 2014**

## INDICE

---

<b>Introduzione</b>	<b>5</b>
PARTE PRIMA	
<b>LA REVISIONE CONTABILE A TUTELA DELLA TRASPARENZA INFORMATIVA</b>	
<b>1. Il bilancio d'esercizio come garanzia di trasparenza</b>	<b>11</b>
1.1 La funzione informativa del bilancio d'esercizio.....	11
1.2 Dal conto del patrimonio al sistema delle informazioni.....	13
1.3 Il contenuto informativo secondo l'OIC.....	14
1.4 I postulati del bilancio d'esercizio.....	16
<b>2. Il controllo contabile sul bilancio d'esercizio</b>	<b>18</b>
2.1 L'introduzione della revisione contabile in Italia.....	18
2.2 La Commissione per la statuizione dei principi contabili.....	20
2.3 Il Decreto Legislativo 127/1991.....	21
2.4 La nascita dell'OIC.....	23
2.5 La riforma del diritto societario del 2003.....	25
<b>3. La revisione contabile in Europa</b>	<b>31</b>
3.1 La revisione contabile in Francia.....	31
3.2 La revisione contabile in Germania.....	33
3.3 La revisione contabile nel Regno Unito.....	35
3.4 Una revisione comunitaria.....	37

## PARTE SECONDA

### LA CLASSIFICAZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI

<b>4. Il progetto ISA Clarified</b>	<b>42</b>
4.1 Una riorganizzazione formale e sostanziale.....	42
4.2 La struttura.....	43
4.3 Gli ISA Clarefied in Italia.....	45
<b>5. Principi generali e responsabilità</b>	<b>49</b>
5.1 ISA 200: Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali.....	49
5.2 ISA 210: Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione.....	51
5.3 ISA 220: Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio.....	53
5.4 ISA 230: La documentazione della revisione contabile.....	54
5.5 ISA 240: Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio.....	55
5.6 ISA 250: La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio.....	58
5.7 ISA 260: Comunicazione con i responsabili delle attività di governance.....	59
5.8 ISA 265: Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione.....	60
<b>6. Individuazione e risposta ai rischi individuati</b>	<b>62</b>
6.1 ISA 300: Pianificazione della revisione contabile di bilancio.....	62
6.2 ISA 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera.....	64
6.3 ISA 320: Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile.....	66
6.4 ISA 330: Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati.....	67

6.5	ISA 402: Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi.....	69
6.6	ISA 450: Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile.....	70
<b>7.</b>	<b>Audit evidenze</b>	<b>73</b>
7.1	ISA 500: Elementi probativi.....	73
7.2	ISA 501: Elementi probativi – considerazioni su determinate voci.....	75
7.3	ISA 505: Conferme esterne.....	76
7.4	ISA 510: Primi incarichi di revisione – saldi di apertura.....	78
7.5	ISA 520: Procedure di analisi comparativa.....	79
7.6	ISA 530: Campionamento di revisione.....	80
7.7	ISA 540: Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa.....	82
7.8	ISA 550: Parti correlate.....	84
7.9	ISA 560: Eventi successivi.....	86
7.10	ISA 570: Continuità aziendale.....	87
7.11	ISA 580: Attestazioni scritte.....	89
<b>8.</b>	<b>Utilizzo del lavoro di altri</b>	<b>91</b>
8.1	ISA 600: La revisione del bilancio di gruppo – considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti).....	91
8.2	ISA 610: Utilizzo del lavoro dei revisori interni.....	93
8.3	ISA 620: Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore.....	94
<b>9.</b>	<b>Conclusioni della revisione e giudizio</b>	<b>97</b>
9.1	ISA 700: Formazione del giudizio e relazione sul bilancio.....	97
9.2	ISA 705: Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.....	100
9.3	ISA 706: Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente.....	102

9.4 ISA 710: Informazioni comparative – dati corrispondenti e bilancio comparativo.....	103
9.5 ISA 720: Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile.....	104

## PARTE TERZA

### NOVITA' E PROBLEMATICHE CONNESSE AL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA AUDIT

<b>10. La revisione legale in Italia</b>	<b>107</b>
10.1 Le novità introdotte dal D.lgs. 39/2010.....	107
10.2 Il controllo di qualità nella revisione legale.....	110
10.3 Le problematiche aperte.....	111
10.4 Una nuova disciplina nel controllo delle società non quotate.....	113
10.5 Nomina, dimensioni e revoca del revisore.....	115
10.6 Le procedure.....	117
<b>11. La revisione nelle PMI</b>	<b>119</b>
11.1 La rilevanza della questione relativa agli enti minori.....	119
11.2 Le procedure per la revisione nelle PMI.....	121
11.3 La diaframma tra CNDCEC ed Assirevi in merito all'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori...	123
11.4 Nuove semplificazioni per le microimprese.....	126
11.5 La riforma del 2014.....	127
<b>Conclusioni</b>	<b>130</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>134</b>
<b>Riferimenti normativi</b>	<b>140</b>

## INTRODUZIONE

---

E' il 27 gennaio 2010 quando, con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 39, la sezione del Codice Civile qualificata come "Del controllo contabile" viene rinominata "Della revisione legale dei conti". L'Unione Europea chiede infatti a tutti gli Stati membri, con l'approvazione della Direttiva n. 43/2006, di "unificare" l'attività di revisione attraverso l'individuazione di un corpus di regole e di standard condivisi. Anche nel nostro Paese, dunque, la revisione non potrà più esaurirsi in un semplice (per quanto accurato) controllo contabile, ma dovrà prevedere, al termine di un periodo transitorio necessario al recepimento di tutti gli aspetti operativi della riforma, il rispetto di strumenti e procedure tipizzate dalla legge.

Il contesto economico e sociale di quegli anni appare instabile, scosso dai grandi scandali che hanno travolto il mercato mobiliare oltreoceano all'alba del nuovo millennio. Il caso forse più eclatante è stato quello dell'ex colosso energetico americano Enron, il cui improvviso fallimento nell'autunno del 2001 ha portato alla luce una realtà caratterizzata da bilanci gonfiati e fraudolentemente certificati. Un caso non certo isolato, il cui copione si è ripetuto frequentemente nei mesi seguenti coinvolgendo alcune delle principali multinazionali mondiali e, conseguentemente, le società di revisione che ne certificavano i bilanci.

Per restituire agli investitori la fiducia nei mercati, sembra necessaria la diffusione di una nuova mentalità aziendale, fondata sulla legalità delle operazioni e la trasparenza dell'intero sistema informativo. Un processo che dovrà passare anche attraverso la "riabilitazione" dell'immagine della revisione contabile, chiamata a scrollarsi di dosso l'alone di connivenza e complicità attribuitogli dall'opinione pubblica in merito ai recenti avvenimenti ed assumere i panni di giudice imparziale, di garante dell'informativa e di tutore degli interessi degli investitori.

Il legislatore europeo decide quindi di imporre a tutti gli Stati membri una revisione nuova, fondata sul perseguimento di una qualità che possa essere garantita dall'individuazione di un corpus di regole comuni e, soprattutto, da un revisore libero da ingerenze esterne e sottoposto a sua volta a controlli da parte di soggetti terzi. Un controllo per tutti, indistintamente.

E, forse, proprio questo rappresenta uno dei principali punti d'ombra del nuovo impianto normativo. Se si parla infatti di società quotate, enti pubblici o comunque di realtà che coinvolgano diffusamente un interesse collettivo, il provvedimento appare indubbiamente quale utile e necessario strumento di pubblica garanzia; diverso invece il discorso riguardante i cosiddetti "enti minori", quelle società di dimensioni modeste, non aventi accesso a capitali di rischio e nelle quali, anzi, si assiste sovente alla sovrapposizione tra la compagine proprietaria e la struttura manageriale.

Lo svolgimento della revisione legale rappresenta infatti un vero e proprio onere in capo alle imprese la cui gravosità viene percepita maggiormente al ridursi delle dimensioni aziendali. Un costo in termini organizzativi ed economici che rischia di non essere "bilanciato" dal contestuale beneficio di una trasparenza informativa verso quella platea di portatori di interesse terzi che, nel caso delle microimprese, non esiste.

Appare pertanto lecito interrogarsi circa l'effettiva sensatezza dell'indifferenziata applicazione di un insieme di regole e procedure che prescindano dalla natura del soggetto controllato. Un interrogativo che appare particolarmente incerto in un contesto economico, quello italiano, dominato dalla presenza massiccia di piccole e medie imprese e sostanzialmente inesperto in tema di audit.

Con il presente elaborato si è pertanto deciso di approfondire la tematica della revisione legale ponendo il focus su una questione, quella relativa agli enti minori, che va progressivamente assumendo una crescente importanza. Un dibattito condotto lungo una duplice prospettiva, nazionale e comunitaria, che negli ultimi anni ha visto l'Unione Europea "muoversi" tra la volontà di tutelare le peculiarità delle microimprese e la necessità di non tradire i presupposti della "Direttiva Audit"

e, per contro, un legislatore italiano invischiato nella promulgazione di una serie di provvedimenti attuativi che hanno di fatto impedito un puntuale allineamento alla disciplina comunitaria.

La domanda a cui si cercherà di dare una risposta è: ha davvero senso parlare di revisione legale per le piccole e medie imprese? Ed ancora: è comunque possibile definire come “revisione legale” un controllo fondato su set di procedure differenziati in funzione delle peculiarità del soggetto controllato?

Il punto di partenza dell’esposizione sarà rappresentato dall’analisi della funzione sociale che ricopre il bilancio di esercizio, una premessa breve ma imprescindibile qualora ci si trovi a parlare di revisione dei conti. Verranno trattati i diversi significati ad esso attribuiti al variare del contesto sociale ed economico, nonché i principali tratti evolutivi dell’impianto normativo predisposto dal legislatore italiano, fino ad arrivare alla moderna definizione individuata dall’Organismo Italiano di Contabilità. Successivamente verrà introdotta la disciplina della revisione contabile, che verrà progressivamente analizzata ponendo l’accento sul contesto economico e sociale dell’epoca di riferimento. Ciò appare doveroso considerato che, nonostante gli interessi che la revisione (intesa nell’accezione più ampia del termine) intende tutelare non conoscano sostanziali differenze temporali o geografiche, la materia si evolve sviluppando procedure, strumenti e principi strettamente correlati al contesto di riferimento. Proprio per questo, nel terzo capitolo, verranno presentate le esperienze in materia di revisione contabile dei principali Stati europei. Particolare attenzione verrà posta alla realtà anglosassone, vera e propria “incubatrice” di una disciplina - quella dell’audit - che, dopo essersi integrata all’interno della prassi contabile di molti altri Paesi europei, ottiene un definitivo riconoscimento normativo grazie alla Direttiva UE del 2006. Proprio la trattazione della cosiddetta Direttiva Audit costituirà il punto finale di questa prima parte dell’elaborato, sancendo una sorta di “linea di demarcazione” tra la revisione contabile e la revisione legale.

Nel corso del quarto capitolo verrà illustrato il progetto ISA Clarified, ovvero quell’operazione compiuta dall’IFAC e finalizzata a garantire una maggiore



intelligibilità agli standard di revisione internazionali attraverso una loro riorganizzazione formale e sostanziale. I principi, che per espressa previsione del legislatore europeo dovranno essere previsti come procedure di riferimento per la revisione in tutti gli Stati membri verranno singolarmente presentati nella loro nuova veste secondo la formulazione proposta dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, organo deputato alla traduzione in lingua italiana. Tale trattazione verrà ampiamente proposta nel corso dei successivi cinque capitoli, ognuno dei quali comprenderà gli standard riclassificati in ciascuna delle cinque macrocategorie proposte dall'International Federation of Accountants.

Esaurita la sezione dedicata alle procedure verranno presentate, nella terza ed ultima parte dell'elaborato, le novità e le problematiche derivanti dall'introduzione della revisione legale all'interno dell'impianto normativo nazionale. Particolare attenzione verrà dedicata alla questione del controllo di qualità oggettivo e soggettivo posto alla base dello stesso D.lgs. 39/2010, nonché alla riformulazione operata da quest'ultimo in materia di controllo nelle società non quotate. All'ultimo capitolo verrà demandato il compito di garantire una panoramica quanto più completa possibile sulla questione "enti minori" e sulle diverse posizioni assunte da CNDCEC e Assirevi in merito all'applicazione dei principi internazionali di revisione alle piccole e medie imprese. In attesa dell'effettivo recepimento del corpus di procedure internazionali da parte del legislatore italiano, infatti, l'assenza di una presa di posizione univoca ed atta a fugare qualsiasi dubbio interpretativo ha portato, all'interno del dibattito nazionale, alla formazione di due antitetiche correnti di pensiero: la prima, facente capo ai commercialisti ed agli esperti contabili, riconosce la necessità di una revisione fondata su procedure paramtrate all'oggetto del controllo; la seconda, riconducibile all'associazione dei revisori e fondata sull'assunto "audit is an audit" disconosce la possibilità di tarare l'attività di revisione secondo la sensibilità del professionista auspicando quindi l'individuazione di un insieme di procedure unitario ed indifferenziato.

Un percorso articolato in tre tappe che, focalizzando l'analisi su altrettanti diversi aspetti della materia – finalità, procedure ed ambiti applicativi, si pone l'obiettivo

di fornire degli spunti di riflessione sulle peculiarità della revisione legale e sui possibili scenari che potranno prospettarsi per la platea delle piccole e medie imprese nel nostro Paese, in attesa del pieno recepimento della Direttiva audit.

## PARTE PRIMA

---

### La revisione contabile a tutela della trasparenza informativa

<b>Capitolo 1</b>	<b>IL BILANCIO D'ESERCIZIO COME GARANZIA DI TRASPARENZA</b>	<b>11</b>
<b>Capitolo 2</b>	<b>IL CONTROLLO CONTABILE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO</b>	<b>18</b>
<b>Capitolo 3</b>	<b>LA REVISIONE CONTABILE IN EUROPA</b>	<b>31</b>

## 1. Il bilancio d'esercizio come garanzia di trasparenza

---

**SOMMARIO**    **1.1** La funzione informativa del bilancio d'esercizio \* **1.2** Dal conto del patrimonio al sistema delle informazioni \* **1.3** Il contenuto informativo secondo l'OIC \* **1.4** I postulati del bilancio d'esercizio

### 1.1 La funzione informativa del bilancio d'esercizio

*“Il bilancio di esercizio costituisce un modello economico-finanziario che, esprimendo in modo sistemico e sistematico le operazioni di gestione, permette di dimostrare il risultato conseguito nell'esercizio e, nello stesso tempo, la composizione quali-quantitativa del capitale di funzionamento,”<sup>1</sup> (Palma, 2008)*

Esso si presenta come documento formale, in quanto espressamente previsto dal Codice civile che ne disciplina la forma e il contenuto. Ad esso è demandato il compito di fornire periodicamente una sorta di “istantanea” della realtà aziendale, permettendo di apprezzarne la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria. Essendo però l'impresa una dimensione dinamica e mutevole, esso finisce con il

---

<sup>1</sup> Palma A., *Il bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano*, pag. 1.

rappresentare un “fermo immagine” di un soggetto in evoluzione, costituendo dunque il frutto di una convenzionale e necessaria semplificazione. Tuttavia, limitarsi a questo genere di osservazioni sarebbe riduttivo e non permetterebbe di comprendere la vera portata di tale strumento. Proprio a causa della necessità di adottare opportune semplificazioni piuttosto che stimare determinate poste, il bilancio d’esercizio travalica la dimensione di mero documento formale, rappresentando un’importante manifestazione di conoscenza dell’ente: sarebbe infatti preclusa a chiunque non sia profondamente inserito nella realtà aziendale la possibilità di fornire una corretta valutazione di determinate criticità. In quest’ottica dunque, il bilancio non è la semplice conseguenza di un adempimento di legge, bensì un atto di conoscenza critica dell’agire e del divenire aziendale.

Ovviamente tutto questo comporta una sostanziale inesattezza dei dati contenuti all’interno del fascicolo di bilancio. Se da un lato, infatti, alcune vicende aziendali generano fatti certi, riscontrabili e perfettamente valutabili, bisogna considerare la contestuale esistenza di avvenimenti più o meno aleatori. Questo in considerazione dell’assunto che la suddivisione in periodi amministrativi altro non è che un tentativo di “imbrigliare” in uno schema temporale convenzionale una realtà dinamica ed in continua evoluzione: esisteranno, ad esempio, eventi certi nel loro verificarsi ma incerti da un punto di vista “quantitativo” piuttosto che temporale; oppure avvenimenti che potrebbero non manifestarsi affatto.

In considerazione di questa incertezza, il redattore di bilancio dovrà quindi disporre di un grado di conoscenza appropriato per potersi affidare a stime e congetture senza che la rappresentazione della situazione aziendale ne risulti mistificata. Infatti, la “sostanziale inesattezza” dei dati, non deve mettere in discussione la veridicità del bilancio: la soggettività del redattore dunque, proprio in funzione della finalità informativa del documento, non può essere intesa in senso assoluto ma deve essere piuttosto regolata da un insieme di postulati.

## 1.2 Dal conto del patrimonio al sistema delle informazioni

Il bilancio d'esercizio da sempre rappresenta uno dei temi di massimo interesse per l'Economia Aziendale e, con il passare del tempo, si è visto investito di un'importanza sempre crescente. Un'evoluzione di significato e finalità che è stata contestualmente accompagnata da una sempre maggiore centralità all'interno dello schema normativo: da semplice riferimento all'interno del Codice di Commercio del 1882 fino al ruolo di protagonista nelle recenti riforme del diritto societario<sup>2</sup>.

Come detto, il primo riferimento normativo in materia si rinviene all'interno del Codice di Commercio che, all'art. 21 prevede che “Il commerciante deve fare in ciascun anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili, e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza. L'inventario si chiude col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite [...]”. Tale disposizione è integrata dal dettato di cui all'art. 175 secondo cui il bilancio “deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte”. Ma la previsione forse più importante ai fini della nostra analisi è quella contenuta nell'articolo 88, il quale dispone che “L'atto costitutivo [...] deve indicare: [...] Le norme, con i quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti” evidenziando come, diversamente da quanto accade oggi, non venissero previste limitazioni alla soggettività del redattore di bilancio. L'unica condizione di validità era costituita dall'obbligo di trascrizione dei criteri di redazione all'interno dello statuto della società. La spiegazione di una simile autonomia concessa agli amministratori è rinvenibile nel significato e nello scopo attribuiti al bilancio, all'epoca considerato un semplice mezzo di misurazione del patrimonio, uno strumento “interno” funzionale al supporto decisionale per l'attività di chi è demandato a operare delle

---

<sup>2</sup> Per una spiegazione sulle tappe intermedie di questa evoluzione normativa si rimanda al testo di Migliaccio G., *Verso nuovi schemi di bilancio. Evoluzione e prospettive di forme e strutture del bilancio d'esercizio*.

scelte circa l'agire aziendale<sup>3</sup>: insomma, come sostiene Besta “non si può che amministrare, cioè sagacemente governare, se non ciò che si conosce: onde la necessità di indagare lo stato della ricchezza”<sup>4</sup>.

Il bilancio d'esercizio mantiene una dimensione strettamente “interna” per circa un secolo: è solo nella seconda metà del '900 che l'espansione economica unita alla progressiva globalizzazione dei mercati spinge a non considerare più l'impresa come organismo a sé stante bensì come ente inserito all'interno di un universo ampio ed eterogeneo. Essa non vive per se stessa ma interagisce con l'esterno, intessendo rapporti con soggetti estranei che vantano interessi di diversa natura nei confronti della stessa. In questo mutato contesto, il bilancio d'esercizio assume la nuova veste di strumento informativo nei confronti dell'esterno oltre che dell'interno.

### 1.3 Il contenuto informativo secondo l'OIC

A seguito delle importanti modifiche legislative<sup>5</sup> che si sono succedute tra l'inizio dei primi anni duemila l'OIC ha ritenuto opportuno rivedere il Principio Contabile n. 11 intitolato “Bilancio d'esercizio – finalità e postulati” emanato nel gennaio 1994 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale

---

<sup>3</sup> Per una trattazione completa dell'argomento si rimanda al contributo del Prof. Bogarelli P., *Unità e controllo economico nel governo dell'impresa: il contributo degli studiosi italiani nella prima metà del XX secolo*.

<sup>4</sup> Besta F., *La Ragioneria*, pag.275.

<sup>5</sup> Ci si riferisce al D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 con il quale è stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato ed alle successive modifiche introdotte dal D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla legge Delega 3 ottobre 2001, n° 366. Per garantire la linearità espositiva, la trattazione dell'argomento è rimandata al successivo paragrafo 2.4.

dei Ragionieri per renderlo più aderente alle novità introdotte dal legislatore. Con questa riedizione, pubblicata il 30 maggio 2005, viene ribadita definitivamente la funzione informativa riconosciuta al bilancio, attraverso la spiegazione puntuale di tutti i riferimenti necessari a tal fine.

In particolare il Documento propone uno stretto raffronto tra i principi generali di bilancio sanciti dalla normativa e le finalità ad esso attribuite dai principi contabili, pur nella consapevolezza della continua evoluzione di questi ultimi, dovuta alla necessità di garantire “la qualità dell'informazione e l'attendibilità dei valori”. Particolarmente importante appare inoltre la precisazione fornita dall'OIC stesso secondo cui “le finalità e i postulati del bilancio enunciati in questo documento si applicano alla generalità delle imprese, e pertanto non solo a quelle destinatarie della IV Direttiva e della VII Direttiva CEE ma anche a quelle destinatarie di specifiche disposizioni di legge. Sono escluse le imprese che applicano i principi contabili internazionali.”.

Appare infatti evidente, oltre al riconoscimento della funzione di standard setter dei principi internazionali, la volontà di considerare la valenza informativa non come semplice funzione della platea cui il bilancio si rivolge, bensì come elemento proprio del documento stesso.

L'OIC ribadisce come ogni singola impresa sia chiamata ad agire non come entità distinta, bensì come elemento interattivo all'interno del tessuto economico e come la trasparenza e la veridicità nella comunicazione dei fatti aziendali sia condizione sine qua non per il corretto funzionamento di tutto il sistema. Queste molteplici informazioni sono dirette ad un insieme eterogeneo di soggetti che a vario titolo sono interessati, attivamente o addirittura passivamente, all'agire aziendale.

*“Tra questi gli azionisti e i creditori necessitano di essere informati periodicamente sulle risorse delle singole imprese e sull'utilizzo di tali risorse da parte degli amministratori al fine di prendere oculate decisioni circa i loro investimenti. Lo scopo che le imprese si prefiggono, prevalentemente il profitto, viene raggiunto attraverso l'oculata amministrazione delle risorse e tale amministrazione, nel*



*continuo dinamismo del mercato in cui le imprese operano, investe un'ampia gamma di interessi, anche in contrasto, che abbisognano di corrette informazioni sugli andamenti operativi e sulla consistenza delle aziende”<sup>6</sup> (OIC, 2005)*

Ovviamente una grossa fetta di queste informazioni sono quelle relative alle consistenze del patrimonio aziendale ed alle variazioni ad esso intercorse, che vengono puntualmente comunicate, al termine di ogni singolo periodo amministrativo, mediante lo strumento informativo per eccellenza: il bilancio di esercizio. Da qui la necessità di trattare le finalità ed i postulati cui subordinare la sua redazione, così da renderlo uno strumento utile ad indirizzare decisioni e comportamenti non solo per i soggetti interni all'impresa ma anche, e soprattutto, per gli esterni.

#### **1.4 I postulati del bilancio d'esercizio**

*“La formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di un'impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda su principi contabili.”<sup>7</sup> (OIC, 2005)*

I principi contabili, della cui introduzione e contenuti si parlerà più compiutamente in seguito, possono essere sommariamente definiti come un insieme di criteri, procedure e metodi applicativi che regolano l'esposizione delle vicende aziendali e la redazione del bilancio d'esercizio. Essi reinterpretano le disposizioni legislative in un'ottica ragionieristica, integrandole nel caso di silenzio, così da garantire la maggior chiarezza possibile alle informazioni fornite e sono chiamati,

---

<sup>6</sup> OIC, *Bilancio d'esercizio - finalità e postulati*, p.7

<sup>7</sup> OIC, *Bilancio d'esercizio - finalità e postulati*, p.9

differentemente alle disposizioni legislative, ad una maggior reattività in relazione ai mutamenti socio-economici nonché all'evoluzione della dottrina ragionieristica.

I principi contabili devono ispirarsi ed uniformarsi ai postulati del bilancio, cioè l'insieme di regole e preposizioni assunte come veritiere prescindendo da qualsiasi verifica, che garantiscono il rispetto del fine informativo in esame. Essi non vanno però confusi con i principi contabili: questi ultimi rappresentano infatti delle regole comunemente accettate che trovano nei postulati il proprio presupposto. Come specificato dal prof. Mella, infatti, “un postulato rappresenta un elemento di una serie di assiomi o di assunzioni che costituiscono la base, spesso solo supposta, di un sistema di pensiero o di un processo operativo organizzato”<sup>8</sup>: si tratta dunque di assunzioni indimostrabili ma considerate imprescindibilmente vere a causa della loro necessaria evidenza piuttosto che in virtù della loro generale accettazione.

---

<sup>8</sup> Mella P., *Postulati e principi contabili generali*, pp. 5-11.

## 2. Il controllo contabile sul bilancio d'esercizio

---

**SOMMARIO**    **2.1** L'introduzione della revisione contabile in Italia \* **2.2** La Commissione per la statuizione dei principi contabili \* **2.3** Il Decreto Legislativo 127/1991 \* **2.4** La nascita dell'OIC \* **2.5** La riforma del diritto societario del 2003

### 2.1 L'introduzione della revisione contabile in Italia

Come precedentemente accennato, è nella seconda metà del novecento che si diffonde, contestualmente alla globalizzazione dei mercati, la circolazione dei capitali e la diffusione delle società quotate in Borsa, la volontà di individuare un insieme di regole e principi che garantiscano un'informazione "asettica", in grado di tutelare al meglio gli interessi che diversi soggetti possono intrattenere a vario titolo con la medesima impresa, così da porre dei limiti alla soggettività, fino a questo momento totale, concessa agli amministratori<sup>9</sup>.

In Italia la prima forma di controllo esterno ed indipendente sui bilanci aziendali, la revisione contabile, viene introdotta dall'art. 2 della Legge 7 giugno 1974 n.216<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Cfr 1.2: originariamente il Codice di Commercio del 1882 demandasse allo Statuto di ogni singola società la possibilità di individuare i criteri da utilizzarsi nella redazione del bilancio.

<sup>10</sup> Intitolata "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari" pubblicato in GU n.149 dell'8 giugno 1974.

che ne disciplina l'oggetto, le finalità, le modalità ed i soggetti autorizzati. Nello specifico viene stabilito, per la prima volta nel nostro Paese, l'obbligo della revisione e della certificazione del bilancio delle Società per Azioni quotate in borsa. La certificazione viene subordinata, ai sensi dell'art. 4 del DPR 136/75, alla regolare tenuta della contabilità, alla corrispondenza tra scritture contabili e risultato finale d'esercizio ed al rispetto delle norme di legge in materia di bilancio. Tale strumento si inserisce all'interno di un più ampio ridisegno del mercato finanziario nazionale, finalizzato a restituire all'investitore quella fiducia minata dai recenti sconvolgimenti<sup>11</sup> attraverso una maggior trasparenza, veridicità e correttezza dei dati economici forniti dalle società ricorrenti al mercato di capitali, unitamente all'istituzione di un apposito organismo di vigilanza, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa<sup>12</sup>. Una riforma mirata dunque a garantire l'osservanza di un principio di trasparenza che consenta al pubblico di disporre di una conoscenza quanto più oggettiva e completa circa le diverse situazioni aziendali e la possibilità, quindi, di elaborare una valutazione personale critica e cosciente fondata su informazioni non distorte.

È utile inoltre sottolineare come, tra i vari poteri di vigilanza attribuiti alla CONSOB si configuri anche quello di controllo sull'operato delle società incaricate della revisione contabile che devono essere autorizzate proprio da tale ente mediante l'iscrizione ad apposito albo<sup>13</sup>. In particolare la CONSOB è chiamata a vigilare sul duplice aspetto dell'indipendenza del revisore e della sua idoneità tecnica, condizioni necessarie alla conservazione dell'iscrizione al registro dei

---

<sup>11</sup> Ci si riferisce a quel periodo, successivo al boom economico post bellico, nel quale le crisi energetiche, la fine della stabilità monetaria e la stagflazione che ha colpito l'intero continente, hanno messo in ginocchio le maggiori imprese pubbliche e private. Per un approfondimento si veda l'opera di Ginsborg P., *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*.

<sup>12</sup> La CO.N.SO.B., istituita con la legge 7 giugno 1974, n. 216, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

<sup>13</sup> Il DPR 136/1975 stabilisce altresì, all'art.8 i requisiti necessari all'iscrizione a tale albo.

soggetti abilitati alla revisione. All'uopo l'ente di vigilanza è stato autorizzato a raccomandare l'adozione di determinati principi e criteri che, con il tempo, sono stati universalmente accettati e riconosciuti all'interno del nostro Paese ed affiancati ai principi contabili statuiti originariamente.

Ne consegue che la revisione contabile in Italia sia disciplinata, oltre che dalla normativa nazionale (che rimane comunque fonte primaria ed inderogabile), anche dalla stessa Commissione Nazionale per le Società e la Borsa nonché, indirettamente, dagli orientamenti professionali.

## **2.2 La Commissione per la statuizione dei principi contabili**

Antecedentemente alla prima metà degli anni '70 la realtà italiana non prevedeva l'esistenza di principi contabili nazionali differentemente ad altri Paesi, in particolar modo quelli di tradizione anglosassone, che disponevano da tempo dei "General accepted accounting principles", i cosiddetti GAAP, un insieme generalmente accettato e riconosciuto di principi di stampo operativo e professionale.

Successivamente all'introduzione del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1975 n.136, che ha introdotto l'obbligo di certificazione del bilancio consolidato e d'esercizio delle SPA quotate in borsa, si è avvertito ancora più nitidamente il bisogno di codificare un corpus di principi che rappresentassero da un lato un set di strumenti operativi e dall'altro un riferimento normativo che fungesse da premessa ad una corretta redazione del bilancio.

Per rispondere a tale esigenza è stata costituita nel 1975, ad opera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, un'apposita Commissione, sullo stampo del modello anglosassone, che avesse come obiettivo lo studio di eventuali problematiche connesse all'introduzione dell'obbligatorietà della revisione contabile in Italia. Il problema della statuizione di standard contabili venne affrontato subito dopo dal Consiglio, portando ad uno sdoppiamento della

Commissione originaria, in seno alla quale nacque un organismo avente lo scopo di redigere documenti operativi di stampo pratico che contenessero indicazioni ad integrazione delle norme contenute dal Codice Civile in materia di bilancio.

I principi contabili emanati dalla Commissione possono essere suddivisi, in funzione del contenuto, in “principi contabili generali” e “principi contabili applicati”. I primi identificano finalità, oggetto e criteri di formazione del bilancio di esercizio, i secondi la rilevazione di specifiche operazioni di gestione<sup>14</sup>. La Commissione è stata attiva dal 1975 al 1991, anno in cui sono state adottate la IV e la VII Direttiva CEE, redigendo un totale di dieci Documenti. Seguitamente alla pubblicazione del numero 8, intitolato a “titoli, partecipazioni e bilancio consolidato” la Commissione si arricchisce del contributo offerto dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, divenendo “Commissione Paritetica per la Statuizione dei Principi Contabili”.

### **2.3 Il Decreto Legislativo 127/1991**

Un importante punto di svolta è rappresentato dalla promulgazione del Decreto Legislativo del 9 aprile 1991 n.127 con il quale vengono recepite la IV Direttiva CEE (78/660/CEE) e la VII Direttiva CEE (83/349/CEE) rispettivamente riguardanti le materie del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato della società.

In particolare la IV direttiva prevede, all’art. 51, l’introduzione della figura del revisore legale<sup>15</sup> e l’obbligatorietà della revisione per tutte le società di capitali che

---

<sup>14</sup> Per un approfondimento sull’argomento, che esula dalla finalità della presente trattazione, si rimanda alla citata opera del Prof. Palma.

<sup>15</sup>Art 51. c.1 lett. a) “Le società devono far controllare i loro conti annuali da una o più persone abilitate ai sensi della legge nazionale alla revisione dei conti”.

superino determinati limiti dimensionali<sup>16</sup>. Per mezzo della presente Direttiva, la Comunità Europea dunque si prefigge lo scopo di garantire l'omogeneità dei bilanci di tutti gli stati membri individuandone una struttura e dei principi di redazione comuni e stabilendo altresì un regime di controllo esterno.

Il Decreto Legislativo 127/1991 rappresenta anche l'occasione per una sostanziale riforma dell'intera disciplina nazionale in materia di bilancio e di conti consolidati. Da un lato attraverso una nuova e più organica formulazione delle norme civilistiche inerenti la redazione del bilancio e dall'altro andando a modificare lo stesso DPR 136/1975 che, all'art. 4, stabiliva:

*“La società di revisione, se il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione e il contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori [...]”*

Il legislatore del 1991 manifesta, attraverso la riformulazione operata all'art. 23 che vede l'eliminazione dell'inciso “secondo corretti principi contabili”, la volontà di ribadire il ruolo ausiliario dei principi contabili, eliminando ogni possibile equivoco sulla loro funzione; primo tra tutti la convinzione secondo cui essi rappresentassero non una serie di criteri interpretativi da utilizzarsi ad integrazione delle normative di legge, quanto piuttosto un insieme di usi richiamati dalla legge stessa.

Il 1991 rappresenta quindi per l'Italia il primo passo verso quella omogeneità auspicata dalla Comunità; un passo compiuto attraverso la promulgazione di un

---

<sup>16</sup> Stabiliti dalla medesima Direttiva all'art.27 come: “le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di UCE,
- importo netto del volume d'affari: 8.000.000 di UCE,
- numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250”.

Decreto che si pone l'obiettivo di definire in chiave europea i contorni di una materia abbozzati dal legislatore del '75 secondo un'ottica che potremmo definire come nazionale. E nonostante l'obbligo di revisione e certificazione del bilancio rimanga onere esclusivo delle SPA quotate, la rinnovata attenzione dedicata ai principi contabili porta alla rivisitazione, nel corso degli anni seguenti<sup>17</sup>, di tutti i dieci principi fino ad allora emanati dalla Commissione.

Un'altra importante novità introdotta dal Decreto è costituita dall'introduzione all'interno del Codice Civile dell'art. 2435 bis attraverso il quale viene riconosciuta l'esistenza delle cosiddette "imprese di minori dimensioni" che, come auspicato dalla Comunità Europea, in virtù del rispetto di determinati requisiti dimensionali<sup>18</sup> possono godere dell'esenzione da particolari oneri pubblicitari nonché della redazione del cosiddetto "bilancio abbreviato".

## 2.4 La nascita dell'OIC

All'inizio degli anni Duemila lo sviluppo della revisione sembra pagare, in Italia, lo scotto di una legislazione contabile ancora frammentata; da un lato le società commerciali, regolate dal codice civile in attuazione della Quarta Direttiva, dall'altro le banche e gli istituti di credito, soggette al D.lgs. 87/1992<sup>19</sup> corredato delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, senza dimenticare le imprese

---

<sup>17</sup> E più precisamente dal settembre 1993 al luglio 1997.

<sup>18</sup> Ovvero, quelle che "nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000 milioni di lire;
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000 milioni di lire;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità".

<sup>19</sup> Promulgato in attuazione delle direttive europee 86/635/CEE e 89/117/CEE.



assicuratrici, normate dal D.lgs. 173/1997 ed integrato dalle circolari dell'ISVAP. In tale contesto operano i principi statuiti dalla Commissione istituita in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, affiancati dai compendi di principi istituiti da soggetti diversi quali, ad esempio, Assonime.

Per contro, a livello europeo, il focus era posto sull'individuazione di un corpo di direttive contabili in grado di garantire competitività ed omogeneità con i framework accettati all'interno dei mercati finanziari internazionali. Un percorso che conduce, il 13 giugno del 2000, ad una Comunicazione della Commissione Europea con la quale viene stabilita la necessità di un'armonizzazione dei bilanci attraverso l'applicazione dei criteri di redazione IAS.

In Italia si avverte dunque il bisogno di “cambiare marcia” ed allinearsi alla linea di pensiero continentale, passando da una redazione di bilancio imperniata su norme contabili ad un approccio basato su standard professionali. Per riuscire in questo processo si rende però necessaria l'individuazione di uno “standard setter”, cioè di un organismo indipendente, caratterizzato da un'elevata rappresentatività ed in grado di contemperare le esigenze delle diverse parti in gioco<sup>20</sup>.

Viene quindi composto uno Steering Committee che, nell'arco di sei mesi, riesce a definire compiti, assetto organizzativo e norme di funzionamento del costituendo Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Tale ente, la cui bozza costitutiva reca la data del 26 luglio 2001, riceve da subito la benedizione dei Ministeri competenti nonché di autorità vigilanti quali Consob, ISVAP e Banca d'Italia proponendosi quindi come “luogo” di discussione e di confronto in materia contabile, in grado di accogliere al suo interno i rappresentanti delle diverse categorie e garantire la mediazione tra il mondo pubblico e quello privato.

---

<sup>20</sup> Si rimanda all'approfondimento offerto da Melis A., *La qualità dell'informazione esterna. Principi contabili ed evidenze empiriche*.

## 2.5 La riforma del diritto societario del 2003

Nel 2003, in attuazione della Legge delega n.366 concessa dal Parlamento nel 2001, il governo ha emanato due importanti Decreti che, a sessant'anni dalla promulgazione del Codice Civile, sanciscono un profondo ridisegno nell'ambito del diritto societario. Attraverso i Decreti Legislativi numero 5 e 6, entrati in vigore a partire dall'anno seguente, il legislatore nazionale si prefigge l'obiettivo di promuovere l'allineamento alla normativa comunitaria in ambito societario al fine

*Tabella 1: Le linee guida della riforma del 2003*

- Ridefinizione delle caratteristiche peculiari di SRL e SPA
- Semplificazione della disciplina societaria
- Aumento dell'autonomia societaria

di garantire, anche tramite l'accesso ai mercati di capitali intra ed extranazionali, un impulso verso la crescita e la piena competitività delle imprese italiane in

ambito europeo. Una tensione verso una maggior concorrenzialità che provoca d'altro canto la necessità di una rinnovata chiarezza nella ridefinizione dei compiti e delle responsabilità imputate agli organi aziendali resasi necessaria dalla volontà di aumentare il set di strumenti finanziari ed il margine di autonomia statutaria concessi alle imprese nonché il set di strumenti finanziari a disposizione delle stesse. La revisione contabile, introdotta e destinata dal legislatore del '74 alle sole società quotate e successivamente estesa agli enti di interesse pubblico, diventa ora obbligatoria per tutte le S.p.a. e le S.a.p.a.

Tra le diverse novità introdotte, assume grande rilievo ai fini della presente trattazione quella costituita dalla sostanziale riformulazione della normativa inerente le Società a Responsabilità Limitata. Ad esse, infatti, il Legislatore del '42 aveva riservato appena ventinove articoli<sup>21</sup> non immaginando la diffusione che si

<sup>21</sup> Consistenti peraltro per buona parte in semplici rimandi alle norme previste per le S.p.a.

sarebbe effettivamente conseguita per questo tipo di forma societaria. Si può ragionevolmente affermare che, secondo la formulazione originaria del Codice Civile, le S.r.l. avrebbero dovuto rappresentare una sorta di “S.p.a. minore” impossibilitata all’emissione di azioni o obbligazioni. Tuttavia i dati forniti dal Registro delle Imprese denunciano, all’alba del 2003, un numero di S.r.l. di quasi quindici volte superiore a quello delle S.p.a.<sup>22</sup> rendendo dunque evidente la necessità di riconoscere anche sotto un profilo normativo la validità di tale strumento imprenditoriale.

La S.r.l. si trasforma “da una piccola società per azioni semplificata a base personale a quello che potremmo definire una società a base personale con responsabilità limitata”<sup>23</sup> grazie al riconoscimento di un’autonomia statutaria tanto ampia da consentire di decidere se mantenere, come nelle S.p.a., una rigida suddivisione tra assemblea, organo di controllo ed organo amministrativo ovvero optare per una sfumatura tra i tre attori, similmente a quanto previsto dalla normativa delle società di persone. Una previsione, quest’ultima, che rende necessaria anche una miglior disciplina in materia di conflitto di interessi, responsabilità degli amministratori e controllo da parte dei soci; a questi ultimi in particolare, viene riconosciuta la possibilità di intraprendere un’azione individuale di responsabilità contro gli amministratori e richiederne la revoca dall’incarico qualora venissero a verificarsi gravi irregolarità nell’attività gestoria. È importante specificare tuttavia come il collegio sindacale non sia obbligatorio e che il controllo contabile possa essere eventualmente affidato ad una società di revisione ovvero ad un revisore esterno. La disciplina prevista per le S.p.a. sarà invece adottata qualora l’atto costitutivo preveda, ai sensi dell’art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale. Quest’ultimo sarà inoltre tassativamente obbligatorio qualora il capitale sociale delle S.r.l. sia superiore ad Euro 120.000 oppure quando per due esercizi consecutivi vengano

---

<sup>22</sup> Per la precisione, nel gennaio del 2003 risultavano iscritte nel Registro delle Imprese, secondo i dati forniti da Infocamere, 936.824 s.r.l. a fronte di 63.318 S.p.a.

<sup>23</sup> Lamanna Di Salvo D., *La nuova s.r.l. alla luce della riforma del Diritto Societario*.

superati due dei tre limiti dimensionali indicati dall'articolo 2435 bis del codice civile (fig.1):

- totale dell'attivo di stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.




Figura 1: Il collegio sindacale e il revisore esterno nelle S.r.l

Fonte: Cuomo F. Iuliano G., *La revisione nell'ordinamento italiano*.

Anche la disciplina delle S.p.a. viene interessata da importanti innovazioni in particolare in ambito di governance e controllo contabile. La riforma del 2003, unitamente alla statuizione di importanti modifiche per quello che potremmo definire come “sistema ordinario”, riconosce loro infatti la possibilità di dotarsi di due nuovi modelli di amministrazione e controllo: il sistema monistico (di ispirazione anglosassone) e quello dualistico (particolarmente utilizzato nelle realtà tedesche e francesi).

Il tradizionale modello “consiglio di amministrazione-collegio sindacale” viene modificato in modo da colmare alcuni problemi lasciati irrisolti fin dal primo intervento legislativo in materia di controllo contabile. Il legislatore del '74, infatti, nel riconoscere l'obbligatorietà del controllo contabile per le società ricorrenti al capitale di rischio, si è limitato ad attribuire il potere di tale controllo alle società di

revisione esterna, senza peraltro apportare alcuna modifica alla disciplina del collegio sindacale<sup>24</sup>. Si è venuta quindi a creare una sorta di sovrapposizione funzionale rimasta irrisolta fino all’attuazione del D.lgs. n. 6/2003 mediante il quale viene riconosciuta, salvo diversa disposizione statutaria, la possibilità di affidare il controllo contabile direttamente al collegio sindacale piuttosto che ad una società di revisione esterna. Il legislatore subordina altresì l’esperienza di tale facoltà ad una triplice condizione: la società in questione non dovrà far ricorso al capitale di rischio, non dovrà essere assoggettata all’obbligo di redazione del bilancio consolidato e, soprattutto, dovrà annoverare tra i propri sindaci (sia effettivi che supplenti) unicamente revisori legali iscritti all’apposito albo<sup>25</sup>. In realtà è l’intera disciplina del collegio sindacale a subire delle modifiche che, seppur non radicali, evidenziano la volontà di ampliare i poteri concessi all’organo di controllo, acuirne il carattere dell’indipendenza ed introdurre un concetto di professionalità.

Ai sindaci, dei quali almeno un effettivo ed un supplente dovranno essere iscritti al registro dei revisori, viene riconosciuta la facoltà di richiedere informazioni anche riguardo alle società controllate, operare un controllo sulle delibere dell’organo amministrativo impugnando quelle non conformi alla legge o allo statuto<sup>26</sup>, vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa e contabile della società. L’attenzione dei sindaci, dovrà focalizzarsi non più sull’aspetto della regolare tenuta della contabilità quanto piuttosto sulla valutazione delle procedure aziendali e sull’affidabilità dell’intero sistema contabile. D’altro canto viene ampliata la rosa delle cause d’ineleggibilità

---

<sup>24</sup> Una situazione parzialmente risolta grazie alla promulgazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, meglio noto come “Legge Draghi” che di fatto suddivide l’attività di controllo in interna ed esterna. La prima trova manifestazione, ad esempio, nel controllo delle procedure ed è affidata al collegio sindacale; la seconda, consistente nel controllo contabile sul bilancio, assegnata al revisore esterno. Amplius Fortuna F., *Corporate governance. Soggetti, modelli e sistemi*.

<sup>25</sup> Istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia in seguito alla promulgazione del D.lgs. 27.1.1992, n. 88 emanato, in attuazione dell’ottava direttiva Cee in materia societaria.

<sup>26</sup> Esercitando dunque un controllo legale e non di merito.

previste dalla precedente normativa attraverso l'inasprimento del concetto di indipendenza che, con la presente riforma, viene valutato dalla duplice prospettiva di prestazione d'opera e di sussistenza di rapporti finanziari o personali anche con riferimento alle società controllate e controllanti. Anche il criterio valutativo dell'operato dei sindaci si amplia aggiungendo al già previsto obbligo di diligenza un inedito richiamo alla professionalità richiesta dall'incarico.

Relativamente alle innovazioni previste in ambito di sistema amministrativo, come precedentemente accennato, il legislatore riconosce la possibilità di scegliere di adottare al posto del sistema tradizionale il sistema dualistico piuttosto che quello

	Sistema tradizionale	Sistema monistico	Sistema dualistico
Amministrazione	Consiglio di amministrazione	Consiglio di amministrazione	Consiglio di gestione
Controllo sull'amministrazione	Collegio sindacale	Comitato per il controllo sulla gestione(*)	Consiglio di sorveglianza(*)
Controllo contabile	Revisore contabile, società di revisione o collegio sindacale(**)	Revisore contabile o società di revisione	Revisore contabile o società di revisione
Controllo contabile in S.p.A. che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio	Società di revisione	Società di revisione	Società di revisione

(\*) Almeno un membro deve essere scelto fra gli iscritti al registro dei revisori contabili  
(\*\*) Formato da revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia

Figura 2: Differenti modelli di governance, controllo sull'amministrazione e controllo contabile nelle S.p.a.

Fonte: Cuomo F. Iuliano G., *Dossier Revisione Legale*

monistico. Nel primo caso si avrà la concomitanza di un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza. In particolare quest'ultimo, pur ricalcando in buona parte la disciplina e le funzioni attribuite al collegio sindacale, presenterà rispetto ad esso delle sostanziali differenze: toccherà infatti al consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea dei soci, proporre a sua volta i membri del consiglio di gestione e approvare il bilancio di esercizio. Proprio in virtù di tale ultima peculiarità il

controllo contabile dovrà essere esercitato da una società di revisione poiché sarebbe impossibile garantire l'indipendenza di un organo deputato sia all'approvazione che al controllo contabile del bilancio d'esercizio. Il sistema di controllo monistico invece presuppone, internamente al consiglio di amministrazione, la creazione di un comitato per la sorveglianza. Gli amministratori facenti parte del comitato (e nominati dall'assemblea dei soci) dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti ai sindaci e, tra di essi, almeno uno dovrà risultare iscritto all'apposito albo dei revisori (fig.2).

## 3. La revisione contabile in Europa

---

**SOMMARIO** 3.1 La revisione contabile in Francia \* 3.2 La revisione contabile in Germania \* 3.3 La revisione contabile nel Regno Unito \* 3.4 Una revisione comunitaria

### 3.1 La revisione contabile in Francia

In Francia il concetto di controllo amministrativo indipendente si origina a partire dal XIX secolo grazie all'introduzione, nel 1867, dell'obbligo per le società di capitali a larga base azionaria di nominare un Commissaire de sociétés deputato al controllo ed alla supervisione indipendente dell'organo amministrativo.

Una prima importante svolta si è verificata nella seconda metà degli anni '60 quando, nell'ambito di una profonda riforma della professione contabile, viene istituita la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes che, operando sotto l'egida del Ministero della Giustizia, è chiamata a svolgere un controllo amministrativo e contabile sulle imprese. Ad essa è demandato, oltre al compito di controllare l'aderenza alle disposizioni di legge nell'ambito dello svolgimento dell'attività di revisione, anche un potere consultivo espletato grazie all'ausilio di Commissioni permanenti in grado di elaborare proprie raccomandazioni in specifici ambiti tecnici della materia.

Proprio grazie all'esercizio di tale potere consultivo, infatti, si è giunti all'elaborazione ed alla presentazione di nuovi principi contabili in grado di integrare quelli precedentemente previsti dalla normativa nazionale. In generale, i



doveri e le responsabilità cui sono soggetti i Commissaires aux Comptes sono dettagliatamente descritti dal legislatore francese<sup>27</sup>. A tale riguardo è importante notare come, differentemente rispetto alla contestuale situazione italiana, la certificazione di bilancio<sup>28</sup>, fermo restando la sua centralità in quanto fine ultimo dell'attività di revisione, non fosse l'unico compito attribuito al Commissaire, investito dal legislatore nazionale del ruolo di garante delle operazioni e delle informazioni prodotte dalle società: un ruolo di vigilanza a trecentosessanta gradi, dunque, non limitato ai soli aspetti contabili bensì esteso all'interezza delle vicende proprie della vita aziendale. Relativamente al momento ultimo dell'attività del revisore, la certificazione, si nota come la normativa francese parli

*“di régularité e di sincérité dei documenti contabili di sintesi, nonché della rappresentazione della image fidèle, dimostrando così di aver recepito i principali orientamenti comunitari<sup>29</sup> in materia di contabilità e bilancio delle imprese. La régularité, in particolare, deriva dall'osservanza sia delle disposizioni legislative, che regolano la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio, sia dei principi contabili di generale accettazione. La sincérité, invece, riguarda la chiarezza e la completezza dei dati di bilancio e si riferisce alla sostanza, alla qualità delle informazioni amministrativo-contabili prodotte”*<sup>30</sup>  
(Campedelli, 1992).

---

<sup>27</sup> La disciplina è contenuta all'interno della Legge 66-537 del 24 luglio 1966 e dalla Legge n. 84-148 del 1 marzo 1984.

<sup>28</sup> Come in Italia, l'obbligo di certificazione è esteso, oltre alle società quotate, anche a quelle che superino due dei tre parametri quantitativi fissati ed inerenti a totale degli investimenti, fatturato netto e numero medio di addetti.

<sup>29</sup> Riferimento al recepimento delle direttive Quarta e Settima della Comunità Economica Europea ad opera della Legge 83/353 promulgata il 30 aprile 1984 e, in seguito, dalla Legge 86/221 del 17 febbraio 1986.

<sup>30</sup> Aspes G. Campedelli B., *I principi di revisione internazionali. Analisi comparata degli ordinamenti nei sei paesi più industrializzati*, pgg. 17-18.

L'azione del revisore, che come accennato poc'anzi è soggetta al controllo ed alle indicazioni della Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, si dipana dunque lungo il duplice binario di verifica formale (régularité) e sostanziale (sincérité) per consentire al Commissaire di convincersi o meno della bontà delle informazioni trasmesse ai terzi dall'ente revisionato. A questo punto l'esito potrà sostanzinarsi nella concessione della certificazione piena piuttosto che gravata di riserve od osservazioni<sup>31</sup> fino a giungere all'opposto caso del diniego, fermo restando l'obbligo del revisore di specificare come il proprio giudizio, seppur giunto al termine di un lavoro normato dalla legge ed aderente ai principi statuiti dalla CNCC, non assurga al rango di verità assoluta ed inconfutabile ma mantenga piuttosto la dimensione di opinione personale e qualificata.

### **3.2 La revisione contabile in Germania**

Anche in Germania è possibile riconoscere nella legislazione nazionale la fonte primaria che regoli la revisione contabile, obbligatoria per tutti i bilanci di imprese consolidate, consolidanti, o che presentino limiti dimensionali superiori a quelli indicati dal Codice Commerciale tedesco. In particolare, i due turning points nell'esperienza tedesca si hanno, similmente a quanto accaduto in Francia, nel 1961 con il provvedimento legislativo che ha reinquadrato la professione del revisore e, nel dicembre 1985, con la Bilanzrichtlinien-Gesetz che ha recepito le direttive Quarta, Settima e Ottava della CEE. Al legislatore nazionale si affianca, subordinato, l'insieme delle raccomandazioni professionali emesse dall'Institut der

---

<sup>31</sup> Le osservazioni hanno un semplice scopo esplicativo e servono ad integrare un'informativa ritenuta non sufficientemente chiara, mentre le riserve sono lo strumento attribuito al revisore per denunciare l'impossibilità da egli incontrata nel formulare un giudizio affidabile su determinate aree del bilancio.

Wirtschaftsprüfer in Deutschland che, attraverso dettami di carattere prettamente tecnico-operativo, regolano l'attività dei professionisti legalmente abilitati, i Wirtschaftsprüfer, i quali, per i controlli sulle imprese di medie dimensioni devono essere affiancati dai Vereidigte Buchprüfer.

Anche in questo caso la revisione dovrà essere compiuta da un soggetto indipendente, incaricato dall'assemblea sociale e che non sia interessato dalle cause di incompatibilità specificatamente previste dal legislatore nazionale (inserire nota: le cause di incompatibilità, il cui rispetto è finalizzato a garantire l'indipendenza economica, professionale e morale, sono contenute nel libro terzo dell'Handelsgesetzbuch, il Codice di Commercio, all'art. 319). Proprio quest'ultimo, stranamente, non fornisce alcun precetto tecnico-operativo (demandandone, come detto, l'emanazione all'Istituto Nazionale), limitandosi alla semplice definizione dei doveri e delle responsabilità del Wirtschaftsprüfer e ponendo l'accento sull'obiettivo e la portata dell'attività di controllo.

Una portata “assai ampia se la si considera alla luce della disciplina legale del bilancio di esercizio vigente in Germania, che si presenta compiutamente definita”<sup>32</sup> (Campedelli, 1992), con il quale il revisore ha lo scopo di maturare un'intima e motivata convinzione della capacità del rendiconto finale di fornire l'immagine fedele ai terzi della realtà aziendale<sup>33</sup> di modo che risulti soddisfatta la finalità informativa attribuita dal legislatore tedesco al bilancio d'esercizio.

Per tale ragione l'attività del revisore non si esaurirà nel semplice controllo delle risultanze dei conti finali, ma si estenderà a tutti i documenti integrativi al semplice rendiconto, fatta salva la possibilità concessa al soggetto in questione di richiedere agli amministratori qualsiasi elemento od informazione utile alla formazione del proprio convincimento.

---

<sup>32</sup> Aspes G. Campedelli B., I principi di revisione internazionali. Analisi comparata degli ordinamenti nei sei paesi più industrializzati, pgg. 21-22.

<sup>33</sup> Lett. “ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild”.

L'ultimo step dell'operato del professionista si sostanzia nell'espressione del proprio giudizio, attraverso un documento indirizzato all'organo amministrativo della società, che deve contenere, secondo quanto tipizzato dell'Handelsgesetzbuch, un preciso riferimento alle modalità di redazione del bilancio, un commento ai dati da esso forniti, una menzione alle eventuali variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente ed un riepilogo dei controlli svolti dal Wirtschaftsprüfer nell'esercizio delle proprie funzioni con riguardo alla facilità di reperimento alle informazioni necessarie e la collaboratività dimostrata dalla struttura amministrativa. Le tre tipologie che può assumere il giudizio professionale sono la certificazione positiva, la certificazione qualificata ed il rifiuto di certificazione; esse sono espressamente sancite dal Codice di Commercio che ne disciplina anche la diversa forma espositiva. Nel primo caso ci si troverà di fronte ad un giudizio positivo, con il revisore che conferma l'aderenza del bilancio alle norme che ne regolano la redazione, ai principi contabili corretti e la sua capacità di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale. Viceversa il professionista potrà dichiarare di aver rinvenuto errori, omissioni o di non essere stato in grado di disporre di tutti gli elementi necessari a giungere alla formulazione di un parere pienamente positivo esprimendosi attraverso una certificazione qualificata o, nei casi più gravi, tali da non permettere un giudizio neppure limitatamente positivo, rifiutandosi di concedere la certificazione.

### **3.3 La revisione contabile nel Regno Unito**

Le radici della revisione contabile esterna ed indipendente sono da ricercarsi, oltremarica, nell'approvazione del Joint Stock Companies Act, risalente al 1944, il quale prevedeva l'obbligo della certificazione di bilancio per le società di capitali inglesi.

Proprio alla luce della rilevante tradizione vantata nel panorama economico del Paese, la normativa nazionale, pur normando ampiamente la materia mediante le Companies Act del 1981 e del 1985, lascia alla professione il compito di esprimersi sugli aspetti tecnici ed operativi della revisione contabile. Di fatto dunque, l’emanazione dei principi contabili viene affidata unicamente ad un apposito organo, l’Auditing Practice Committee, uno speciale comitato del Consultative Committee of Accountancy Bodies, nato nel 1976 per rispondere alle richieste di uniformazione della professione contabile in Inghilterra, Scozia, Galles ed Irlanda. Detto comitato, pur essendo nei fatti un organo professionale privo di riconoscimento legislativo, emana indicazioni di carattere tecnico-operativo di generale accettazione giurisprudenziale e professionale.

In virtù di questo stretto legame tra orientamento professionale e legislazione nazionale è interessante notare come le importanti modifiche subite dalla legislazione commerciale locale nel corso degli anni ’80<sup>34</sup> abbiano esercitato una importante influenza non solo nell’ambito della redazione del bilancio, bensì anche in sede del controllo contabile. L’obbligo di certificazione di bilancio viene esteso a tutte le società di capitali, con la sola esclusione delle cosiddette “dormant companies”<sup>35</sup>, unitamente all’obbligo di nominare formalmente un professionista abilitato incaricato della revisione<sup>36</sup>.

Nell’esercizio delle proprie funzioni il revisore è investito di particolari poteri chiaramente tipizzati dalla normativa nazionale, che si sostanziano nella possibilità di accedere liberamente ai documenti aziendali, di partecipare alle assemblee sociali

---

<sup>34</sup> Ci si riferisce alla sopraccitata introduzione, nel 1981, delle Companies Act con il quale viene recepita la Quarta Direttiva Cee in materia di conti annuali delle Limited Companies.

<sup>35</sup> Le società non operative, giudicate in tali in base alla non significatività delle operazioni realizzate valutate secondo indicatori legislativamente sanciti.

<sup>36</sup> Il cosiddetto Registered Auditor, secondo la definizione fornita dalla Companies Bill del 1989, deve essere un appartenente agli ordini professionali riconosciuti: Association of Certified Accountants, Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Institute of Chartered Accountants in Ireland, Institute of Chartered Accountants in Scotland.

e, più in generale, di richiedere agli amministratori qualsiasi informazione possa ritenere utile alla formazione di un giudizio quanto più qualificato possibile.

Per ciò che concerne la relazione finale nulla viene detto dalla normativa nazionale nè per quanto riguarda la tipologia di giudizio esprimibile nè relativamente alla struttura espositiva, limitandosi ad identificare il contenuto suddividendolo in 4 macroaree: rispetto delle norme legiferanti in materia di redazione di bilancio, corretta tenuta della contabilità, corrispondenza tra scritture contabili e bilancio e capacità di quest'ultimo di rappresentare fedelmente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Il silenzio del legislatore è, anche in questo caso, superato dalle indicazioni fornite dalla professione che consentono al revisore di esprimersi mediante giudizio positivo, giudizio condizionato e rifiuto di certificazione<sup>37</sup>.

### **3.4 Una revisione comunitaria**

Il sopraccitato processo di armonizzazione della revisione contabile subisce una svolta fondamentale in data 17 maggio 2006 con l'approvazione, da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio, della Direttiva 2006/43/CE. Tuttavia, per meglio comprenderne il senso e la portata, è necessario introdurre un breve excursus in grado di fornire una panoramica del contesto economico, sociale e normativo di riferimento.

Nell'ultimo decennio, infatti, sono numerosi gli scandali che hanno minato il mercato mobiliare: primo tra tutti il fallimento, nel 2001, del colosso energetico americano Enron. Una società all'apparenza sanissima che fallì improvvisamente, bruciando azioni per un valore di 60 miliardi di dollari in meno di tre mesi. Nel

---

<sup>37</sup> Per la spiegazione delle singole casistiche si veda il paragrafo dedicato all'esperienza francese o tedesca.

mirino finì la società di revisione Arthur Andersen, responsabile della certificazione del bilancio ed accusata di connivenza con l'operato fraudolento degli amministratori. Pochi mesi dopo, il 26 giugno del 2002, la stessa Arthur Andersen tornò nell'occhio del ciclone quando una loro revisionata, la società Worldcom ammise la falsificazione di bilancio per un valore pari a 3,8 miliardi di dollari, facendo emergere debiti insabbiati per 41 miliardi e dando origine a quello che verrà definito la più grande frode fiscale mai avvenuta nella storia (Valsania, 2013). Le vicende innescarono un'effetto domino che colpì duramente la fiducia nei mercati finanziari e, conseguentemente, posero seri interrogativi circa l'utilità della revisione contabile.

La risposta normativa fu affidata oltreoceano all'introduzione della legge "Sarbanes-Oxley Act", ratificata nel luglio del 2002, cui viene affidato il compito di colmare i "buchi" legislativi ancora irrisolti, garantendo al contempo una maggior trasparenza delle scritture contabili ed un inasprimento nelle responsabilità facenti capo agli auditors<sup>38</sup>. Parimenti, il legislatore europeo decide di accompagnare il processo di standardizzazione precedentemente citato all'obiettivo di un innalzamento dello standard qualitativo generale della revisione stessa. Nello specifico, le "leve" sulle quali egli dimostra di voler agire sono principalmente due: il controllo della qualità ed il rafforzamento del concetto di indipendenza.

La Direttiva del 2006, proponendosi come trait d'union tra i sistemi di controllo societari a tutela dei terzi e i diversi corpus normativi nazionali preesistenti, introduce il concetto di legalità della revisione, lo rende obbligatorio e ne disegna i contorni generali pur lasciando facoltà ai singoli stati membri di prevedere (all'interno di un processo di recepimento che dovrà compiersi entro il 29 giugno del 2008) delle norme ancora più stringenti rispetto a quelle stabilite dal Legislatore europeo.

---

<sup>38</sup> Si veda per un approfondimento, il contributo di Tonello M., *Corporate Governance e tutela del risparmio*.

Attore protagonista sarà dunque il Revisore Legale, un soggetto che possa vantare delle competenze riconosciute in ambito non solo nazionale, ma in tutta la Comunità Europea e che acquisisca tale status solo al termine di un processo di formazione che gli consenta di superare un apposito esame d' idoneità professionale. Egli sarà inoltre obbligato a mantenere elevato ed aggiornato il proprio livello di conoscenze e professionalità attraverso un percorso di formazione continua culminante in periodiche verifiche, a cura di soggetti terzi ed indipendenti, atte a valutare il livello qualitativo che il revisore è in grado di offrire. Egli, per mantenere l'iscrizione all'albo, dovrà però dimostrare non solo di possedere le necessarie conoscenze teoriche ma anche e soprattutto degli adeguati requisiti di onorabilità tanto che, qualora ne venisse riscontrata la mancanza, si renderebbe necessario ricorrere alla revoca dell'abilitazione professionale. Quest'ultimo caso rappresenta una statuizione tassativa da parte della Direttiva, mitigata d'altro canto dalla facoltà concessa ai singoli Stati membri di individuare un lasso di tempo ragionevole al "ripristino" dell'onorabilità perduta.

I testi normativi nazionali dovranno inoltre prevedere l'accettazione dell'incarico da parte del revisore alla necessaria soddisfazione di più stringenti requisiti di indipendenza nei confronti dell'ente controllato. In particolare dovrà essere attentamente valutata non solo l'indipendenza del revisore che effettivamente si occupi dei controlli ma anche, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una società di revisione, dei soggetti cui il revisore è sottoposto e che potrebbero dunque interferire con la lucida ed obiettiva valutazione di quest'ultimo.

Appare dunque evidente il duplice criterio alla base della Direttiva. In primis, la volontà di tracciare una linea di demarcazione rispetto ai recenti scandali che hanno scosso il mercato finanziario americano elevando la figura professionale del revisore a quella di arbitro imparziale e competente, non soggetto a condizionamento né da parte della società revisionata né dei suoi "superiori"; un'indipendenza che, al contempo, non sia semplicemente il frutto di una prassi professionale, ma derivi da un'espressa previsione normativa in grado di comminare una sanzione dai risvolti anche penali. Una sorta di ulteriore livello di



controllo, rivolto al controllore stesso. Il secondo criterio è rinvenibile nella volontà di rendere omogeneo il controllo sui conti societari in ogni suo step. Non dovranno infatti sussistere differenze tra la revisione effettuata in Inghilterra, piuttosto che tra quella francese o italiana: questo perchè l'abilitazione del revisore dovrà essere subordinata all'acquisizione delle medesime competenze teoriche, le competenze professionali dovranno derivare da un comune processo di continua formazione, dovranno essere superati gli stessi controlli valutativi periodici, soddisfatti requisiti di indipendenza equivalenti. Le stesse procedure dovranno essere standardizzate: la Direttiva impone infatti l'utilizzo da parte di ogni revisore legale degli "International Standards on Auditing" (ISA). Si tratta di un corpus di principi individuato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) un comitato interno all'International Federation of Accountants (IFAC). Gli stati membri sono dunque obbligati ad adeguare tutti gli standard di revisione finora indicati dalla prassi professionale alle procedure individuate da tale organismo sovranazionale così da eliminare quanto più possibile qualsiasi aspetto soggettivo in materia di revisione legale.

## PARTE SECONDA

---

### La classificazione dei principi di revisione internazionali

<b>Capitolo 4</b>	<b>IL PROGETTO ISA CLARIFIED</b>	<b>42</b>
<b>Capitolo 5</b>	<b>PRINCIPI GENERALI E RESPONSABILITA'</b>	<b>49</b>
<b>Capitolo 6</b>	<b>INDIVIDUAZIONE E RISPOSTA AI RISCHI INDIVIDUATI</b>	<b>62</b>
<b>Capitolo 7</b>	<b>AUDIT EVIDENZE</b>	<b>73</b>
<b>Capitolo 8</b>	<b>UTILIZZO DEL LAVORO DI ALTRI</b>	<b>91</b>
<b>Capitolo 9</b>	<b>CONCLUSIONI DELLA REVISIONE E GIUDIZIO</b>	<b>97</b>

## 4. Il progetto ISA Clarified

---

**SOMMARIO**    **4.1** Una riorganizzazione formale e sostanziale \* **4.2** La struttura \* **4.3** Gli ISA Clarified in Italia

### 4.1 Una riorganizzazione formale e sostanziale

In un'ottica di maggior diffusione degli standard di revisione e di una loro più agevole adozione da parte dei diversi regolatori nazionali, l'International Federation of Accountants (IFAC) ha avviato nel 2004 un complesso progetto di riscrittura dei preesistenti International Standards on Auditing, conclusosi nel febbraio del 2009, al fine di garantirne una più immediata comprensione attraverso la chiarificazione di obiettivi e requisiti e l'eliminazione di alcune ambiguità.

Il nuovo set di principi internazionali<sup>39</sup>, entrato in vigore per le revisioni dei bilanci il cui esercizio di competenza cominci a partire dal 15 dicembre 2009, è frutto di una sostanziale riorganizzazione e, parzialmente, della riscrittura dei previgenti trentasei principi di revisione e del principio internazionale sul controllo di qualità (ISQC 1). Nello specifico, il neonato set ISA Clarified si compone di venti ISAs "redrafted" (ossia soggetti a semplice riorganizzazione formale), sedici ISAs "revised and redrafted" (che sono stati cioè, oltre che riorganizzati, modificati nei

---

<sup>39</sup> Una lista completa degli ISAs Clarified è disponibile presso il sito istituzionale dell'IFAC alla sezione Clarity Center.

contenuti) ed il nuovo ISA 265, inerente alla comunicazione delle carenze del controllo interno.

## 4.2 La struttura

Ogni singolo principio è stato dunque riscritto riorganizzandone il contenuto in distinte sezioni<sup>40</sup>:

- *Introduzione:*

Serve ad esplicitare l'ambito di applicazione del principio di revisione, il suo scopo e la responsabilità del revisore in relazione all'oggetto trattato;

- *Obiettivo:*

Ogni Isa è ora corredato dalla previsione di uno o più specifici obiettivi che il revisore dovrà perseguire relativamente all'oggetto del principio. Essi vanno comunque intesi nell'ottica della più generale finalità di acquisire una ragionevole certezza che il bilancio sia scevro di errori significativi. Gli obiettivi e i requisiti si dovranno applicare a tutti gli incarichi indipendentemente dalla dimensione dell'entità oggetto di revisione;

- *Definizioni:*

In questa sezione viene chiarito il significato di eventuali termini chiave presenti nell'enunciato;

- *Regole:*

---

<sup>40</sup> Si riporta a titolo esemplificativo la traduzione proposta dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento in pubblica consultazione "Clarity Project" pubblicato il giorno 21/10/2010.

Sono esplicitati gli strumenti da utilizzare per il perseguimento degli obiettivi del singolo ISA. La cogenza di tali disposizioni viene resa attraverso l'adozione della formula "the auditor shall" (il revisore deve).

*- Linee guida ed altro materiale esplicativo:*

Questa sezione ha lo scopo di precisare il significato delle regole e del loro ambito di applicazione, costituendo una sorta di "guida operativa" che ne consenta una corretta adozione. E' in quest'ultima sezione che possono essere inserite delle specifiche previsioni per la revisione nelle imprese di minori dimensioni e nelle pubbliche amministrazioni.

Mentre "obiettivi", "regole" e "linee guida" costituiscono le sezioni fondamentali di ogni standard, le restanti, ossia "introduzione" e "definizioni" sono parti eventuali. Tuttavia, le cinque sezioni vanno apprese dal revisore nella loro interezza onde comprendere pienamente il principio per applicarne correttamente le regole. La formulazione degli ISAs clarified, inoltre, consente di individuare più chiaramente rispetto al passato il diverso grado di autorevolezza da attribuire ai contenuti, proponendo una chiara suddivisione tra le regole e le application material, mere indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione delle regole.

Si può dunque affermare che questo rinnovamento strutturale promosso dall'IFAC, che da un lato consente di indirizzare con maggior chiarezza l'operato del soggetto incaricato della revisione, si concretizza peraltro in una riduzione del margine di errore concesso a quest'ultimo. Si pensi, ad esempio, al caso delle procedure obbligatorie: dapprima identificati in grassetto all'interno del testo principale, ora incluse in una sezione a parte, onde consentirne un'immediata individuazione. Senza considerare l'incremento del numero dei "Requirements" che solo in parte trova una parziale giustificazione nella chiarificazione di requisiti già esistenti.

### 4.3 Gli ISA Clarified in Italia

In Italia, il decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, che recepisce la disciplina europea per la revisione legale, stabilisce che quest'ultima debba essere svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione Europea e che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero della Giustizia, sentito il parere di Consob, Banca d'Italia ed Isvap, possa prevedere, mediante l'emanazione di un regolamento, l'obbligo di osservare procedure di revisione supplementari o, eccezionalmente, il divieto di osservare parte dei principi di cui sopra.

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, dunque, quale organo deputato alla traduzione in lingua italiana dei principi internazionali<sup>41</sup>, diffonde il 31 gennaio 2011 un documento in pubblica consultazione<sup>42</sup> intitolato "Principi internazionali di revisione e controllo della qualità": un manuale operativo nel quale vengono presentati gli ISAs tradotti e suddivisi in cinque macrocategorie secondo lo schema riportato nella tabella sottostante.

Nell'articolo "I nuovi principi di revisione ISA Clarified"<sup>43</sup> i professori Bava F. e Devalle A. illustrano come il set dei principi di revisione internazionali presentati dal CNDCEC si componga di un documento introduttivo e trentatré ISAs, alcuni dei quali (i disposti n. 210, 450, 700, 705, 706, 710 e 720) pur non essendo una reale novità, non essendo stati tradotti prima d'ora dalla Commissione, compaiono

---

<sup>41</sup> L'operazione di traduzione è stata terminata nell'ottobre 2011 dalla Commissione appositamente nominata. I risultati di tale lavoro sono stati inviati alla Commissione Europea per valutare la fedeltà nella traduzione dalla lingua inglese dei testi pubblicati dall'IFAC.

<sup>42</sup> Consultabile integralmente presso il sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, alla sezione "Documenti".

<sup>43</sup> Pubblicato in "Bilancio e reddito d'impresa", numero 2, pp. 61-65, 2011.

per la prima volta nel nostro Paese. Come precedentemente specificato, la maggioranza dei principi è stato assoggettato ad una mera riorganizzazione e non già anche a modifiche sostanziali, ragion per cui non si ravvisano particolari novità circa i contenuti rispetto ai documenti precedentemente pubblicati ed adottati a partire dal 2002.




Tabella 2: La riclassificazione dei principi ISA Clarified

Fonte: Bava F. Devalle A., *I nuovi principi di revisione "Isa Clarified"*

Nonostante la riorganizzazione del contenuto nelle cinque sopraccitate sezioni, sul piano applicativo il processo di revisione non viene modificato dai nuovi ISA Clarified. Si tratta, infatti, a detta degli autori “soprattutto di aggiornamenti e miglioramenti dei documenti precedentemente in vigore. I revisori che già applicano gli ISAs dal 2002 non dovranno quindi, sul piano tecnico, modificare in

misura significativa la propria metodologia di controllo.” Le uniche significative differenze riguardano le modalità attraverso le quali il revisore è tenuto ad esprimere il proprio giudizio: fino ad ora, infatti, i principi internazionali relativi al giudizio sul bilancio non erano mai stati tradotti poiché il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili aveva provveduto ad emanare, a regolamentazione della materia, il principio n. 002<sup>44</sup>. Con l’adozione degli ISA Clarified il giudizio del revisore non viene più disciplinato da un singolo documento ma viene bensì assoggettato a cinque diversi disposti:

- ISA 700:
  - disciplina la struttura ed il contenuto del giudizio positivo;
- ISA 705:
  - analizza le situazioni che richiedono l’inserimento di «rilievi» nel giudizio;
- ISA 706:
  - si occupa delle situazioni che richiedono l’inserimento del «richiamo di informativa»;
- ISA 710:
  - considera le problematiche che si originano in relazione alle informazioni comparative (ovvero i dati di bilancio relativi all’esercizio precedente);
- ISA 720:
  - analizza le responsabilità del revisore sulle «altre informazioni» presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile.

I Clarity ISAs avranno un impatto sulle revisioni a livello mondiale ed è necessario capirne la nuova struttura e gli aspetti principali. Per questo motivo, nei paragrafi seguenti verrà proposta una panoramica su ognuna delle cinque categorie individuate dalla riclassificazione proposta dall’IFAC:

- Principi generali e responsabilità
- Individuazione e risposta ai rischi individuali

---

<sup>44</sup> Intitolato “Modalità di redazione della relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39”



- Audit evidence
- Utilizzo del lavoro di altri
- Conclusioni della revisione e giudizio

Di ognuna verranno elencati i principi internazionali che ne fanno parte, indicandone il titolo originale e la traduzione italiana proposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili unitamente ad un breve descrizione del contenuto dei diversi ISAs<sup>45</sup> fermo restando il fatto che, come spesso ricordato dal CNDCEC in calce al documento di traduzione, i principi devono essere letti non come disposizioni singole ed assolute, bensì come elementi strettamente correlati di un sistema più ampio. Un'importante precisazione da fare è che in questa sede non verranno descritte le cosiddette “semplificazioni per imprese di dimensioni minori”. La motivazione alla base di questa scelta è da ricercarsi nella volontà di non voler ridurre l'intero elaborato ad una mera riformulazione di informazioni che sarebbero facilmente desumibili dalla lettura dei documenti forniti dall'OIC, bensì di perseguire l'obiettivo di fornire una sorta di vademecum utile a comprendere finalità, regole, procedure e definizioni in un'ottica globale, che possa trovare il proprio scopo non nella semplice memorizzazione nozionistica quanto piuttosto nella contestualizzazione e nell'aiuto alla comprensione della sezione successiva del testo e, contestualmente, rimandare ad un secondo momento la trattazione delle tematiche relative agli enti minori.

---

<sup>45</sup> Per motivi di brevità e di pertinenza, ci si limiterà ad un'osservazione che coinvolga, oltre agli obiettivi, solo le definizioni, le procedure e i richiami di informativa ritenuti maggiormente rilevanti, rimandando alla lettura del singolo ISA per una visione più dettagliata di quanto disposto dal principio.

## 5. Principi generali e responsabilità

---

**SOMMARIO**    **5.1** ISA 200: Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali \* **5.2** ISA 210: Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione \* **5.3** ISA 220: Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio \* **5.4** ISA 230: La documentazione della revisione contabile \* **5.5** ISA 240: Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio \* **5.6** ISA 250: La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio \* **5.7** ISA 260: Comunicazione con i responsabili delle attività di governance \* **5.8** ISA 265: Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione

### **5.1 ISA 200: Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali**

Il principio di revisione internazionale ISA 200 si occupa di definire quelle che sono le generali responsabilità attribuite al revisore nell'esercizio delle sue funzioni, vengono descritti gli obiettivi della sua azione nonché la natura e la portata della revisione. Viene ribadita la necessaria rispondenza ai principi di revisione, specificando come essi debbano tuttavia "essere opportunamente adattati alle circostanze qualora siano applicati alla revisione contabile di altra informativa finanziaria storica": in sostanza i principi costituiscono il substrato, la linea guida

che il revisore deve necessariamente seguire, ferma restando la necessità per quest'ultimo di "assicurare la conformità a tutti gli obblighi legali, regolamentari o professionali applicabili".

Le finalità attribuite alla revisione legale dall'ISA 200 si concretizzano, come precedentemente spiegato, nella necessità di garantire la trasparenza e la veridicità dell'informazione sui fatti aziendali al fine di accrescere la fiducia da parte dei soggetti terzi. All'auditor si chiede di operare con scetticismo professionale, ossia con un approccio dubitativo, vigile ed attento, un controllo sul bilancio di esercizio al fine di giungere a certificare con ragionevole sicurezza<sup>46</sup>, che il documento risulti scevro da errori significativi<sup>47</sup>.

Egli sarà quindi chiamato a pianificare attentamente la propria azione, acquisendo i documenti probativi necessari alla formazione di una propria convinzione sulla correttezza sostanziale del bilancio d'esercizio così da minimizzare il cosiddetto "rischio di revisione". Quest'ultimo, definito dall'ISA 200 come " Il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato ", è funzione del rischio di commettere errori significativi<sup>48</sup> (da ricondursi in capo all'organo deputato alla redazione del bilancio) e del cd. "rischio di individuazione" ossia la capacità, da parte del revisore, di "catturare" eventuali anomalie.

---

<sup>46</sup> Al revisore non viene chiesta una sicurezza assoluta, peraltro impossibile da ottenere, quanto piuttosto un livello di sicurezza sufficientemente alto, in relazione alla natura dell'incarico.

<sup>47</sup> L'errore non viene punito in quanto tale, ma solo in funzione della sua "importanza". Essa viene desunta secondo criteri qualitativi e/o quantitativi.

<sup>48</sup> Il rischio di errori significativi è a sua volta costituito da due componenti: il rischio Intrinseco ed il rischio di controllo. Il primo sta ad indicare la possibilità ineliminabile che un errore significativo venga commesso, indipendentemente da qualsiasi controllo; per rischio di controllo si intende invece l'eventualità per cui un errore significativo non venga "catturato" dal sistema di controllo interno all'impresa.

Come accennato precedentemente, l'azione dell'auditor dovrà essere dettata dal rispetto dei dettami forniti dai principi di revisione: ciononostante, il principio in esame consente al revisore di agire in deroga ad una regola dettata dai principi di revisione qualora lo svolgimento della procedura, nella specifica circostanza, risultasse inefficace per la finalità della procedura stessa.

Vengono inoltre indicati, i principi etici cui il revisore deve ispirarsi, identificati con quelli compresi nelle parti A e B del Code of Ethics for Professional Accountants della International Federation of Accountants<sup>49</sup>: integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza, comportamento professionale.

Menzione a parte merita l'indipendenza, individuata dall'ISQC1 come elemento fondamentale per la revisione di società di pubblico interesse: essa è l'espressione della libertà sia mentale che formale atta a consentire al revisore la formazione di un giudizio quanto più possibile oggettivo e scevro da condizionamenti personali.

Da ultimo, l'International Standard on Auditing n. 200 stabilisce che qualora "non sia possibile raggiungere un obiettivo contenuto in un principio di revisione pertinente, il revisore deve valutare se ciò gli impedisca di raggiungere gli obiettivi generali di revisione e conseguentemente, in conformità ai principi di revisione, gli sia richiesto di esprimere un giudizio con modifica ovvero di recedere dall'incarico"; ciò presuppone, per il revisore che ritenga irrealizzabile il raggiungimento di un obiettivo che costituisca aspetto significativo, la necessità di documentare tale "insuccesso" .

## **5.2 ISA 210: Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione**

L'ISA 210, intitolato "Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione", tratta della responsabilità del revisore relativa al dover concordare con il management e,

---

<sup>49</sup> Oppure, qualora fossero più restrittive, le disposizioni di carattere nazionale.

ove adeguato, con i rappresentanti della governance, i termini del proprio incarico; questo principio, dunque, apre la strada all'esistenza di "precondizioni" cui debba essere subordinata l'accettazione dell'incarico da parte del revisore<sup>50</sup>.

L'obiettivo dell'auditor secondo quanto statuito dal principio consisterebbe nel subordinare l'accettazione dell'incarico al verificarsi di due precondizioni: da un lato, infatti, è necessario verificare la presenza di precondizioni fondamentali per l'attività revisoria e, dall'altro, deve essere garantita "una comprensione comune dei termini dell'incarico di revisione, tra il revisore e la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance".

Per precondizioni fondamentali, che il disposto nomina letteralmente "condizioni indispensabili per una revisione contabile", si intende, secondo quanto spiegato nella sezione dedicata alle definizioni, l'adozione, in sede di redazione del bilancio, di un quadro normativo adeguato in merito all'informazione finanziaria e non confliggente con l'attività revisoria. In pratica il principio in esame implica l'accettazione per iscritto, da parte del management e della governance, delle responsabilità derivanti dalla predisposizione del bilancio, dall'adozione di un sistema di controllo interno atto a garantire in esso l'assenza di errori significativi oltre alla garanzia di libero accesso alla documentazione ed alle informazioni, di qualunque natura esse siano, che possano essere funzionali all'operato del revisore. Quest'ultimo, da parte sua, è chiamato a rifiutare immediatamente l'incarico qualora abbia la consapevolezza a priori dell'esito infausto dei controlli e di avvisare tempestivamente gli organi societari preposti circa la propria mancata accettazione dell'incarico salvo che non vi siano norme imperative che lo impongano.

---

<sup>50</sup> I controlli preliminari che il revisore è chiamato ad effettuare in sede di accettazione e continuazione dell'incarico, saranno affrontati nella presentazione del successivo ISAs 220.

### **5.3 ISA 220: Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio**

Per comprendere il principio internazionale n. 220, invece, è necessario fornire preliminarmente una panoramica sul disposto dell'ISQC1 il quale, costituendo una sorta di principio introduttivo e non rientrando dunque in nessuna delle cinque categorie individuate dall'IFAC, non viene trattato specificamente dal presente elaborato.

L'ISQC 1 rappresenta una sorta di “garanzia” circa la qualità dell'operato del revisore, basandosi sull'assunto che un sistema di controllo efficace debba prevedere, a monte, un adeguato processo di monitoraggio del sistema dei controlli in generale oltre che dello specifico incarico. Esso impone, tra le altre cose, al soggetto incaricato<sup>51</sup> l'individuazione di un responsabile alla verifica della qualità, l'adozione degli strumenti di supporto necessari comprendere e valutare i controlli adeguati, la redazione di un elenco delle criticità e di un piano di rimedi atto a superarle, oltre ad un'annuale attività di valutazione dell'effettiva operatività dei controlli per ogni elemento previsto dallo stesso ISQC 1. In sostanza, secondo il principio internazionale sul controllo della qualità n.1, il soggetto abilitato alla revisione è tenuto ad acquisire la ragionevole certezza circa il rispetto delle norme e dei principi da parte del singolo revisore oltre che all'appropriatezza delle relazioni emesse.

Il principio n. 220, impone al revisore l'adozione di tutti gli strumenti previsti dal disposto introduttivo appena citato o, in alternativa, l'allineamento ai singoli riferimenti normativi nazionali qualora essi siano altrettanto “stringenti”, individuando inoltre le responsabilità da attribuire al team di revisione, al responsabile dell'incarico e, ove previsto, al responsabile del riesame della qualità.

---

<sup>51</sup> Appare evidente come il principio sia rivolto in particolare alle società di revisione, più che al singolo revisore.

In sostanza viene identificato un quadruplice livello di responsabilità: il primo, in seno al soggetto incaricato, riguardante l'adozione di un adeguato sistema di controllo di qualità<sup>52</sup>; il secondo, relativo alla corretta applicazione delle procedure e la corretta valutazione dell'indipendenza, da attribuire al team di revisione; il terzo, facente capo al responsabile dell'incarico, tenuto a garantire la qualità dell'incarico, la conformità del suo svolgimento e l'appropriatezza della relazione finale; il quarto livello, nell'eventualità in cui fosse nominato un responsabile al riesame della qualità, rappresentato dalla valutazione obiettiva dei giudizi significativi del team e da altre verifiche per incarichi di società quotate.

#### **5.4 ISA 230: La documentazione della revisione contabile**

Il principio internazionale n. 230, intitolato “La documentazione della revisione contabile” si occupa degli aspetti legati all'obbligo da parte del revisore della predisposizione dei documenti relativi all'attività di revisione svolta. Esso stabilisce i criteri che devono essere soddisfatti dal soggetto incaricato del controllo contabile affinché venga fornita la prova dell'evidenza degli elementi informativi che abbiano indirizzato la scelta del professionista e il fatto che la sua azione si sia svolta conformemente alle disposizioni dettate dai principi internazionali. Viene inoltre riconosciuta alle evidenze documentali le ulteriori funzioni di strumento ausiliario alla pianificazione stessa della revisione nonché alla sua direzione, supervisione e riesame oltre che di punto di partenza per l'eventuale ispezione da effettuarsi da parte di soggetti terzi.

Il revisore è dunque chiamato a predisporre tempestivamente una documentazione informativa circa il suo operato che presenti un livello di comprensibilità tale da

---

<sup>52</sup> Si rimanda in tal senso alla lettura completa del principio ISQC 1 che, per motivi di chiarezza espositiva, non verrà ricompreso nella presente trattazione.

garantirne l'intelligibilità ad un altro revisore esperto completamente estraneo all'incarico; dovrà dunque essere data documentazione della natura della tempistica e dell'estensione dell'insieme di procedure effettuate, della data finale del loro svolgimento, del soggetto incaricato del riesame e del grado di accuratezza di quest'ultimo. Deve essere data prova delle informazioni raccolte nel corso dell'attività di controllo, di eventuali deroghe a regole pertinenti e contenute all'interno di un principio di revisione, delle fonti di tali dati, della loro natura e della loro tempistica; inoltre, qualora sussistano informazioni incoerenti al giudizio finale emesso, sarà necessario fornire una dettagliata spiegazione circa il loro trattamento.

La documentazione raccolta non potrà essere eliminata o modificata a meno che non sussistano fondati motivi (che dovranno necessariamente essere ampiamente motivati) che potrebbero portare addirittura ad un eventuale riesame: in questo caso il soggetto revisionante dovrà integrare il fascicolo documentale originario con la nuova documentazione inerente le circostanze riscontrate, le nuove procedure svolte, i nuovi elementi probativi acquisiti ed il loro impatto sulla precedente relazione effettuata, nonché i dati relativi al riesame delle nuove prove documentate.

## **5.5 ISA 240: Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio**

Il successivo International Standard on Auditing, il n. 240, integra quanto disposto dai principi numero 315 e 330<sup>53</sup> in materia di errori significativi derivanti da frodi ed include al proprio interno delle linee guida ed altro materiale informativo in cui vengono riportati degli esempi di fattori di rischio di frode, esempi di procedure atte

---

<sup>53</sup> Che verranno brevemente trattati nel corso dei paragrafi successivi.



a minimizzare il rischio di incorrere in errori significativi e di circostanze che ne suggeriscono la possibile sussistenza.

Le frodi, che in quanto tali devono essere caratterizzate da intenzionalità<sup>54</sup>, possono essere suddivise in due tipologie principali: gli errori frutto di una scarsa informativa economico finanziaria<sup>55</sup> e gli errori derivanti da appropriazione indebita<sup>56</sup>. In ambito di responsabilità è necessario distinguere tra quelle che sono attribuibili alla direzione aziendale e quella ricadente sul revisore.

I responsabili della governance sono infatti chiamati alla prevenzione di comportamenti fraudolenti attraverso, ad esempio, la creazione di una cultura aziendale fondata sull'onestà e l'eticità o la messa a punto di un appropriato sistema di controllo interno; il revisore invece deve tutelarsi dalla possibilità di commettere un errore significativo derivante da comportamenti fraudolenti tenendo conto del fatto che, differentemente dagli errori cosiddetti "normali", la frode, a causa dell'intenzionalità che la caratterizza, è connotata da un rischio di individuazione molto elevato che aumenta proporzionalmente all'apicalità del soggetto che perpetra l'irregolarità.

Il soggetto incaricato della revisione è dunque tenuto ad acquisire elementi probativi sufficienti ad identificare il rischio di errori significativi derivanti da frodi e, nel caso, approntare un insieme di procedure atte a fronteggiare adeguatamente le irregolarità individuate o sospette. Il principio in esame, richiamando al contenuto dell'ISA n.200 in materia di scetticismo professionale, impone al revisore di operare un controllo prescindendo dall'esperienza precedentemente acquisita circa l'onestà della direzione dei responsabili dell'impresa revisionata, discutendo collegialmente con gli altri membri del team di revisione relativamente

---

<sup>54</sup> La mancata intenzionalità si tradurrebbe infatti in errori derivanti da imprudenza.

<sup>55</sup> In questo caso ci si trova in presenza di una volontaria disapplicazione dei corretti principi contabili se non di una informativa mistificata, alterata, parzialmente omessa o addirittura, frutto di registrazioni fittizie, occultamenti, omissioni o alterazioni di operazioni contabili.

alle aree di bilancio che potrebbero prestarsi a frodi ed indagando approfonditamente su eventuali situazioni ritenute anomale. Saranno oggetto di controllo diversi ed eterogenei parametri quali, ad esempio, la valutazione del rischio di frode individuata dalla governance stessa, le comunicazioni ai dipendenti ed eventuali relazioni inusuali che possano costituire indice di sintomaticità.

Un'ulteriore importante statuizione dell'ISA 240 è rinvenibile nel fatto che, nell'ambito della comunicazione della strategia di revisione da effettuarsi alla direzione aziendale, il revisore, seppur nell'ambito di una comunicazione adeguata, deve mantenere degli elementi di imprevedibilità in virtù del sopraccitato rischio di occultamento, in modo da rendere meno agevoli le strategie di elusione che potrebbe adottare la governance interessata a perpetrare l'irregolarità.

Tra i "Requirements" previsti risulta inoltre l'ottenimento di attestazioni scritte da parte dell'organo amministrativo della società controllata, in cui venga sancita la propria responsabilità in merito al sistema di controllo interno configurato, oltre al fatto di aver dato comunicazione al revisore dei risultati derivanti dalla propria valutazione del rischio di frode, di eventuali frodi preliminarmente individuate o segnalate da dipendenti, autorità di vigilanza o altri soggetti terzi.

Da ultimo il principio in esame sancisce che, in virtù della rilevanza legale determinata dalla frode, l'obbligo professionale di riservatezza cui è soggetto il revisore debba essere superato: nel caso di società quotate, ad esempio, il soggetto revisionante che abbia riscontrato frodi o atteggiamenti illeciti in materia di bilancio è tenuto ad effettuare una comunicazione per fatti censurabili alla CONSOB ed al Collegio sindacale secondo quanto previsto dall'art.155 c.2 del D.lgs 58/1998.

## 5.6 ISA 250: La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio

Partendo dal presupposto che ogni impresa è soggetta ad un quadro normativo che, disponendo in materia di redazione di bilancio, esercita un'influenza diretta nell'ambito dell'informativa aziendale<sup>57</sup>, viene riconosciuto al revisore il compito di vigilare circa la presenza di errori derivanti dalla non conformità del documento di bilancio all'insieme di disposizioni legislative di riferimento.

Anche in questo caso, come nel principio precedentemente discusso, il soggetto incaricato della revisione sarà assoggettato ad un rischio di individuazione maggiormente elevato per diverse motivazioni: il primo deriva dal fatto che le disposizioni normative possono riguardare - come spesso accade - aspetti operativi che normalmente incidono sull'informativa di bilancio solo in via indiretta e che, dunque, non possono essere rilevati dai normali sistemi informativi interni; secondariamente è possibile che la non conformità derivi da un atteggiamento collusivo o fraudolento inficiando quindi sull'informativa fornita allo stesso revisore che ne risulterà volontariamente mistificata; in ultimo bisogna riconoscere la difficoltà del revisore di individuare un'irregolarità in ambito estraneo alla sua competenza.

Proprio per tale motivo la responsabilità del revisore viene distinta nel caso in cui la fattispecie preveda la violazione diretta di norme relative alla redazione di bilancio ovvero ad altri aspetti operativi che influiscano sul bilancio in maniera indiretta<sup>58</sup>. Nel primo caso il soggetto sarà tenuto ad acquisire elementi probativi

---

<sup>57</sup> Si pensi, ad esempio alle società operanti in settori fortemente regolamentati quali istituti bancari o assicurativi, oppure a quelle soggette a particolari regolamentazioni in ambito operativo.

<sup>58</sup> La traduzione operata dal CNDCEC cita ad esempio eventuali leggi o regolamenti la cui osservanza investa la capacità dell'impresa "di continuare la sua attività, ovvero per evitare sanzioni significative - quali, ad esempio, - l'osservanza dei termini di una licenza di attività, l'osservanza della regolamentazione in materia di solvibilità o in materia ambientale".

sufficienti a convincersi ragionevolmente della conformità al quadro normativo, nel secondo caso, invece, sarà sufficiente il semplice porre in essere di procedure volte a smascherare eventuali irregolarità. Nel caso in cui l'attività di controllo faccia insorgere nel revisore il dubbio circa l'esistenza di non conformità, esse dovranno essere denunciate ai responsabili della governance o, qualora essi stessi siano implicati in tali irregolarità, al livello gerarchico superiore, ammesso che esso esista<sup>59</sup>; in caso contrario il soggetto revisionante dovrà rivolgersi all'acquisizione di un parere legale.

### **5.7 ISA 260: Comunicazione con i responsabili delle attività di governance**

Il principio internazionale n. 260 tratta gli aspetti maggiormente rilevanti che il revisore dovrà tenere in considerazione nella comunicazione con i rappresentanti delle attività di governance aziendale. Egli infatti dovrà primariamente porsi l'obiettivo di chiarire scopo, tempistiche e portata delle procedure che si accingerà ad operare, le responsabilità cui è soggetto, ottenere dalla governance le informazioni rilevanti per tale attività e, successivamente, comunicare loro in modo tempestivo ogni aspetto emergente dai controlli che potrebbe avere una rilevanza circa la formazione dei valori di bilancio e far instaurando una comunicazione quanto più biunivoca e proficua possibile. In particolare il soggetto incaricato della revisione dovrà far capire come il suo obiettivo si limiti ad una valutazione personale del bilancio predisposto dal management e come questa operazione non serva a garantire la deresponsabilizzazione di quest'ultimo.

La comunicazione si sostanzierà quindi nella comunicazione dello stato di avanzamento del lavoro e nell'indicazione delle difficoltà incontrate nel corso del

---

<sup>59</sup> Ovviamente, qualora le irregolarità siano ritenute particolarmente pregiudizievoli dal revisore, egli dovrà provvedere ad allertare autorità di vigilanza esterne.

suo svolgimento, nella comunicazione di eventuali attestazioni scritte ricevute, nell'indicazione di personali punti di vista circa dati qualitativi e, nel caso, nella spiegazione delle motivazioni che hanno spinto il revisore a considerare un determinato trattamento contabile come il non maggiormente appropriato alle circostanze piuttosto che, genericamente, in altre informazioni ritenute rilevanti. La modalità attraverso cui operare tale comunicazione è da stabilirsi a discrezione del revisore<sup>60</sup>, che ne valuterà la forma maggiormente adeguata, fermo restando la necessità per questi di mantenere prova documentale di tali comunicazioni siano esse scritte ovvero orali.

Il principio sancisce inoltre come debba essere cura del revisore valutare la corretta implementazione del sistema di comunicazione a due vie tra lui e i rappresentanti della governance e, in caso contrario, valutarne eventuali effetti nocivi sull'informativa, sul rischio di errore, sull'adeguatezza ad ottenere evidenze adeguate e significative onde optare per il suo eventuale "upgrade".

#### **5.8 ISA 265: Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione**

Il principio seguente, il numero 265 è da intendersi strettamente correlato al precedente trattando, infatti, della "Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione". L'obiettivo attribuito al revisore è quello di informare adeguatamente i rappresentanti della governance e del management circa eventuali carenze del sistema di controllo interno individuate nel corso dell'attività di revisione da parte del professionista incaricato.

---

<sup>60</sup> È fatta espressa previsione della forma scritta per le comunicazioni riguardanti "fatti significativi".

L'azione informativa potrà estrinsecarsi, come visto per il principio appena trattato, nella forma ritenuta propria dal revisore e dovrà riguardare non già tutte le “falle” individuate bensì solo quelle che, in base al suo giudizio qualificato, sono da considerarsi sufficientemente importanti; inoltre, per quelle “debolezze” ritenute significative deve essere obbligatoriamente adottata la forma scritta. Tale comunicazione dovrà contenere una descrizione dei potenziali effetti derivanti dalla carenza individuata nonché una descrizione chiara e precisa che consenta ai responsabili dell'attività di governance di capire inequivocabilmente il contesto della comunicazione.

L'ISA 265 statuisce altresì che, qualora il management sia ritenuto non appropriato (a causa, ad esempio, di scarsa competenza piuttosto che di dubbia integrità), la comunicazione di eventuali debolezze del sistema di controllo interno debba essere inoltrata direttamente ai rappresentanti della società.

## 6. Individuazione e risposta ai rischi individuati

---

**SOMMARIO** **6.1** ISA 300: Pianificazione della revisione contabile di bilancio \* **6.2** ISA 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera \* **6.3** ISA 320: Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile \* **6.4** ISA 330: Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati \* **6.5** ISA 402: Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi \* **6.6** ISA 450: Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile

### 6.1 ISA 300: Pianificazione della revisione contabile di bilancio

Questo principio si occupa di definire la responsabilità del professionista incaricato che si appresti alla pianificazione di una revisione del bilancio. L'introduzione del principio stesso specifica come questo vada considerato solo nel caso in cui l'incarico assegnato al revisore si riferisca ad un'attività ricorrente rimandando, nel caso del primo incarico, a fonti diverse e specifiche.

Una corretta ed attenta pianificazione, infatti, costituisce il primo strumento a disposizione del soggetto revisionante aiutandolo a focalizzare le aree più "critiche" della revisione identificandone fin dall'inizio le problematiche e consentendo al

responsabile di “costruire” l’eventuale team<sup>61</sup> di revisione a seconda delle competenze richieste dallo specifico incarico. Il revisore è dunque chiamato a progettare la propria attività affinché il suo operato possa essere il più efficace possibile.

Il revisore dovrà preliminarmente assicurarsi del rispetto dei principi internazionali n. 210 e 220 in materia di comprensione dell’incarico e rispetto dei canoni etici di riferimento procedendo quindi alla definizione della portata dell’attività, le sue tempistiche, le linee guida, i rischi e gli obiettivi. Ovviamente, qualora nell’espletamento delle procedure il revisore si accorga di aver “deviato” da ciò che originariamente era stato progettato, egli dovrà riesaminare la propria pianificazione e documentarne le eventuali modifiche. La pianificazione non deve essere infatti intesa come procedura preliminare e definitiva, ma bensì apprezzata nella sua veste di strumento ausiliario che garantisca l’efficacia dell’intera revisione e, in quanto tale, processo continuo ed iterativo che accompagna la revisione nel proprio intero dipanarsi. Proprio in virtù di questa sua funzione il principio statuisce la necessità che essa sia stabilita dal soggetto responsabile di concerto con gli eventuali elementi chiave del team di revisione oltre a riconosce al revisore la possibilità di concordare con il management alcuni elementi inerenti la pianificazione<sup>62</sup>.

Da ultimo, l’ISA n. 300 introduce degli aspetti da considerare nel caso in cui ci si trovi di fronte al primo incarico assegnato da una determinata impresa. Ciò non implica che finalità ed obiettivi vadano distinti a seconda che si tratti di primo incarico piuttosto che di incarico ricorrente; tuttavia, è necessario subordinare l’intera pianificazione alla sostanziale “estraneità” del revisore. Quest’ultimo dovrà

---

<sup>61</sup> I cui membri chiave saranno chiamati, secondo quanto stabilito espressamente dal principio alla sezione “regole”, ad operare attivamente nella pianificazione.

<sup>62</sup> Giova forse ricordare però, ed a tal fine si rimanda alla trattazione dell’ISA n. 240, come il coinvolgimento della direzione aziendale debba essere non totale onde non rendere l’intera revisione eccessivamente prevedibile.



dunque pensare di poter estendere la propria attività di pianificazione onde acquisire la maggior conoscenza possibile dell'impresa da revisionare contattando, ad esempio, il "vecchio" responsabile alla revisione per chiederne le carte di lavoro, piuttosto che facendosi assistere da un collega più esperto oppure verificando personalmente ex-novo l'appropriatezza dei saldi di apertura.

## **6.2 ISA 315: L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera**

Secondo questo principio il soggetto revisore è responsabile dell'individuazione e della valutazione del rischio che il bilancio sia gravato di errori significativi, siano essi conseguenza di comportamenti fraudolenti, dolosi o colposi. Egli sarà dunque chiamato ad una conoscenza dell'impresa, del contesto in cui opera, della struttura societaria e del sistema di controllo interno più profonda ed accurata possibile, che costituisca da un lato la base su cui fondare la propria attività valutativa e, dall'altro, il punto di partenza delle risposte che è tenuto ad attuare a fronte dei rischi individuati.

Il revisore dovrà quindi svolgere ispezioni, analisi comparative ed interrogare il personale aziendale che possa fornire indicazioni utili per la valutazione del rischio di errore significativo. Qualora l'attività fosse stata già effettuata in passato, sarà necessario anche stabilire se le informazioni precedentemente ricavate siano tuttora affidabili, veritiere ed utilizzabili. Dovrà essere altresì verificato, se esiste, il processo di valutazione del rischio messo in atto dalla stessa impresa in modo che, qualora venga ritenuto incompleto o sussistano "falle" nella sua strutturazione, il revisore possa avvisare la direzione aziendale affinché si provveda alla sua implementazione. Qualora invece tale processo interno non esistesse, sarà l'incaricato alla revisione a valutare se si tratti di una carenza significativa o meno. La comprensione dovrà però estendersi, secondo le raccomandazioni fornite dal

principio in esame, non solo al processo interno di valutazione del rischio, bensì a tutti i processi di gestione e le modalità di attribuzione di ruoli e responsabilità legati all'informativa finanziaria e, più in generale, di bilancio<sup>63</sup>. Nel caso in cui la società disponga inoltre di sistema di revisione interno, esso dovrà essere valutato parimenti dal revisore che ne analizzerà la natura delle responsabilità ad esso demandate, il sistema informativo di supporto e le ragioni per cui esso sia ritenuto attendibile dalla redazione.

Il soggetto controllante dovrà dunque, terminata la parte ispettiva del suo operato, esprimersi circa il rischio di errori sia a livello di bilancio che di asserzioni<sup>64</sup>, la possibilità che si verifichino e, soprattutto, che essi si presentino o meno come significativi. Qualora la risposta fosse positiva, sarà necessario acquisire conoscenza anche dei sistemi di controllo aziendali attivati per le aree ritenute, dal revisore, “a rischio”. Anche in questo caso emerge la dimensione dinamica del processo di valutazione del rischio che, qualora nel corso del proseguo dell'attività di revisione, dovesse arricchirsi di nuovi elementi probativi, dovrà mutare ed implementarsi per adattarsi ai nuovi presupposti valutativi.

Appare evidente come la complessità aziendale sia proporzionalmente legata allo “sforzo conoscitivo” richiesto al responsabile della revisione facendo quindi emergere l'importanza dell'intero team di revisione. I fattori da valutare sono infatti molteplici e spaziano, come indicato dallo stesso standard considerato, dalle valutazioni ambientali ai rapporti con fornitori e clienti passando per il grado di sviluppo tecnologico. Per le realtà più grandi, dunque, il processo conoscitivo si

---

<sup>63</sup> Resta ferma la considerazione secondo cui sta alla sensibilità del revisore decidere cosa possa essere rilevante o meno e, conseguentemente di quali processi sarà chiamato ad acquisire specifica conoscenza.

<sup>64</sup> Descritte, alla sezione “definizioni” dell'ISA. 315, come “Attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi”.

presenta tanto imponente e frammentato da rendere necessario, per meglio comprendere le eventuali interazioni tra processi, l'utilizzo di un processo di delega. Sarà quindi il responsabile della revisione ad identificare il team più idoneo alla comprensione dei processi ed alla valutazione del rischio dell'azienda da revisionare.

### **6.3 ISA 320: Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile**

Il focus del presente principio è costituito dalla responsabilità attribuita al revisore circa l'applicazione della nozione di significatività nel corso della pianificazione e dello svolgimento dell'attività di revisione del bilancio, demandando all'ISA n. 450 gli aspetti relativi alla valutazione degli effetti di eventuali errori presenti sul bilancio e non corretti.

Il problema si pone in particolare laddove non vengano previsti legislativamente dei limiti per valutare la significatività di un errore, demandando dunque al revisore la valutazione della significatività ai fini della revisione contabile. In tale ultimo caso egli dovrà considerare come significativi solo quegli errori che “considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio”<sup>65</sup>, pur alla luce della considerazione per cui il giudizio verrà influenzato dalle circostanze contingenti, da eventuali interazioni tra diversi errori e, comunque, tenendo conto delle esigenze collettive, al netto di eventuali punti di vista o necessità individuali.

---

<sup>65</sup> Tratto da ISA n. 320, *Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile*, traduzione a cura della Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ovviamente, pur nell'adeguarsi alle disposizioni fornite dallo standard internazionale, la percezione della valenza informativa per i fruitori del bilancio rappresenta una questione di giudizio professionale e richiede dunque che gli utilizzatori stessi siano consapevoli, oltre che dell'andamento aziendale e della necessità di esaminare diligentemente l'informativa aziendale, dell'esistenza di incertezze di stime, di rischi intrinseci e del funzionamento di questi livelli di significatività.

Nella documentazione fornita dal revisore, dunque, egli dovrà infatti far figurare sia il livello di significatività attribuibile al bilancio che quello attribuibile eventualmente a particolari classi di operazioni, nonché il livello di significatività operativo per la revisione. Anche in questo caso viene concessa al revisore la possibilità di rivedere, nel proseguo delle operazioni, le stime fornite ai valori originariamente stabiliti; anche in questo caso le variazioni e le motivazioni che ne sono alla base vanno inclusi, secondo quanto stabilito dal principio, all'interno della documentazione prodotta dal responsabile alla revisione.

#### **6.4 ISA 330: Le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati**

Con questo principio l'autorità regolamentatrice si propone di identificare la responsabilità del revisore in relazione alle risposte attivate per contrastare i rischi di errori significativi da egli stesso individuati e valutati. Infatti, le operazioni di pianificazione e di valutazione dei rischi precedentemente descritte, sono finalizzate proprio a consentire al revisore di adottare le contromisure adatte a non cadere nel rischio di revisione.

Tali contromisure, denominate procedure di revisione, dovranno essere commisurate ai rischi di errore significativo individuati ed adattati ad essi per quanto concerne la natura, le tempistiche e la portata. Esse saranno dunque definite in stretta relazione al rischio intrinseco ed al rischio di controllo individuati dal

responsabile della revisione e saranno più “invasive” qualora il contenuto probatorio dovesse essere maggiore.

La distinzione fondamentale proposta dallo standard in esame inerentemente alle “definizioni” è quella tra procedure di validità e procedure di conformità: le prime rappresentano una procedura di revisione mirata ad individuare errori significativi a livello di asserzioni; le seconde, invece, si pongono l’obiettivo di valutare l’efficacia operativa del sistema di controlli al fine dell’effettiva prevenzione nella commissione di errori significativi.

Le procedure di conformità si renderanno necessarie ogni qual volta il revisore ritenga di dover verificare l’attendibilità dei controlli pertinenti e saranno svolte congiuntamente ad altre procedure di revisione in un procedimento di verifica che potremmo definire “a catena”: il principio statuisce infatti esplicitamente che qualora i controlli da verificare siano diretta conseguenza di precedenti controlli, questi ultimi dovranno essere a loro volta sottoposti a verifica.

Le procedure di validità, invece, non sono legate all’identificazione ed alla valutazione del rischio e dovranno essere svolte per ogni singola e significativa classe di operazioni, saldo contabile ed informativa. Esse riguarderanno quindi diversi ambiti come la chiusura di bilancio (ove rientrerà, ad esempio, l’attività di riconciliazione delle diverse scritture contabili) o la risposta ai rischi significativi individuati e identificano il punto di partenza dell’attività del responsabile della revisione. Qualora esse siano effettuate in data intermedia, infatti, quest’ultimo sarà chiamato a coprire solo il periodo rimanente, fermo restando la necessità, qualora emergano errori non precedentemente individuati, di decidere se modificare la valutazione del rischio ed ampliare la tempistica e la portata delle procedure di validità stesse.

## **6.5 ISA 402: Considerazioni sulla revisione contabile di un'impresa che esternalizza attività avvalendosi di fornitori di servizi**

L'obiettivo individuato dal presente standard internazionale è quello di definire la responsabilità del revisore nell'ottenimento di sufficienti ed adeguati elementi probatori per verificare l'attendibilità delle informazioni fornite da un'impresa che abbia deciso di esternalizzare parte delle proprie attività ricorrendo ad organizzazioni terze fornitrici di servizi. Questo processo di esternalizzazione infatti, potrebbe essere legato alla sostituzione di intere unità o funzioni dell'azienda madre da parte della cosiddetta "Service Organization", da qui la necessità di indagare su quei processi che finiscono di fatto con l'emanciparsi dal controllo diretto dell'impresa revisionata<sup>66</sup>.

Il revisore sarà dunque chiamato a comprendere la natura e la significatività dei processi esternalizzati nonché il loro impatto sui sistemi di controllo interni. Sarà dunque possibile identificare e valutare il rischio che il bilancio sia gravato di errori significativi, così da poter definire e mettere in atto un insieme di procedure di revisione idonee a contrastare tale rischio.

Qualora il responsabile della revisione non riuscisse ad avere una comprensione sufficiente in materia a seguito del confronto diretto con la società revisionata, dovrà ricorrere, ad esempio, all'adozione del report Type 1 o Type 2<sup>67</sup>, alla richiesta di informazioni maggiormente dettagliate da parte della service organization piuttosto che allo svolgimento di specifiche procedure all'interno di essa. Inoltre, qualora la valutazione del rischio includa l'aspettativa di funzionamento di specifici

---

<sup>66</sup> Si ricorda come i processi interessati siano unicamente quelli che potrebbero avere ripercussioni rilevanti sulla produzione dell'informativa diramata dall'impresa.

<sup>67</sup> Come spiegato alla sezione "definizioni" con "report Type1" ci si riferisce alla relazione sulla descrizione e sul disegno dei controlli della service organization mentre con il termine "report Type 2" si indica la relazione inerente l'effettiva operatività dei controlli effettuati all'interno della società esterna.

controlli interni a cura della società esterna, il revisore sarà chiamato, secondo espressa previsione del principio in esame, a verificare l'effettiva operatività di tali controlli<sup>68</sup>. Ciò potrà avvenire tramite l'ottenimento del report Type 2, l'attuazione "in loco" di test sui controlli oppure tramite il supporto offerto dal lavoro svolto da un altro revisore.

Da ultimo, il principio raccomanda l'adozione di specifiche interviste presso la società cliente qualora da parte della service organization siano stati sollevati dubbi o insinuazioni circa presunte frodi o disallineamento ai regolamenti tali da poter generare riserve circa l'attendibilità del bilancio.

## **6.6 ISA 450: Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile**

Il presente principio, da leggersi congiuntamente agli ISAs n.200, 320 e 700, tratta appunto della responsabilità del revisore nella valutazione degli errori individuati e circa gli effetti di errori di bilancio non corretti.

Per errore si intende, secondo la testuale descrizione fornita alla sezione "definizioni", "una differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non intenzionali ovvero da frodi".

---

<sup>68</sup> Si tratta, di fatto, della medesima statuizione operata nell'ISA 330 in materia di procedure di conformità. Appare quindi evidente la volontà di mantenere inalterata la responsabilità del revisore sulla verifica dell'efficacia operativa dei controlli interni, siano essi svolti direttamente in seno alla società piuttosto che esternalizzati.

Al revisore si chiede di identificare e comunicare alla direzione aziendale tutti gli errori rinvenuti nel corso dell'attività di revisione, a patto che non si tratti di errori assolutamente trascurabili, affinché essa possa provvedere a rettificarli e correggerli. Inoltre, qualora la presenza di errori lasci trasparire la possibilità che ne esistano altri non identificati e che, in aggregato, potrebbero avvicinarsi alla soglia di significatività<sup>69</sup>, il soggetto responsabile dovrà valutare un'eventuale rivisitazione della strategia di revisione.

Successivamente dovranno essere svolte ulteriori procedure di revisione per verificare l'eventuale permanenza di errori non corretti e, qualora ne fosse riscontrata la presenza, ne dovrà essere valutata cumulativamente la significatività. Prima di valutarne l'effetto sarà necessario però, per il revisore, considerare l'ipotesi di mantenere o mutare la significatività precedentemente considerata. Questi errori non corretti, unitamente al loro eventuale effetto sul giudizio espresso dal revisore, dovranno essere comunicati all'apposito organo di governance che, qualora dovesse ritenerli non significativi, dovrà rilasciare apposita attestazione scritta al revisore contenente, secondo la previsione fornita dallo standard n. 580, una lista di tali errori.

L'ISA 450 stabilisce inoltre, alla sezione "Linee guida ed altro materiale informativo", un'importante distinzione tra le diverse tipologie di errore. Da un lato identifica le differenze intercorrenti tra errori oggettivi, sui quali non possono sussistere dubbi, errori soggettivi, costituiti da differenze su stime e valutazioni, ed errori proiettati, derivanti da stime fondate su di un'analisi campionaria, dall'altro esplica la differenza intercorrente tra errore chiaramente trascurabile ed errore non significativo. Viene infatti specificato che relativamente ai primi può essere stabilita una soglia da parte del revisore che deve essere ben al di sotto di quella di significatività. Proprio in virtù della irrisorietà della soglia individuata, gli errori chiaramente trascurabili, a differenza di quelli significativi, possono essere

---

<sup>69</sup> Si rimanda, a tal proposito, alla trattazione dell'ISA 320.



totalmente ignorati dal revisore, che sarà esonerato anche dal considerarli cumulativamente ad altri errori.

## 7. Audit evidenze

---

**SOMMARIO**    **7.1** ISA 500: Elementi probativi \* **7.2** ISA 501: Elementi probativi – considerazioni specifiche su determinate voci \* **7.3** ISA 505: Conferme esterne \* **7.4** ISA 510: Primi incarichi di revisione contabile - saldi di apertura \* **7.5** ISA 520: Procedure di analisi comparativa \* **7.6** ISA 530: Campionamento di revisione \* **7.7** ISA 540: Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa \* **7.8** ISA 550: Parti correlate \* **7.9** ISA 560: Eventi successivi \* **7.10** ISA 570: Continuità aziendale \* **7.11** ISA 580: Attestazioni scritte

### 7.1 ISA 500: Elementi probativi

Il principio internazionale in esame si pone l'obiettivo di precisare cosa possa intendersi come elemento probativo trattando altresì della responsabilità attribuita al soggetto incaricato della revisione circa l'acquisizione di evidenze sufficienti alla formazione di un ragionevole giudizio. Il principio, che si affianca ad altri standard internazionali in materia di revisione ed elementi probatori<sup>70</sup>, deve essere applicato a tutte le evidenze raccolte nel corso dell'attività revisoria.

L'ISA 500 richiede al soggetto responsabile della revisione di considerare, nello svolgimento delle procedure di revisione, l'attendibilità e la rispondenza delle

---

<sup>70</sup> Il principio rimanda testualmente agli ISAs n. 501, 520, 570.

informazioni utilizzate come evidenze; questo comporta che, qualora le evidenze derivassero dall'utilizzo del lavoro svolto da un esperto nominato dalla direzione, il revisore dovrà, oltre ad acquisire una conoscenza approfondita di tale lavoro, verificare anche il grado di preparazione dell'esperto in questione.

Nel caso in cui si trovasse di fronte ad elementi probativi tra loro incoerenti o di dubbia attendibilità, il revisore sarà chiamato ad adottare delle modifiche alle procedure precedentemente indicate onde dirimere tali problemi.

Un'importante concetto trattato dal principio in esame è quello relativo alla selezione nell'acquisizione di elementi probativi. Viene infatti riconosciuta al revisore la possibilità di stabilire le voci da sottoporre a verifica secondo un triplice criterio: selezione di tutte le voci, selezione di voci specifiche o campionamento di revisione. Il soggetto può decidere di utilizzare uno di questi metodi oppure una loro combinazione a seconda delle circostanze rinvenibili nella specifica situazione. Ad esempio la selezione universale delle voci è ritenuta possibile solo nel caso in cui il loro numero globale sia esiguo, quando la correlazione tra di esse sia tanto elevata da rendere conveniente l'esame della totalità delle voci oppure quando il rischio di significatività sia troppo elevato per potersi affidare ad altri metodi. Qualora poi esistessero delle voci di importanza spropositatamente maggiore rispetto alle altre, sarà sufficiente concentrare su di esse la propria attenzione poiché eventuali errori inerenti alle altre voci risulterebbero globalmente non significativi. Allo stesso modo potranno essere selezionate solo le voci particolarmente soggette a rischio, quelle superiori ad un determinato importo oppure quelle dotate di alto contenuto informativo. Il terzo criterio, il campionamento di revisione, ha un'importanza tale da meritare una specifica trattazione a cura del principio internazionale n.530<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> Si rimanda quindi la trattazione al paragrafo 7.6.

## 7.2 ISA 501: Elementi probativi – considerazioni specifiche su determinate voci

Questo principio costituisce una sorta di estensione di quello precedentemente osservato e tratta, nello specifico, delle responsabilità attribuite al revisore nella verifica delle evidenze inerenti alle rimanenze di magazzino, alle informazioni sui settori di attività aziendali ed ai contenziosi e cause legali nelle quali è coinvolta la società revisionata.

Relativamente alle rimanenze, il principio n. 501 stabilisce che, qualora esse siano significative, il revisore dovrà acquisire elementi probativi appropriati sulla loro effettiva presenza e valutazione attraverso la verifica fisica delle rimanenze e lo svolgimento di procedure ispettive sulle registrazioni effettuati dalla direzione aziendale, onde individuare eventuali anomalie. Qualora il revisore fosse poi impossibilitato a svolgere personalmente una verifica fisica a causa di circostanze contingenti o materiali, egli dovrà provvedere nel primo caso ad effettuare la conta fisica in altra data e sottoporre a revisione le operazioni di registrazione seguenti mentre, nel caso di impossibilità materiale, egli dovrà invece segnalare la situazione all'interno della relazione di revisione. L'ultimo requirement in materia di rimanenze finali riguarda il caso delle scorte di magazzino detenute presso terzi: in tal caso il revisore dovrà richiedere una conferma scritta al soggetto terzo circa la quantità e le condizioni delle rimanenze oppure effettuare personalmente una verifica fisica unita alle procedure di verifica sulle registrazioni.

Il secondo ambito di attenzione è quello legato ad eventuali contenziosi o contestazioni in essere: se il soggetto incaricato della revisione, dopo aver definito e svolto le procedure finalizzate alla loro individuazione, dovesse identificare un rischio di errore significativo oppure si convincesse della possibilità futura di altri contenziosi significativi, dovrà confrontarsi con il legale esterno della società, attraverso una lettera di informazioni<sup>72</sup>, il quale dovrà collaborare con il revisore

---

<sup>72</sup> La presente deve essere predisposta dalla direzione aziendale e spedita dal revisore.

stesso per valutare possibili implicazioni economiche, patrimoniali e finanziarie delle pendenze legali individuate o presunte. Qualora la direzione aziendale non concedesse al revisore la possibilità di questo confronto con il legale ovvero quest'ultimo si rifiuti di collaborare, o nel caso in cui non fosse possibile mettere ricavare sufficienti elementi probativi, il revisore dovrà rilevare il fatto all'interno della certificazione finale.

In ultima analisi, il revisore è chiamato a produrre evidenze sufficienti circa i settori di attività dell'impresa, con particolare riferimento alla corrispondenza tra informativa effettivamente fornita ed obblighi legali inerenti. Il soggetto incaricato dovrà dunque verificare la rispondenza tra l'informativa legislativamente richiesta e quella fornita, verificando l'appropriatezza di quest'ultima ed adottando appropriate procedure di analisi comparativa.

### **7.3 ISA 505: Conferme esterne**

Il principio ISA 505 tratta del ricorso, da parte del soggetto revisionante, a certificazioni esterne in conformità alle regole individuate dai principi internazionali n. 330 e n. 500<sup>73</sup>.

Lo scopo dello standard in esame è quello di aiutare il revisore nell'utilizzo di certificazioni esterne attribuendo ad esse diversi gradi di attendibilità a seconda della loro natura e fonte di provenienza. Nello specifico, gli elementi probativi saranno maggiormente attendibili se provenienti da soggetti esterni piuttosto che interni all'impresa, se ricavati direttamente dal revisore piuttosto che acquisiti indirettamente o addirittura desunti e se acquisiti in forma documentale piuttosto che attraverso mere asserzioni.

---

<sup>73</sup> Non vi rientrano le indagini in materia di contenziosi, trattate all'interno dell'ISA n. 501 ed approfondite nel precedente paragrafo.

Le richieste di conferma, definite testualmente come “elemento probativo acquisito come una risposta diretta in forma scritta al revisore da parte di un soggetto terzo (il soggetto circolarizzato)” possono avere una valenza positiva o negativa<sup>74</sup> e sono lo strumento attribuito al revisore per ricorrere al parere documentale di altri soggetti. Egli deciderà infatti il contenuto informativo da richiedere, selezionerà all’uopo il soggetto circolarizzato e si preoccuperà di inviarle, sollecitarle se necessario e fare in modo che le risposte gli siano inviate direttamente. Nel caso in cui la società si rifiutasse di condiscendere all’invio di richieste di conferma, il revisore sarà tenuto a svolgere indagini sulle motivazioni di tale rifiuto, valutare le sue possibili implicazioni e svolgere procedure alternative al fine di acquisire i necessari elementi probatori. Nel caso in cui il revisore si convinca dell’irragionevolezza di tale opposizione, dovrà segnalare l’accaduto ai responsabili della governance e, in caso, rilevare l’accaduto all’interno della relazione.

Nel caso in cui riesca a richiedere le informazioni desiderate, il revisore dovrà quindi valutare l’attendibilità delle risposte eventualmente fornite e la possibilità di affidarsi ad ulteriori elementi probativi mentre, qualora non dovesse ottenere alcuna risposta dal soggetto circolarizzato, sarà obbligato a porre in atto nuove procedure finalizzate all’acquisizione degli elementi probativi necessari. Inoltre, nel caso di eccezioni, (cioè nell’eventualità che sussistessero differenze tra le informazioni richieste e le risposte ottenute), il revisore dovrà esprimersi circa la possibilità di errori che potrebbero derivarne.

La conferma negativa, proprio a causa della non cogenza della risposta è da considerarsi, da un punto di vista probatorio, meno indicativa delle conferme positive. Di conseguenza il loro recepimento dovrà essere supportato da altre procedure di validità a meno che il revisore valuti ridotto il rischio di errore

---

<sup>74</sup> Nel primo caso il soggetto circolarizzato è chiamato a rispondere indicando eventuale accordo o disaccordo con le informazioni richieste mentre, nel caso di conferma negativa, egli è chiamato a esprimersi solo in caso di disaccordo con quanto richiesto dal revisore.

significativo, la popolazione di voci interessate dalla risposta negativa preveda un numero elevato di saldi omogenei e di valore esiguo, che la percentuale di eccezioni attese sia bassa e che il revisore non sia a conoscenza di specifiche motivazioni che potrebbero convincere i soggetti cartolarizzati ad ignorare la richiesta.

#### **7.4 ISA 510: Primi incarichi di revisione contabile - saldi di apertura**

I saldi di apertura non costituiscono una mera rappresentazione degli importi del bilancio di esercizio ma contengono preziose informazioni circa le attività, le passività e gli impegni assunti da un'impresa. A tutela di tale contenuto informativo il revisore dovrà acquisire evidenze sufficienti a verificare che non sussistano errori tali da compromettere la significatività delle poste dell'esercizio corrente e che nella determinazione di tali saldi si sia fatto ricorso ai corretti principi contabili.

L'attività del revisore dovrà quindi avere inizio dalla lettura del fascicolo di bilancio più recente e, se presente, della relazione del revisore precedente. Dovrà quindi ricercare elementi probativi sufficienti a convincersi circa l'assenza di errori significativi gravanti sui saldi iniziali verificando il pieno recepimento dei principi contabili previsti, valutando la correttezza dell'eventuale lavoro svolto da altro revisore ovvero attraverso lo svolgimento di procedure specifiche.

Qualora da tale analisi il revisore desumesse la presenza di errori nei saldi di apertura, dovrà valutarne l'impatto sul bilancio dell'esercizio in corso e, qualora superasse la soglia di significatività, deve provvedere ad avvisare prontamente i livelli direzionali competenti.

Invece, nel caso in cui il soggetto responsabile della revisione, al termine dello svolgimento delle procedure pianificate, non abbia acquisito evidenze sufficienti circa la correttezza dei saldi iniziali dovrà esprimersi attraverso un giudizio con rilievo o, nei casi più gravi, dovrà dichiarare l'impossibilità di emettere il proprio giudizio. Diversi i casi in cui il revisore giungesse alla conclusione di un'errata

applicazione dei principi contabili o della presenza di errori gravi all'interno dei saldi d'apertura: in tal caso, come previsto dall'ISA 705, sarà necessario l'emissione di un giudizio negativo. L'ultimo caso disciplinato dal principio in esame è quello relativo all'emissione, da parte del precedente revisore, di un giudizio con modifiche: qualora le cause che avessero condotto a tale giudizio fossero ancora in essere, il nuovo revisore potrà esprimere a sua volta un giudizio con modifica.

### **7.5 ISA 520: Procedure di analisi comparativa**

Nel presente principio viene concessa, in materia di analisi comparativa, una duplice possibilità al soggetto incaricato della revisione: da un lato viene infatti attribuita facoltà a quest'ultimo di utilizzare tale strumento alla stregua di procedure di validità, dall'altro viene trattato l'utilizzo dell'analisi comparativa al termine del processo di revisione al fine di aiutare il revisore nella formazione del proprio giudizio finale.

Per procedure di analisi comparativa si vuole intendere l'analisi delle possibili relazioni intercorrenti tra dati di natura non necessariamente omogenea, finalizzate alla valutazione dell'informazione finanziaria. Esse possono consistere in confronti con valori corrispondenti registrati in precedenti esercizi, comparazioni dei dati di bilancio con le stime aziendali o con i dati di settore, relazioni tra informazioni finanziarie e gestionali (ad esempio, il rapporto tra l'ammontare del costo del lavoro ed il numero di personale impiegato). Tali procedure inoltre possono essere svolte secondo diverse modalità: dal semplice confronto fino all'utilizzo di avanzati strumenti statistici e previsionali.

Nell'utilizzarle come procedure di validità, il revisore dovrà assicurarsi della loro idoneità ai fini preposti nonché dell'attendibilità dei dati utilizzati e delle fonti che li hanno prodotti. Egli dovrà stabilire un valore atteso per ciascuno dei parametri



considerati, analizzare lo scostamento tra il dato atteso e quello effettivamente registrato e cercare di stabilire se l'eventuale scostamento possa essere accettabile o costituisca un indizio di errore significativo.

Successivamente, all'approssimarsi della fine del proprio operato, il revisore dovrà giudicare se il bilancio esaminato sia coerente alla propria comprensione dell'impresa. Nel caso in cui vengano rinvenute fluttuazioni o relazioni ritenute non coerenti tra loro o scostamenti significativi dai valori attesi, il revisore dovrà porre in essere ulteriori procedure di revisione supportate, se necessario, dallo svolgimento di appropriate procedure ispettive presso la direzione aziendale.

## 7.6 ISA 530: Campionamento di revisione

Come anticipato<sup>75</sup> il revisore, nella ricerca delle necessarie evidenze probatorie, può adottare, tra gli altri, il metodo del “campionamento di revisione”<sup>76</sup>, definito dal principio in esame come “l'applicazione delle procedure di revisione su una percentuale inferiore al 100% degli elementi che costituiscono una popolazione rilevante ai fini della revisione contabile, in modo che tutte le unità di campionamento abbiano una possibilità di essere selezionate così da fornire al revisore elementi ragionevoli in base ai quali trarre le proprie conclusioni sull'intera popolazione”<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> Nell'ambito della presentazione dei diversi criteri adottabili dal revisore nell'analisi degli elementi probativi, trattati al par. 7.1.

<sup>76</sup> Definito, da qui in avanti, semplicemente come “campionamento”.

<sup>77</sup> Tratto da ISA n. 530, *Campionamento di revisione*, traduzione a cura della Commissione Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il revisore, nell'affidarsi a tale metodologia dovrà sincerarsi di definire un campione in funzione dello scopo della procedura di revisione e delle caratteristiche della popolazione in modo da rendere minimo il rischio di campionamento<sup>78</sup>. Poiché lo scopo ultimo del campionamento è rappresentato dalla possibilità di ricavare le evidenze necessarie, il revisore, nella sua definizione, dovrà selezionare gli elementi in funzione della specifica informativa e delle procedure cui andranno sottoposti. Una condizione necessaria, dunque, è la chiara comprensione da parte del soggetto controllante delle caratteristiche del campione, di cosa costituisca una deviazione e di come queste possono proiettarsi sull'interezza della popolazione. Relativamente alla dimensione del campione, invece, si lascia spazio alla discrezionalità del revisore: minore è il rischio che il revisore è disposto a correre, maggiore dovrà essere la sua dimensione. Nella selezione vera e propria poi, si possono distinguere due metodi: il metodo statistico e quello non statistico. Nel primo caso ogni unità di campionamento della popolazione dovrà avere la medesima possibilità di essere selezionata, nel secondo verrà individuata dal revisore sulla base del proprio giudizio professionale.

Dopo esser stata selezionata, ogni unità dovrà essere assoggettata alle procedure necessarie allo scopo; qualora ciò non fosse possibile, bisognerà individuare un elemento sostitutivo. Nel caso l'analisi del campione evidenzi delle deviazioni o degli errori, il revisore dovrà valutarne la natura: nel caso in cui, infatti, gli errori riscontrati manifestino caratteristiche tra loro comuni, il revisore potrebbe decidere di approfondire la propria analisi individuando tutti gli elementi della popolazione di campionamento che presentano simili caratteristiche ed operare su di essi nuove procedure di revisione. Bisogna inoltre considerare la possibilità che tali errori siano intenzionali e quindi indicativi di una possibile frode in atto.

---

<sup>78</sup> Il rischio di campionamento è rappresentato dalla possibilità che il giudizio del revisore a seguito del campionamento sia significativamente diverso da quello che avrebbe espresso qualora si fosse affidato all'analisi del 100% della popolazione.

Una volta terminate le procedure, individuati gli errori ed indagata la loro natura, il revisore sarà chiamato a proiettare tutti gli errori sull'interezza della popolazione<sup>79</sup> al fine di valutarne la significatività. In quest'ultimo step, il responsabile della revisione potrebbe anche decidere di non considerare ai fini della proiezione tutto ciò che ha considerato come mera anomalia; tuttavia bisogna considerare come un numero elevato di anomalie non corrette possa riverberarsi in modo significativo sull'esito finale del giudizio.

### **7.7 ISA 540: Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa**

Il principio in esame tratta della responsabilità attribuita al revisore nella valutazione delle stime contabili, cioè di quelle voci il cui valore, a causa della loro intrinseca natura, non può essere quantificato con precisione ma solo previsionalmente stimato sulla base di informazioni più o meno attendibili. La stima assume pertanto un grado di incertezza variabile e suscettibile di ingerenze, volontarie o meno, da parte della direzione. Per tale motivo il revisore è chiamato ad acquisire evidenze sufficienti a stabilire l'adeguatezza delle stime e il corretto assolvimento della funzione informativa loro demandata.

Preliminarmente sarà quindi chiamato all'acquisizione delle necessarie competenze circa il quadro normativo in materia di informativa finanziaria legata alle stime contabili nonché alla comprensione dei processi utilizzati dalla direzione aziendale per la formulazione e la comunicazione in bilancio di determinate stime. In particolare, dovrà capire i dati sui quali vengono fondate le stime previsionali, i criteri che guidano la direzione aziendale nella loro valutazione, e l'eventuale

---

<sup>79</sup> A meno che la deviazione non riguardi le procedure di conformità, poiché in tal caso il grado di deviazione del campione rappresenterà anche quello della totalità della popolazione.

presenza di nuove circostanze atte a giustificare ovvero a rendere necessaria una modifica ai processi precedentemente adottati. Il revisore dovrà pertanto organizzare un insieme di procedure di validità e valutare l'efficacia dei sistemi di controllo eventualmente adottati dalla direzione aziendale, e sviluppare secondo la propria professionalità una propria personale valutazione da utilizzarsi come benchmark per il giudizio della stima operata dalla direzione. Bisogna tuttavia ammettere la possibilità che le stime operate separatamente dal revisore e dal management possano differire a causa di diverse assunzioni o criteri guida: in tal caso spetterà al soggetto incaricato della revisione acquisire una conoscenza approfondita dell'operato della direzione per stabilire l'eventuale significatività di tali differenze.

Bisogna altresì considerare come possano esistere delle stime contabili che diano origine a rischi significativi a causa della loro natura. In questi casi il principio in esame prevede l'adozione di misure specifiche supplementari a quelle finora individuate. Nello specifico il revisore dovrà valutare le ragioni che hanno indotto la società a scartare altre assunzioni o risultati possibili, se quelle adottate siano ragionevoli nonché le eventuali linee di condotta della società, qualora esse abbiano rilevanza circa la ragionevolezza delle assunzioni utilizzate. Qualora la direzione non abbia sviluppato delle misure idonee a contrastare la criticità di queste poste, il revisore deve, se necessario, definire un intervallo di stima per poter valutare la congruità delle valutazioni operate dai responsabili aziendali.

Il revisore, al termine delle operazioni dovrà quindi essere in grado di esprimersi in merito alla correttezza delle stime contabili ed alla loro conformità al quadro normativo sull'informazione formativa e, qualora si tratti di stime che possano originare rischi significativi, dovrà essere anche valutata la completezza dell'informativa di bilancio circa l'esistenza di tale incertezza.

Da ultimo il principio dispone che il revisore alleggi alla documentazione prodotta eventuali attestazioni scritte emesse dalla direzione e, qualora ne abbia individuati, tutti i possibili indicatori di ingerenze da parte della direzione sulle stime contabili.

## 7.8 ISA 550: Parti correlate

Questo standard, che costituisce un approfondimento ai principi ISA n. 240, 315 e 330, si occupa della responsabilità riconosciuta al revisore in materia di rapporti ed operazioni con le parti correlate nella revisione del bilancio. Queste sono, secondo la definizione fornita dallo stesso principio, tutte le persone o imprese in grado di operare (o subire) un'influenza dominante sulla (dalla) società revisionata ovvero tutte le imprese che siano sotto comune controllo di essa<sup>80</sup>.

Tra queste società possono essere concluse delle operazioni diverse da quelle svolte secondo le normali condizioni di mercato e che possono pertanto essere caratterizzate da un livello di rischio più elevato del normale. Le diverse imprese potrebbero, ad esempio, operare mediante rapporti e strutture molto complesse aumentando quindi la "pericolosità" delle operazioni intrattenute, non disporre di un sistema di controllo interno in grado di individuare degli errori commessi nella contabilizzazione di tali operazioni oppure possono, semplicemente, essere dettate da logiche incompatibili con le normali logiche di mercato e sarà pertanto necessario individuarle puntualmente e darne notizia a tutti i portatori terzi di interessi.

Sarà dunque compito del revisore individuare tutti i possibili errori derivanti da un'incompleta o errata rilevazione di queste operazioni o, laddove non vi siano date disposizioni specifiche dal quadro normativo in materia di informazione finanziaria, acquisire conoscenze ed evidenze sufficienti a confermare la correttezza e l'appropriatezza del contenuto informativo del bilancio. Un compito questo reso arduo dalla struttura stessa delle parti correlate che, a causa della loro

---

<sup>80</sup> Il disposto considera tre possibili casi per la fattispecie: assetto proprietario comune, proprietari diversi ma legati tra loro da un rapporto di familiarità stretta e, da ultimo, membri della direzione con responsabilità strategiche in comune tra le diverse società.

interazione e complessità strutturale, si prestano a occultamenti e frodi perpetrate dalla direzione aziendali rendendone peraltro difficile l'individuazione.

Il revisore, nello svolgere la propria attività, dovrà dapprima individuare l'identità delle diverse parti correlate, eventuali variazioni rispetto all'anno precedente, comprendere la natura dei rapporti intercorrenti, la tipologia di operazioni poste in essere, la presenza e l'efficacia di eventuali controlli interni in materia di conclusione degli accordi tra parti correlate e contabilizzazione delle negoziazioni operate.

Qualora il revisore, messe in atto le necessarie operazioni, rinvenisse delle relazioni con parti correlate non individuate o addirittura non comunicate al revisore dalla direzione aziendale dovrà informare prontamente tutti i membri del proprio team e, qualora il quadro normativo lo consentisse, richiedere alla direzione aziendale di individuare tutte le operazioni poste in essere tra le parti correlate in esame<sup>81</sup>, svolgendo contemporaneamente indagini circa i motivi per i quali i controlli interni non abbiano individuato tali relazioni. Se la mancata identificazione fosse dipesa dalla volontà della direzione o nel caso in cui quest'ultima abbia deliberatamente deciso di non informare il revisore, quest'ultimo dovrà rimettere in luce l'interesse delle dichiarazioni fornite dalla direzione aziendale a causa della forte possibilità dell'esistenza di frode perpetrate da quest'ultima. Un altro caso sospetto trattato dal principio è quello della sussistenza di operazioni non riconducibili alla normale operatività aziendale per le quali il revisore dovrà valutare la logica economica sottostante, la coerenza con le giustificazioni fornite dalla direzione aziendale, nonché la loro corretta rappresentazione contabile.

---

<sup>81</sup> Sulle quali dovranno essere svolte appropriate procedure di validità, approfondendo la natura delle operazioni intercorrenti tra le parti correlate e verso terzi quali, ad esempio, istituti di credito, agenti, legali consulenti o collaboratori esterni.

## 7.9 ISA 560: Eventi successivi

Il principio in esame presenta la responsabilità del revisore in relazione agli eventi successivi, cioè di quegli accadimenti posteriori alla data di chiusura del bilancio ed in grado di influire su di esso. Il revisore è chiamato a certificare la corretta rappresentazione dell'informativa di tutti quei fatti avvenuti tra la chiusura dell'esercizio ed il termine dell'attività di revisione<sup>82</sup> ed a fornire appropriata risposta a tutti quei fatti sconosciuti al momento della formulazione della propria relazione e che, se noti, avrebbero influito su di essa.

Il revisore è quindi tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie all'individuazione di eventuali accadimenti manifestatisi tra la data di chiusura del bilancio e quella di presentazione della propria relazione e che avrebbero richiesto rettifiche al bilancio stesso e, qualora ne sussistessero, verificare se fosse stata data sufficiente informativa circa i loro effetti.

Ovviamente il revisore non ha alcun obbligo circa lo svolgimento di procedure successivamente alla data di presentazione della propria relazione ma, qualora venisse a conoscenza di fatti significativi intercorrenti tra la data della relazione e quella di effettiva presentazione del bilancio, sarà suo compito avvisare tempestivamente la direzione ed i responsabili delle attività di governance al fine di valutare la necessità di eventuali rettifiche che, qualora dovessero essere apportate, saranno necessariamente assoggettate alle appropriate procedure di revisione.

L'ultimo caso trattato è quello dei fatti rilevanti che possano manifestarsi successivamente alla pubblicazione del bilancio. Come nel caso precedente dovrà essere valutata l'ipotesi della rettifica del bilancio e della messa a punto di specifiche procedure di revisione sulle voci coinvolte; la particolarità consiste nel fatto che il bilancio debba essere in tal caso interamente ripresentato e corredato da

---

<sup>82</sup> Coincidente con la data indicata nella relazione predisposta dal revisore.

una nota che identifichi le motivazioni che hanno portato alla predisposizione di un nuovo bilancio. La dirigenza dovrà inoltre provvedere a informare della ripubblicazione tutti coloro che avessero ricevuto il bilancio precedente e, qualora ciò non accadesse, spetterà al revisore mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire tale conoscibilità e fare in modo che non venga fatto affidamento sulla propria relazione di revisione.

#### **7.10 ISA 570: Continuità aziendale**

Lo scopo fondamentale di qualunque impresa è quello di possedere i requisiti che la rendano in grado di continuare ad operare nel prossimo futuro. Proprio per questo è previsto che le società redigano il proprio bilancio secondo dei criteri di continuità a meno che non si trovino in procinto di intraprendere una procedura di liquidazione ovvero non sussistano i presupposti per la continuazione della “vita” dell’impresa.

Il revisore sarà dunque chiamato ad analizzare l’appropriatezza ed il corretto utilizzo del principio di continuità aziendale verificando al contempo se sussistano i presupposti per considerare la possibilità che l’impresa continui ad operare come un’entità in funzionamento. Bisogna considerare però a tal fine l’impossibilità del revisore di conoscere eventi futuri: per tale motivo il principio dispone che il suo giudizio debba essere esteso unicamente al periodo successivo<sup>83</sup>; inoltre, in assenza di riferimenti espliciti, non si può considerare l’implicita garanzia di proseguimento dell’attività aziendale.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il revisore dovrà dunque apprezzare il rischio di mancata continuazione della funzionalità dell’azienda approfondendo la valutazione eventualmente già svolta dalla direzione e verificando che essa non

---

<sup>83</sup> Purchè non inferiore ai dodici mesi.



abbia tralasciato nella propria analisi la sussistenza di fatti pregiudizievoli ovvero, nel caso di assenza di tale valutazione, il revisore sarà chiamato a interrogare la direzione sui presupposti per i quali si voglia adottare il principio di continuità aziendale e sull'esistenza di eventuali fatti in grado di minare la possibilità di proseguire l'attività d'impresa in un'ottica di funzionamento.

Qualora emergano fatti od eventualità di importanza tale da ingenerare dubbi circa l'effettivo proseguimento dell'esistenza dell'impresa, il revisore sarà chiamato ad approfondire la propria analisi e acquisire evidenze sufficienti a valutare la significatività della probabilità con cui tale evento pregiudizievole potrebbe avverarsi. In particolare sarà necessario richiedere alla direzione di esprimersi circa la continuità aziendale<sup>84</sup>, dovranno inoltre essere valutate le eventuali risposte previste dalla direzione<sup>85</sup> e, qualora siano state predisposte, le previsioni operate sui flussi di cassa attesi.

Nel caso in cui il revisore giunga alla conclusione di un utilizzo inappropriato del criterio di continuità, egli dovrà valutare se il bilancio informi appropriatamente circa l'esistenza di rischi e i loro possibili effetti sulla continuità aziendale. Nel caso di risposta positiva, il revisore potrà emettere una relazione senza modifica ma con semplice rischio di informativa mentre, in caso negativo, dovrà dichiarare l'impossibilità di emettere la propria relazione oppure esprimersi tramite giudizio negativo. In quest'ultimo caso, inoltre, il revisore sarà inoltre tenuto ad informare tutti i componenti della governance<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> Viene fatto salvo il caso in cui la direzione abbia già provveduto ad una simile valutazione.

<sup>85</sup> Il revisore può richiedere alla direzione attestazioni scritte che certifichino la fattibilità di questi piani d'azione futuri.

<sup>86</sup> L'obbligo, tassativo, decade solo qualora i responsabili della governance coincidano interamente con i responsabili della gestione.

### 7.11 ISA 580: Attestazioni scritte

Per attestazioni scritte si intendono quelle informazioni fornite dagli amministratori al revisore su espressa richiesta di quest'ultimo e costituiscono pertanto evidenze utili alla formazione del proprio giudizio.

L'obiettivo del revisore trattato dal presente ISA sarà dunque di acquisire tramite le asserzioni scritte tutte le informazioni necessarie a garantire le massime informazioni di cui possa disporre, supportare altre prove documentali e adottare, ove necessario, le misure necessarie a fronteggiare il rifiuto opposto dai membri della dirigenza aziendale alla produzione delle dichiarazioni desiderate.

L'attestazione, che dovrà essere richiesta al livello appropriato per responsabilità e competenze in materia, dovrà essere richiesta, ad esempio, per aver conferma dalla direzione che essa abbia adempiuto alle proprie responsabilità<sup>87</sup>, che abbia fornito al revisore tutte le informazioni necessarie garantendogli al contempo il libero accesso a qualsiasi fonte informativa desiderata e che tutte le operazioni effettuate nell'esercizio trovino rappresentazione nel bilancio. La data dovrà essere il più recente possibile fermo restando l'impossibilità che esse siano successive alla data della relazione finale e dovranno essere tutte riferite al periodo revisionato.

Qualora il revisore nutra dubbi circa l'integrità morale ed etica della dirigenza, mettendo conseguentemente in dubbio la veridicità delle attestazioni, egli dovrà riconsiderare l'affidabilità degli elementi probativi. Le medesime considerazioni sono da farsi relativamente ad eventuale incoerenza intercorrente tra le attestazioni e le altre prove documentali: il revisore sarà costretto in tal caso a dirimere tale controversia e, dove ciò non sia possibile, riconsiderare le proprie valutazioni sull'attendibilità di tutte le evidenze raccolte.

Qualora il soggetto responsabile della revisione si convinca dell'inattendibilità delle attestazioni ottenute sarà tenuto a compiere le opportune azioni, stabilendo tra

---

<sup>87</sup> Che dovranno essere riportate così come indicate nell'incarico di revisione.

l'altro l'impatto che tali mendaci dichiarazioni possano avere sul contenuto della propria relazione. Nel caso invece in cui le attestazioni richieste non vengano fornite egli sarà tenuto, prima di valutare gli effetti sulla relazione finale, ad indagare presso la direzione onde comprendere le motivazioni alla base di tale rifiuto e rivalutare in caso l'integrità della direzione e l'attendibilità generale degli elementi probativi raccolti e considerati.

## 8. Utilizzo del lavoro di altri

---

**SOMMARIO**    **8.1** ISA 600: La revisione del bilancio del gruppo - considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti) \* **8.2** ISA 610: Utilizzo del lavoro dei revisori interni \* **8.3** ISA 620: Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore

### **8.1 ISA 600: La revisione del bilancio del gruppo - considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)**

Con questo principio, dedicato alla revisione del bilancio di gruppo, lo standard setter ha voluto elevare il livello qualitativo e l'efficacia di tali controlli. Ogni gruppo infatti si aspetta, a prescindere dalle proprie dimensioni, di poter contare su procedure efficienti, coerenti e di alta qualità ma, a causa della natura globale del gruppo stesso, l'attività di audit può vedere coinvolti attori diversi operanti in luoghi lontani e, pertanto, la revisione dei gruppi può assumere una prospettiva di maggior complessità relativamente alla definizione della strategia, alla pianificazione, all'esecuzione del lavoro e alla comunicazione con i diversi organi di governance.

Per rispondere a tali esigenze, in materia di revisione di bilancio consolidato è necessario considerare, oltre a tutti gli altri principi, anche il principio internazionale n. 600. Esso, si pone l'obiettivo di stabilire se il revisore possieda le skills necessarie a comunicare chiaramente con tutti i revisori delle componenti del gruppo nonché a raccogliere sufficienti elementi probatori sui singoli bilanci e il loro processo di consolidamento, in modo che possa assumere il ruolo di revisore

del bilancio di gruppo. Sarà infatti responsabilità di quest'ultimo emettere la relazione finale sul bilancio di gruppo senza far riferimento, a meno di specifiche previsioni normative, ai revisori delle singole componenti.

Nell'accettare l'incarico, il revisore deve essere certo nel valutare positivamente le proprie possibilità di ottenere le necessarie evidenze dalle varie componenti collaborando con i revisori "locali", la sua capacità di comprendere appieno la realtà del gruppo nella sua interezza, l'individualità delle imprese che ne fanno parte<sup>88</sup>. Il passo successivo consisterà nell'elaborazione, congiuntamente agli altri revisori, di una strategia generale di revisione che dovrà ricomprendere una stima del livello di significatività attribuita al bilancio di gruppo nel suo complesso, ai singoli bilanci delle componenti, a determinate e specifiche poste ed ai singoli errori. Egli sarà inoltre tenuto a valutare personalmente l'appropriatezza delle procedure di controllo stabilite dagli auditor delle varie singole componenti, stabilendo la tipologia, la tempistica e l'estensione del proprio coinvolgimento da parte di questi ultimi.

Nel valutare la significatività dell'informativa delle imprese componenti, il revisore dovrà suddividere tra la significatività relativa al profilo economico e quella relativa ai rischi. Verranno individuati quindi tre casi: il primo, quello della significatività sotto il profilo economico, prevede lo svolgimento da parte del revisore del gruppo o della componente delle adeguate procedure di revisione contabile; nel secondo caso, quello della significatività ai fini della commissione di errore significativo, oltre alla revisione in sé il revisore sarà tenuto a predisporre la revisione di vari saldi inerenti i diversi rischi ovvero delle procedure specifiche a fronte del possibile verificarsi di tali rischi. Nell'ultimo caso, infine, quello relativo alle componenti non significative, il revisore potrà limitarsi alla messa in atto di procedure comparative e, qualora non fosse soddisfatto degli esiti, decidere di approntare procedure specifiche. Per valutare i predetti rischi sarà necessario per il revisore

---

<sup>88</sup>Questa presa di conoscenza appare necessaria ai fini della definizione dello scopo della revisione e dell'individuazione di tutti i potenziali rischi significativi anche a livello delle componenti.

affidarsi a discussioni con il revisore o con la direzione delle componenti, confrontarsi con quest'ultimo in materia di errori significativi e valutare la documentazione da questi prodotta in materia.

In ambito di consolidamento, l'auditor di gruppo è chiamato ad acquisire piena conoscenza dei processi dei controlli di gruppo e di consolidamento, dovrà verificarne l'efficacia operativa e sarà chiamato allo svolgimento delle procedure di revisione sul processo di consolidamento, valutandone gli elementi probativi ottenuti e, in caso vi siano, l'effetto degli errori individuati e non corretti sull'informativa globale. Inoltre i revisori locali sono tenuti a identificare e valutare l'opportunità di eventuali rettifiche per tutte le operazioni svolte dalla componente nel periodo intercorrente tra la data in cui viene inviata l'informativa al revisore di gruppo e la stesura della relazione sul gruppo.

Il principio internazionale n. 600 stabilisce da ultimo, in materia di adempimenti informativi la necessità del revisore di gruppo di comunicare tempestivamente le proprie richieste agli auditor locali in termini di lavoro da effettuare, utilizzo cui destinarlo nonché forma e contenuto delle comunicazioni; dal canto suo sarà invece tenuto a comunicare agli organi di governance, oltre a quanto stabilito dal principio ISA n.260, anche la tipologia del lavoro da svolgere sulle informazioni ottenute dalle diverse componenti, la natura del coinvolgimento del team di auditing del gruppo all'interno delle varie unità locali, eventuali limitazioni e, da ultimo, tutte le possibili frodi o presunte irregolarità individuate e che coinvolgano membri della direzione o comunque soggetti apicali all'interno del gruppo.

## **8.2 ISA 610: Utilizzo del lavoro dei revisori interni**

Il presente principio tratta della responsabilità che grava sul revisore qualora egli decidesse di affidarsi, nell'acquisizione dei necessari elementi probatori, al lavoro svolto dagli auditor interni all'azienda. L'assunto da cui origina il principio infatti

è che, a prescindere da quale possa essere il grado di indipendenza ed autonomia concessa al revisore interno, egli non potrà perseguire i medesimi obiettivi del revisore esterno per quanto, a volte, il loro operato si svolga avvalendosi delle medesime modalità.

Ne deriva che, in ogni caso, la responsabilità sul bilancio riconosciuta al revisore esterno sarà piena e non potrà dunque essere mitigata in alcun modo qualora decidesse di affidarsi all'operato di un revisore interno. Starà dunque all'auditor esterno valutare la qualità del lavoro svolto dai controllori interni decidendo quindi se ed in quale misura utilizzarlo.

La prima considerazione che sarà necessario operare sarà dunque quella relativa a all'obiettività, alle competenze, alla diligenza ed alle capacità comunicative degli internal auditors. Qualora il revisore esterno si convinca positivamente del rispetto di queste precondizioni, potrà spostare la propria attenzione sulla natura e lo scopo del lavoro effettuato, il grado di soggettività delle premesse assunte dagli auditors interni e l'eventuale rischio di errore significativo. Il revisore esterno potrà anche decidere di sfruttare uno specifico lavoro svolto dalla funzione di internal audit, ferma restando la necessità di valutare anche in questo caso l'appropriatezza soggettive ed oggettiva.

Da ultimo il principio n. 610 prevede che l'auditor esterno debba allegare alla documentazione una prova di tutte le attività di revisione svolte sul lavoro dei revisori interni quali, ad esempio, l'esame delle voci già esaminate dagli auditors interni nonché delle eventuali voci ad esse analoghe e una valutazione sulle procedure svolte da questi ultimi.

### **8.3 ISA 620: Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore**

Questo standard internazionale dimostra una forte similitudine a quello precedentemente trattato da cui differisce per il fatto che, nel caso in esame, si tratti

della responsabilità del revisore esterno nell'utilizzo del lavoro espletato da un esperto in materia diversa da quella revisoria o contabile<sup>89</sup>.

L'assunto di base è infatti sempre il medesimo: il revisore è l'unico e totale responsabile del contenuto informativo fornito dal bilancio d'esercizio. Egli potrà quindi avvalersi del lavoro di un esperto esterno ma senza che ciò comporti alcuno sgravio delle proprie responsabilità.

Anche in questo caso il revisore sarà tenuto a verificare l'attinenza del lavoro effettuato dall'esperto con le finalità della propria attività, valutare l'affidabilità e l'integrità morale del soggetto ed i rischi significativi che gravano sul suo operato: una duplice verifica, sia sul piano soggettivo che, successivamente, su quello oggettivo che rimanda per certi versi a quanto visto nella disamina dell'ISA n. 610.

Un'altra differenza con il precedente principio è costituito dal fatto che l'esperto in questione sia di fatto incaricato dal revisore, che sarà dunque parte attiva nella preliminare definizione della natura, dell'estensione e delle finalità del suo operato, ne curerà l'aspetto comunicativo e statuirà le necessarie disposizioni in materia di informativa e, qualora ritenesse successivamente non adeguato il lavoro da egli svolto, provvederà a concordare con l'esperto stesso le operazioni aggiuntive da attuare.

L'ultimo importante requirement riguarda l'obbligo di non apporre, salvo diversa disposizione normativa, alcun riferimento all'esperto di cui ci si è avvalsi all'interno della relazione finale<sup>90</sup>. L'unico caso in cui bisognerà far riferimento a tale soggetto è costituito dall'eventualità di apposizione di modifica alla relazione finale sulla base proprio del lavoro dell'esperto: in tal caso il revisore dovrà

---

<sup>89</sup> Si precisa come il presente principio non tratti né del caso in cui il revisore decida di consultarsi con un esperto in materia contabile, né di quello in cui ci si affidi ad un esperto in materia non contabile che abbia assistito l'impresa nella redazione del bilancio. Tali eventualità sono trattate rispettivamente dagli ISA n. 220 e n. 500.

<sup>90</sup> Il che, a ben vedere, appare come una riprova della totale responsabilità attribuita al revisore.



esplicitare come la responsabilità di tale apposizione gravi solo su se stesso e non anche sull'esperto.

## 9. Conclusioni della revisione e giudizio

---

**SOMMARIO**    **9.1** ISA 700: Formazione del giudizio e relazione sul bilancio  
\* **9.2** ISA 705: Modifiche al giudizio nella relazione del  
revisore indipendente \* **9.3** ISA 706: Richiami d'informativa  
e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del  
revisore indipendente \* **9.4** ISA 710: Informazioni  
comparative – dati corrispondenti e bilancio comparativo \*  
**9.5** ISA 720: Le responsabilità del revisore relativamente  
alle altre informazioni presenti in documenti che  
contengono il bilancio oggetto di revisione contabile

### 9.1 ISA 700: Formazione del giudizio e relazione sul bilancio

In questo principio vengono fornite indicazioni circa la responsabilità attribuita al revisore in merito al giudizio sul bilancio, disciplinando forma e contenuto della revisione finale e demandando ai successivi ISAs n.705 e n. 706 per la trattazione dei casi in cui si renda necessaria l'apposizione di modifiche. L'obiettivo è quello di uniformare le relazioni emesse da revisori diversi al fine di garantire la massima trasparenza e identità valutativa in ambito informativo all'interno del panorama internazionale.

La definizione di modifica viene fornita proprio dal presente principio che definisce “giudizio senza modifiche” quel giudizio con cui il revisore certifica la sostanziale

correttezza di tutti gli aspetti significativi e la loro attinenza al quadro normativo sull'informativa finanziaria.

L'azione del revisore dunque si concretizzerà nel controllo del bilancio da effettuarsi mediante apposite procedure da svolgersi secondo i dettami stabiliti dagli standard finora incontrati; al termine di tali operazioni dovrà poter concludere, con ragionevole sicurezza, che il bilancio sia complessivamente scevro di errori significativi e che eventuali errori riscontrati, considerati singolarmente e cumulativamente, soddisfino quanto stabilito dall'ISA n. 450.

L'auditor dovrà quindi sincerarsi, nell'esprimere il proprio giudizio, del rispetto dei principi contabili e della loro corretta esposizione, della ragionevolezza delle stime effettuate dai redattori di bilancio, della pertinenza e della completezza delle informazioni fornite oltre che della veridicità del contenuto e della sua chiarezza espositiva.

Come precedentemente accennato, qualora il revisore si convinca del rispetto di tutte le sopraelencate condizioni, potrà esprimersi attraverso un giudizio senza modifiche<sup>91</sup>, attraverso una relazione che dovrà contenere le seguenti parti necessarie:

- Titolo

Dovrà riportare il fatto che la relazione sia stata redatta da un revisore esterno che abbia operato in modo indipendente affinché sia chiara la differenza tra questa relazione e quella che potrebbe essere emessa da altri soggetti.

- Destinatario

Deve essere individuato basandosi sulle circostanze risultanti dall'incarico.

- Paragrafo introduttivo

---

<sup>91</sup> L'argomento, seppur già introdotto all'interno del presente principio verrà trattato, per motivi di chiarezza espositiva, interamente nel corso del paragrafo successivo.

Dovrà specificare quale società sia stata controllata ed a quale esercizio ci si riferisca, dichiarare l'avvenuta revisione sul bilancio, identificare i singoli prospetti di cui questo si componga e dare una breve sintesi dei principi contabili seguiti.

- Paragrafo sulla responsabilità della direzione per il bilancio

In questa sezione sarà necessario indicare le responsabilità della direzione inerentemente alla redazione del bilancio ed al funzionamento del sistema di controllo interno. Dovrà inoltre essere indicato come il bilancio stesso sia redatto nel rispetto della normativa nazionale di riferimento mentre, relativamente al sistema dei controlli aziendali, si dovrà esplicitare la sua necessità al fine di evitare l'insorgenza di errori significativi riconducibili a frodi o ad eventi involontari.

- Paragrafo sulla responsabilità del revisore

Questa parte dovrà indicare come la revisione sia stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali, nel rispetto dei principi etici e finalizzata all'acquisizione di una ragionevole certezza circa la veridicità del bilancio. Dovrà essere inoltre fornita una breve descrizione dello svolgimento, citando le procedure, la loro finalità e la convinzione da parte del revisore di aver raggiunto un parere motivato.

- Giudizio del revisore

Il giudizio dovrà essere espresso mediante ricorso ad una delle seguenti espressioni predeterminate:

“Il bilancio rappresenta correttamente, in tutti gli aspetti significativi, .... in conformità al [*quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile*]”

“Il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della .... in conformità al [*quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile*]”.

- Firma del revisore

Nel caso di revisione effettuata da società la firma può essere apposta dal revisore per conto di essa o a titolo personale. Può essere chiesto al revisore di indicare anche il proprio titolo o l'abilitazione ottenuta.

- Data della relazione del revisore

Deve essere non antecedente a quella di acquisizione da parte del revisore di tutti gli elementi probativi utilizzati.

- Sede del revisore

È necessario poter individuare il luogo giuridicamente riconosciuto per lo svolgimento dell'attività del revisore o della società di revisione.

## **9.2 ISA 705: Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente**

In questo principio si tratta dell'emissione di un giudizio nell'eventualità in cui il revisore si convinca della necessità dell'apposizione di una modifica. Quest'ultima può assumere tre tipologie possibili, tutte spiegate alla sezione "Definizioni" dell'ISA n. 705: giudizio con rilievi, giudizio negativo, impossibilità di esprimere un giudizio.

Il primo sarà emesso dal revisore che abbia riscontrato la presenza di errori significativi che non abbiano tuttavia effetti pervasivi<sup>92</sup> all'interno del bilancio, siano essi testimoniati da sufficienti evidenze probatorie piuttosto che frutto della semplice convinzione professionale del revisore. Proprio la pervasività costituisce lo spartiacque tra il rilievo e la negatività del giudizio, che dovrà quindi essere emesso qualora il revisore sia convinto della inadeguatezza e dell'inaffidabilità sostanziale del bilancio a lui sottoposto. L'ultima delle tre tipologie di modifica, la dichiarazione di impossibilità di emettere un giudizio, prende corpo nel caso in cui

---

<sup>92</sup> La pervasività viene definita dallo stesso principio internazionale n. 705 come la capacità di interessare estensivamente il bilancio e di alterare l'informativa in modo sostanziale.

si verificano due diverse fattispecie: nella prima il revisore, indipendentemente dalla propria convinzione personale e professionale circa la correttezza e l'adeguatezza del bilancio, non è in grado di produrre le necessarie evidenze probatorie e pertanto non potrà sentirsi di escludere categoricamente l'assenza di errori significativi. Nel secondo caso il revisore, al termine delle procedure, avrà trovato una gran quantità di singole incertezze e raccolto gli elementi probativi necessari a stabilirne, prese singolarmente, la non sussistenza di rischi significativi. Tuttavia l'incertezza deriverà dall'incapacità di provare e valutare tutte le possibili implicazioni ed interazioni tra tali incertezze e, conseguentemente, il loro impatto cumulativo all'interno del bilancio di esercizio.

La sezione dei "Requirements" indica anche la struttura formale ed il contenuto della relazione con modifiche stabilendo che, in aggiunta alle parti statuite grazie allo standard internazionale n. 700, si dovrà ricomprendere nel caso in esame anche un paragrafo destinato agli elementi alla base della modifica del giudizio. Esso andrà inserito immediatamente prima di quello inerente il giudizio del revisore e riportare, a seconda del caso in esame, il titolo "Elementi alla base del giudizio con rilievi", "Elementi alla base del giudizio negativo" ovvero "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di emettere un giudizio". In questa sezione dovrà essere peraltro riportata una valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti patrimoniali, finanziari ed economici degli errori significativi eventualmente rilevati<sup>93</sup> ovvero, in caso l'errore si riferisca non alla correttezza dei dati di bilancio quanto ad un errore informativo, una paritetica motivazione che giustifichi il giudizio del revisore. Inoltre, qualora il bilancio difetti di informazioni la cui presenza fosse obbligatoria, l'auditor avrà il compito di discutere il caso con i vertici aziendali e, qualora ammesso dal contesto normativo, includere egli stesso le informazioni omesse.

Da ultimo, il principio statuisce l'obbligo riconosciuto al revisore di comunicare ai responsabili della governance aziendale la sua intenzione di esprimersi tramite un

---

<sup>93</sup> E, qualora il revisore non fosse in grado di stimarli, ne dovrà dare comunicazione espressa.

giudizio con modifiche, indicandone le circostanze che lo motivano e la formulazione di cui intende avvalersi per esprimere la modifica.

### **9.3 ISA 706: Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente**

Questo standard descrive le ulteriori comunicazioni che dovrà effettuare il revisore qualora ritenga necessario richiamare l'attenzione dei fruitori del bilancio su particolari aspetti che, secondo il proprio parere, rivestono un'importanza fondamentale nella comprensione d'insieme del documento.

In particolare l'attenzione potrà essere richiamata su particolari aspetti presenti all'interno del bilancio, originando i cosiddetti "richiami di informativa", oppure su aspetti diversi da quelli oggetto di informativa; in quest'ultimo caso ci si troverà di fronte ad un "Paragrafo relativo ad altri aspetti".

Il richiamo di informativa non è sintomatico di un errore ma serve a garantire un focus immediato su di un aspetto che, pur essendo stato già esplicito all'interno dei documenti di bilancio, è stato valutato dal revisore, sulla base delle evidenze raccolte, come fondamentale ai fini della comprensione globale del bilancio. A tale richiamo dovrà essere dedicato un paragrafo, da inserire successivamente a quello riportante il giudizio del revisore ed appropriatamente titolato, che dovrà indicare con chiarezza l'elemento sul quale viene richiamata l'attenzione del lettore specificando tuttavia come non si tratti di una modifica.

Successivamente al richiamo di informativa, l'auditor potrà inserire un paragrafo dedicato ad altri aspetti ritenuti parimenti importanti ma che non hanno trovato spazio all'interno dell'informativa di bilancio. Anche in questo caso il revisore dovrà comunicare alla governance la propria intenzione di emettere un giudizio con richiamo, fermo restando il fatto che, diversamente a quanto visto nella

trattazione dell'ISA n. 705, esso non costituisce né un rilievo, né tantomeno un indice di giudizio negativo e, conseguentemente, non potrà sostituirsi ad essi.

#### **9.4 ISA 710: Informazioni comparative – dati corrispondenti e bilancio comparativo**

Con questo ISA vengono presentate le responsabilità del revisore inerentemente alle informazioni comparative<sup>94</sup> incluse nel bilancio ed all'emissione di una relazione conforme agli obblighi di reportistica. Tali informazioni possono infatti essere richieste dalla normativa nazionale, comportando l'insorgenza in seno al revisore di verificare la loro corretta inclusione e classificazione all'interno del bilancio.

In particolare l'auditor sarà chiamato a svolgere una verifica dell'identità con i corrispondenti dati inclusi nei precedenti bilanci oppure, se rideterminati, predisporre un'opera di riconciliazione con i dati precedenti. Qualora dovessero essere riscontrati errori significativi nei dati relativi all'esercizio in corso, il revisore dovrà attuare le opportune procedure di revisione anche per i corrispondenti output del precedente esercizio seguendo i dettami dell'ISA 560<sup>95</sup> in caso avesse svolto personalmente la revisione di tale esercizio.

Il principio in esame statuisce inoltre che, qualora al termine dell'esercizio precedente il revisore si fosse espresso mediante giudizio con modifica ed i motivi fondanti non siano stati seguitamente rimossi, egli sarà tenuto a reiterare la modifica specificando nell'apposito paragrafo il riferimento alla problematica non risolta.

---

<sup>94</sup> Cioè quei valori e informazioni che seppur inclusi all'interno del bilancio del corrente esercizio sono riconducibili a diversi e precedenti periodi.

<sup>95</sup> Si rimanda in proposito al paragrafo 7.9: "ISA 560: Eventi successivi".



Parimenti dovrà emettere un giudizio negativo o con rilievi qualora l'errore relativo al precedente periodo non fosse stato rilevato e, pertanto, l'auditor non avesse espresso alcuna modifica nella precedente relazione. Un'altra implicazione sulla relazione finale si avrà nel caso in cui l'ultimo esercizio fosse stato revisionato da un diverso soggetto ovvero, non fosse stato affatto revisionato: l'auditor dovrà infatti indicare questa eventualità, qualora la normativa vigente non lo vieti, unitamente (nel solo primo caso, ovviamente) alla tipologia di giudizio espresso dal precedente revisore e la data di emissione. Da ultimo, in caso di presentazione di bilancio comparativo, il revisore dovrà esprimersi circa ciascun periodo riportato, esponendo in un apposito paragrafo le motivazioni (qualora ve ne fossero) per le quali si ritiene in disaccordo rispetto al giudizio emesso precedentemente emesso<sup>96</sup>.

#### **9.5 ISA 720: Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile**

Quest'ultimo principio internazionale tratta la responsabilità del revisore relativamente ad altri documenti a corredo del bilancio di esercizio. Per questi infatti, a meno di una diversa disposizione normativa, l'auditor può essere assoggettato ad un semplice obbligo di lettura critica e finalizzata all'individuazione di eventuali incongruenze con quanto revisionato.

Pertanto il revisore dovrà entrare in possesso di tutti questi altri documenti antecedentemente alla presentazione della propria relazione al fine di poter apportare le opportune modifiche al bilancio qualora dalla lettura critica emergessero situazioni incoerenti ed a rischio di errore significativo; qualora tali

---

<sup>96</sup> Qualora il giudizio fosse stato emesso da altro revisore sarà necessario inoltre specificarlo, indicando altresì la tipologia e la data del precedente giudizio.

modifiche incontrassero l'opposizione della dirigenza aziendale il revisore dovrà valutare la possibilità di apporre delle modifiche al proprio giudizio.

Il principio in esame riconosce anche la possibilità che le modifiche debbano essere effettuate non già sul bilancio, bensì su uno degli altri documenti. In tal caso, qualora la direzione si rifiuti di provvedere alle opportune integrazioni, la strada scelta dal revisore dovrà essere quella indicata dall'ISA n. 706.

## PARTE TERZA

---

### Novità e problematiche connesse al recepimento della Direttiva Audit

<b>Capitolo 10 LA REVISIONE LEGALE IN ITALIA</b>	<b>107</b>
<b>Capitolo 11 LA REVISIONE NELLE PMI</b>	<b>119</b>

## 10. La revisione legale in Italia

---

**SOMMARIO**    **10.1** Le novità introdotte dal D.lgs 39/2010 \* **10.2** Il controllo di qualità nella revisione legale \* **10.3** Le problematiche aperte \* **10.4** Una nuova disciplina nel controllo delle società non quotate \* **10.5** Nomina, dimensioni e revoca del revisore \* **10.6** Le procedure

### 10.1 Le novità introdotte dal D.lgs 39/2010

Con il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 si assiste, seppur con un ritardo di quasi due anni rispetto al termine fissato dal legislatore europeo, all'allineamento della normativa italiana agli standard europei in materia di controllo dei conti. Il controllo contabile, introdotto con la riforma del diritto societario del 2003 viene sostituito dalla neonata “revisione legale dei conti”<sup>97</sup> che, tra le altre novità, impone l'adozione delle procedure individuate dall'IFAC e delle quali si è ampiamente discusso nel corso dei precedenti capitoli.

Proprio questo aspetto costituisce una delle principali innovazioni, segnando il turning point da una disciplina (quella del controllo contabile) sviluppata “essenzialmente come insieme di procedure di controllo sui saldi e sugli adempimenti, culminante nell'applicazione, spesso pedissequa e acritica, di check-

---

<sup>97</sup> La stessa sezione del codice civile precedentemente intitolata “Del controllo contabile” viene ora definita “Della revisione legale dei conti”.

list preconfezionate”<sup>98</sup> ad una revisione di natura complessa che, originando dall’analisi e dalla piena comprensione della realtà aziendale oggetto di controllo, viene misurata, progettata ed eseguita in funzione delle specifiche condizioni strutturali, investendo gli appropriati livelli informativi e decisionali (fig. 3).

Tuttavia la necessità di adattare la propria azione all’azienda revisionata non deve distrarre o, peggio, esonerare il revisore dal rispetto di un legame logico e funzionale cui far sottostare le procedure adottate. Per questo motivo lo stesso IFAC individua uno schema generale, riportato in fig. XXX, che, andando a toccare tutte le procedure indicate dagli ISAs, costituisca una sorta di guida nell’agire del professionista.

Da un punto di vista codicistico, il D.lgs. 39/2010 rappresenta l’occasione per una sostanziale rivisitazione e riorganizzazione della disciplina nazionale in materia di revisione dei conti attraverso l’accorpamento in un unico testo delle diverse norme che, in un progressivo processo di stratificazione degli interventi legislativi, avevano finito con il disperdersi in un frammentato corpus di Leggi Speciali. Il Decreto presenta infatti una suddivisione in tre parti principali: la prima, dall’art. 1 al 15, che contiene una disciplina applicabile trasversalmente a tutte le imprese soggette all’obbligo di revisione; la seconda, rivolta agli Enti di Interesse pubblico, tra cui sono ricompresi gli emittenti di titoli quotati (Artt. 16-22) e l’ultima, trattante la disciplina sanzionatoria (Artt. 24-32).

Un esempio è dato dall’abrogazione dei diversi registri istituiti originariamente con il D.lgs 88/1992 e, successivamente, con l’elenco speciale della Consob trattato dal D.lgs. 58/1998: il Registro dei revisori contabili detenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia e l’Albo speciale delle società, confluiranno in un unico Registro dei Revisori Legali posto sotto l’egida del Ministero delle Finanze fermo restando, ai sensi dell’art. 22 del Decreto in esame, la supervisione da parte della Consob per i soggetti ricoprenti incarichi di interesse pubblico.

---

<sup>98</sup> D’Alessio R., *Revisione Legale. Una professione rivoluzionata*, pp. 6.




Figura 3: Le fasi della revisione legale.

Fonte: IFAC, *Small and Medium Practices Committee*.

## 10.2 Il controllo di qualità nella revisione legale

Come si è avuto modo di apprezzare, uno degli obiettivi fondamentali che hanno guidato l'azione del legislatore europeo è rinvenibile nella volontà di garantire la massima trasparenza e credibilità all'informativa finanziaria approntata dalla società revisionata attraverso la statuizione di più stringenti obblighi in materia di controllo della qualità e formazione continua dei soggetti incaricati della revisione. Ciononostante, egli ha riconosciuto ampi margini di discrezionalità ai singoli Stati membri relativamente alle modalità ed alle autorità competenti in materia di controllo esterno della qualità ponendo, come unica limitazione, la condizione che venisse garantita l'assoluta indipendenza tra soggetto controllato ed ente controllante.

La soluzione individuata dal legislatore italiano prevede una sorta di dualismo in un sistema di vigilanza che preveda alternativamente la supervisione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero della Consob a seconda che il revisore (o la società di revisione) sottoposto a controllo rivesta o meno incarichi di revisione legale in enti di pubblico interesse<sup>99</sup>. I due enti, la cui azione è coordinata da un apposito protocollo d'intesa che nei limiti possibili "sovrapposizioni", potranno decidere inoltre di delegare ad un soggetto terzo ed indipendente, purché in possesso di idonee conoscenze in materia contabile, di informativa finanziaria e controllo della qualità, lo svolgimento delle attività ispettive che dovranno comunque avere cadenza almeno triennale per i soggetti svolgenti attività di revisione per conto di enti di pubblico interesse mentre, per tutti gli altri casi, dovranno avvenire ogni massimo sei anni<sup>100</sup>.

---

<sup>99</sup> Amplius: Lonati M., *Dossier Revisione Legale*.

<sup>100</sup> Art.20 c.1-2, D.lgs. 39/2010.

Si tratta di una previsione normativa rivoluzionaria in quanto per la prima volta viene spostata l'attenzione dalla società revisionata al revisore stesso. Quest'ultimo, nella duplice veste di soggetto controllante e controllato, non vedrà concludersi il processo di revisione con l'emissione (o il rifiuto) della certificazione, ma dovrà essere consapevole della possibilità che il proprio operato venga successivamente ripercorso in tutte le sue fasi da un secondo soggetto che, analizzando i documenti selezionati ed i fogli di lavoro forniti dal revisore legale, fornisca una valutazione al suo lavoro.

Appare quindi chiaramente la volontà di valutare l'idoneità del soggetto non solo al momento dell'acquisizione dello status di revisore, ma di verificarne continuamente le conoscenze teoriche e le skills anche in seguito. Se da un lato vengono infatti stabiliti ulteriori requisiti per l'iscrizione al Registro Unico, bisogna porre l'attenzione anche alla previsione di cui all'art. 8 di istituire un'apposita sezione dedicata ai "revisori inattivi"; quei soggetti cioè che, non avendo svolto direttamente o preso parte ad alcuna attività di revisione legale nel corso dell'ultimo triennio, sono interdetti dall'assunzione di qualsiasi nuovo incarico fino alla frequentazione di appositi programmi di aggiornamento e formazione da svolgersi secondo le istruzioni di Mef e, ove necessario, Consob.

### **10.3 Le problematiche aperte**

Parimenti, non sembra verosimile far dipendere il soddisfacimento di elevati standard qualitativi al semplice svolgimento periodico di pubbliche ispezioni. Secondo l'opinione espressa dal Prof. Lonati, membro della Commissione per lo studio e la statuizione dei principi di revisione, tali controlli a posteriori consentirebbero infatti di intervenire in maniera meramente correttiva su un problema già manifestatosi mentre, per garantire un adeguato "livello" in materia di revisione, non bisogna perdere di vista la funzione preventiva del sistema di



controllo qualitativo. Un approccio che però, a detta dello studioso, potrebbe ritenersi attuabile solo in virtù di un'azione di indirizzo da parte degli organi di controllo per la quale si renderebbe peraltro necessaria la conoscenza specifica in termini di struttura e procedure caratterizzanti il soggetto controllato. Si verrà quindi a porre una questione legata alla necessaria interazione che dovrebbe realizzarsi tra controllato e controllante per il soddisfacimento di una funzione preventiva dei controlli e il mantenimento della rispettiva autonomia ed indipendenza necessarie al mantenimento della qualità degli stessi<sup>101</sup>.

Un altro problema di cui è chiamato a tener conto il legislatore che si occuperà della promulgazione dei decreti attuativi in materia di controllo qualitativo è quello legato all'omogeneità di approccio e di indirizzo dei controlli. Lo standard qualitativo della revisione è infatti diretta funzione del grado di conoscenza tecnica e del background di competenze professionali acquisite dal singolo revisore o membro della società della revisione. L'essenza stessa della revisione legale, consistente in un insieme omogeneo e standardizzato di procedure fa sì che tale bagaglio professionale e deontologico debba essere proprio di ogni attore, indipendentemente che venga applicato alla revisione di soggetti di interesse pubblico o meno. Appare quindi necessario garantire la medesima omogeneità anche in sede di monitoraggio esterno della qualità, seppur contemperandolo alle caratteristiche propri dei soggetti controllati. Ma, come detto poc'anzi, il legislatore italiano ha previsto un dualismo Mef-Consob che, rischiando di minare l'omogeneità dell'approccio al controllo dei revisori, rende necessario, oltre alla ratifica dei sopraccitati protocolli d'intesa, un ulteriore sforzo del legislatore nella prospettiva di un coordinamento tra i due enti.

Da ultimo, rimane aperta la questione relativa alla formazione dei soggetti controllanti. Il Decreto del 2010, infatti, pur regolando compiutamente i meccanismi di accreditamento per i revisori legali, nulla dice in merito alla formazione controllori della qualità. Anche la possibilità riconosciuta, ad esempio,

---

<sup>101</sup> La questione relativa al rapporto tra necessaria collaborazione con il management e mantenimento di indipendenza del revisore è stata trattata anche nel corso del par. 5.5.

alla Consob di delegare la propria funzione giudicatrice ad un ente terzo depone a sfavore di un'omogeneità nell'approccio a quei controlli qualitativi che rappresentano in realtà uno dei capisaldi della Direttiva ispiratrice del Decreto Legislativo italiano.

È dunque possibile notare come la riorganizzazione di una materia frammentata all'interno di una sorta di testo unico rappresentato dal D.lgs. 39/2010 abbia consentito di allinearsi solo parzialmente agli standard richiesti dall'Europa in materia di revisione contabile, demandando alla promulgazione di specifici decreti attuativi la possibilità di valutare compiutamente la portata della riforma in esame. Solo seguitamente all'approvazione di specifici regolamenti sarà infatti possibile sciogliere le riserve che al momento coinvolgono alcuni aspetti critici di un controllo di qualità che, nelle idee del legislatore europeo, costituisce un assoluto caposaldo della Direttiva 43/2006.

#### **10.4 Una nuova disciplina nel controllo delle società non quotate**

Se è vero che il Decreto del 2010 focalizza la propria attenzione sulla revisione e sui soggetti ad essa abilitata, non si possono comunque ignorare gli effetti che andranno a riverberarsi sui veri destinatari finali della riforma: le imprese. In particolare per quanto riguarda le entità “non di interesse pubblico” i cui bilanci sono destinati a divenire, nel nome della trasparenza dell'informativa finanziaria, bersaglio di controlli sempre più rigorosi con un conseguente aggravio di costi in termini non solo finanziario ma anche di tempistica. In realtà le problematiche che si profilano in seno alle società non quotate non riguardano unicamente l'aspetto dell'economicità, ma anche e soprattutto l'adeguatezza degli stessi soggetti incaricati del controllo (Ufficio G., 2010). Il controllo contabile obbligatorio si presenta infatti come una novità assoluta per imprese di ridotte dimensioni, portando con sé tutte le difficoltà ed i dubbi interpretativi che solitamente trovano

la propria naturale risposta nella prassi applicativa. Nella fattispecie, la situazione appare ancor più intricata in considerazione di come il legislatore del 2010 si sia limitato a segnare la “strada maestra” di una disciplina i cui contorni saranno più chiaramente definiti solo seguitamente all’approvazione di svariati regolamenti attuativi.

La stessa platea delle Società a responsabilità limitata obbligate alla revisione legale dei conti viene ampliata attraverso la riformulazione dell’art. 2477: alle due precedenti fattispecie<sup>102</sup> vengono aggiunte anche le S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato e le società che controllino altre società a loro volta soggette all’obbligo di revisione legale dei conti. La questione aperta a questo punto è relativa alla possibilità di demandare la revisione legale al collegio sindacale.

È lo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili a dare una risposta affermativa evidenziando come, a meno che la società non rivesta ruoli di pubblico interesse, l’affidare necessariamente la revisione legale a soggetti esterni comporterebbe l’insorgenza di immotivate analogie alla disciplina delle società per azioni. Ciò comporterebbe, inoltre, un aumento di oneri burocratici e costi per i controlli societari non facilmente assorbibili da tali imprese, magari tenute alla redazione del bilancio consolidato, sebbene caratterizzate da esigue dimensioni. Diverso invece il parere di Assirevi secondo cui la revisione legale deve rimanere competenza esclusiva di figure professionali altamente qualificate<sup>103</sup>.

Un'altra novità riguardante le società non quotate riguarda la necessità di indicare nella nota integrativa del bilancio l’ammontare del corrispettivo riconosciuto al revisore o alla società di revisione (o collegio sindacale, se incaricato) per l’attività di revisione legale svolta e, nel caso, le somme corrisposte ai medesimi soggetti per altre operazioni esulanti il controllo dei conti. Una previsione strettamente correlata

---

<sup>102</sup> Consistenti nel superamento dei limiti dimensionali previsti per il bilancio abbreviato, ovvero nel caso di capitale sociale superiore al minimo consentito per le S.p.a.

<sup>103</sup> La diafrasi tra CNDCEC e Assirevi in merito all’attribuzione della revisione legale dei conti al collegio sindacale sarà oggetto di un’analisi più approfondita nel corso del capitolo seguente.

alla disposizione contenuta nell'art. 2427 del codice civile in materia di compenso ai sindaci e necessaria anche a verificare il rispetto dei vincoli di indipendenza stabiliti dal legislatore europeo e recepiti dal D.lgs. 39/2010.

### **10.5 Nomina, dimissioni e revoca del revisore**

Una prima importante novità introdotta dal Decreto inerisce la nomina del revisore legale che, se secondo precedente costruito normativo doveva avvenire “sentito il parere del collegio sindacale”, assume ora una forte similitudine alle disposizioni dettate per le società quotate attraverso la previsione che “l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisca l’incarico di revisione legale”. L’organo di controllo assume dunque, invece del precedente potere meramente consultivo, l’obbligo di esprimere motivatamente il proprio parere nella nomina del revisore. La formulazione del Decreto tuttavia non permette di individuare univocamente se la nomina del revisore debba essere considerata quale incombenza attribuita in via esclusiva al collegio sindacale. Tuttavia, anche in virtù della facoltà concessa ai sindaci di richiedere nuove proposte in caso ritengano insufficienti quelle fornite, è ragionevole ritenere che la proposta motivata dell’organo di controllo debba riguardare una “rosa” di revisori già precedentemente individuata dagli stessi amministratori.

Giova altresì notare come la proposta degli amministratori possa concretizzarsi anche in un singolo nominativo di revisore (o società di revisione) senza bisogno quindi di “costringere” l’organo di controllo ad alcuna scelta. È la fattispecie che viene solitamente a verificarsi nel caso di rinnovo dell’incarico, quando il revisore incaricato abbia dimostrato nel corso del triennio precedente di possedere l’organizzazione e l’idoneità tecnico professionale necessaria rendendo quindi di fatto inutile per gli amministratori il dover prendere in considerazione l’ipotesi di affidarsi a professionisti diversi. Ad ogni modo, la proposta motivata dovrà essere

messa a disposizione dei soci senza alcun vincolo di forma (pur restando preferibile la forma scritta) purché se ne faccia espressa menzione nel verbale dell'assemblea avente all'ordine del giorno la nomina del revisore legale. Il potere ultimo di nomina spetta comunque all'assemblea e, qualora in essa dovesse venirsi a formare un parere diverso da quello motivato dai sindaci, sarà necessario ricominciare l'iter appena descritto.

La durata del mandato conferito è stabilita in tre anni, fermo restando la possibilità di revoca per giusta causa che, secondo quanto espressamente statuito dal Decreto in esame, non potrà derivare da una semplice divergenza di opinioni in merito a procedure di revisione o trattamenti contabili. Un'altra novità è costituita dall'attribuzione, in materia di revoca, del pieno potere decisionale all'assemblea, riconoscendo quindi la non necessità dell'approvazione da parte del giudice. La revoca, che dovrà accompagnarsi alla contestuale nomina di un nuovo soggetto incaricato, differisce invece dalla dimissione del revisore. Si tratta in realtà di una novità assoluta che vede l'estensione anche in capo ai revisori di una facoltà precedentemente riconosciuta ai soli sindaci; il nuovo istituto, in particolare, appare utile nella soluzione di tutti i problemi che venivano a crearsi per tutte le società che si trovassero nella necessità di cambiare il revisore nel corso del triennio di mandato. È il caso, ad esempio delle società non quotate soggette a revisione volontaria e che, successivamente ad un'acquisizione, venivano a trovarsi sotto l'egida di una controllante revisionata da un soggetto diverso<sup>104</sup>: non prefigurandosi alcuna ipotesi di giusta causa, il precedente vuoto normativo faceva sì che la società dovesse richiedere il cambio del revisore per via giudiziaria, comportando quindi un notevole aggravio degli oneri burocratici in capo all'impresa.

---

<sup>104</sup> Giova ricordare che i principi di revisione stessi richiedono che, nel caso di imprese di uno stesso gruppo, il revisore sia il medesimo.

## 10.6 Le procedure

Un ultimo aspetto di primaria importanza nell'analisi del recepimento della Direttiva audit del 2006 è quello relativo alla standardizzazione delle procedure. L'intervento del legislatore del 2010 ha infatti comportato, tra tutte le importanti modifiche in materia di collegio sindacale, un radicale stravolgimento nel modus operandi stesso dell'organo. Oltre all'introduzione di nuovi obblighi formativi, deontologici e di controllo, uno dei punti chiave del processo di improvement degli standard della revisione è affidato all'adozione di un insieme uniforme di procedure finalizzato a garantire la massima omogeneità valutativa. L'articolo 26 della Direttiva comunitaria prevede infatti l'adozione dei principi ISA nella versione Clarified<sup>105</sup> ferma restando la possibilità concessa agli stati membri di individuare delle norme procedurali ulteriori e maggiormente vincolanti. Lo stesso legislatore europeo riconosce però ai singoli legislatori nazionali la possibilità di vedersi riconosciuto un "periodo transitorio" nel corso del quale i revisori del Paese in questione potranno avvalersi, in attesa della traduzione e del pieno recepimento degli standard internazionali, di un corpus di principi nazionali.

In Italia, nel corso di tale periodo di vacatio, la revisione legale viene affidata, ai sensi dell'art. 11 c.3 del D.lgs. 39/2010, all'insieme di procedure individuate dagli ordini professionali e dalla Consob, demandando agli ordini ed alle associazioni interessate il compito di sottoscrivere un accordo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il pieno recepimento degli standard internazionali. C'è da dire altresì che tutti i principi individuati dalla Commissione ed al momento in vigore nel nostro Paese sono la diretta trasposizione, seppur con qualche lieve modifica finalizzata ad un miglior inserimento all'interno di un contesto nazionale, dei principi internazionali ISA nella loro versione antecedente al Clarity Project. A ribadire la validità universale degli standard nazionali contribuisce il fatto che, ad

---

<sup>105</sup> Si rimanda, per la trattazione completa dell'argomento, alla parte due del presente elaborato, capitolo 4 e seguenti.

eccezione del principio 1005, intitolato “Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori”, tutti gli standard individuati dalla Commissione sono stati raccomandati dalla stessa Consob secondo le disposizioni di cui all’articolo 162 TUIF.

Certo che la cogente ed immediata applicazione dei principi nazionali al momento in vigore rischia di comportare una sostanziale rivoluzione nel controllo contabile andando a modificare alla radice tanto l’assetto strutturale quanto quello operativo poiché come osservato dai Proff. Poddighe e Risaliti:

*“i principi di revisione internazionali, essendo caratterizzati dall’approccio per principi e procedure generali (principle basis) e ordinati secondo i vari aspetti e le fasi della revisione e non più secondo il tradizionale approccio delle voci di bilancio (ruling basis), impongono, infatti, al professionista di dotarsi di un insieme di conoscenze (in termini di pianificazione della revisione, identificazione e valutazione del rischio, strategia della revisione, e altro ancora) e di strumenti operativi tali da consentirgli di affrontare adeguatamente la complessa e insidiosa sfida della revisione legale dei conti”<sup>106</sup>.*

---

<sup>106</sup> Poddighe F. Risaliti G., *Dossier Revisione Legale*.

## 11. La revisione nelle PMI

---

**SOMMARIO**    **11.1** La rilevanza della questione relativa agli enti minori \*  
**11.2** Le procedure per la revisione nelle PMI \* **11.3** La  
diatriba tra il CNDCEC ed Assirevi in merito all'applicazione  
dei principi di revisione internazionali alle imprese di  
dimensioni minori \* **11.4** Nuove semplificazioni per le  
microimprese \* **11.5** La riforma del 2014

### 11.1 La rilevanza della questione relativa agli enti minori

Le piccole e medie imprese, limitate dalle loro stesse peculiarità nel reperimento di capitale sui mercati finanziari ma riconosciute quale “motore” per lo sviluppo economico e sociale, sono da sempre destinatarie di particolari attenzioni ed incentivi a livello sia comunitario che nazionale. Proprio per coordinare e creare sinergie tra l'intervento statale e quello europeo, la Commissione interviene nel 1996<sup>107</sup> e, successivamente, nel 2003<sup>108</sup> con delle apposite Raccomandazioni atte a stabilire dei limiti quantitativi utili all'individuazione dei cosiddetti enti minori. In particolare, viene riconosciuta la rappresentatività del rispetto di due di tre fattori

---

<sup>107</sup> Commissione Europea, *Raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese.*

<sup>108</sup> Commissione Europea, *Raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.*



su tutti: numero di dipendenti impiegati, limiti di fatturato e totale di bilancio annui (tab.3).

	Dipendenti	Fatturato	Totale bilancio
Media impresa	< 250	< 20 M	< 43 M
Piccola impresa	< 50	< 10 M	<10 M
Microimpresa	< 10	< 2 M	< 2 M

Tabella 3: Limiti dimensionali per le PMI individuati dalla raccomandazione della Commissione europea, anno 2003

Se rapportiamo i seguenti limiti alla fotografia scattata dall'istat nel 2013 e relativa alla composizione in termini di dipendenti delle imprese presenti sul territorio nazionale nel corso dell'anno 2011(tab. 4) appare chiaro come il tessuto economico

CLASSI DI ADDETTI	ATTIVITA' ECONOMICHE								Totale	
	Industria in senso stretto		Costruzioni		Commercio, trasporti e alberghi		Altri servizi		Imprese	Addetti
	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti		
1	53.224	139.970	342.897	313.945	840.488	814.086	1319.159	1212.178	<b>2.655.768</b>	<b>2.480.178</b>
2-9	211912	850.650	221354	763.313	697.990	2.343.490	446.798	1384.299	<b>1.578.054</b>	<b>5.341.753</b>
10-19	45.215	603.231	19.013	245.548	48.900	632.447	24.084	314.736	<b>137.212</b>	<b>1.795.963</b>
20-49	21809	656.281	5.783	166.624	5.783	462.213	10.843	328.077	<b>54.218</b>	<b>1.613.195</b>
50-249	9.496	923.692	1361	117.402	5.268	494.446	5.914	590.248	<b>22.039</b>	<b>2.125.788</b>
250 e più	1.416	1055.880	83	51624	909	1071397	1238	1341805	<b>3.646</b>	<b>3.520.706</b>
<b>Totale</b>	<b>443.072</b>	<b>4.229.705</b>	<b>590.491</b>	<b>1.658.457</b>	<b>1.609.338</b>	<b>5.818.078</b>	<b>1.808.036</b>	<b>5.171.343</b>	<b>4.450.937</b>	<b>16.877.583</b>

Tabella 4: Imprese e addetti per classi di addetti e settore di attività economica

Fonte: Istat, Archivio Statistico delle Imprese Attive

nazionale presenti una nettissima dominanza di imprese riconducibili al di sotto delle soglie precedentemente individuate: addirittura il 99, 92% delle imprese italiane sarebbe infatti riconducibile alla categoria degli enti minori. Ma ancor più utile a sottolineare il “nanismo” delle imprese nostrane è il dato relativo alle microimprese; nonostante si parli correntemente di piccole e medie imprese, per definire il tessuto economico italiano, la realtà dei fatti dimostra come in realtà esse siano ben poche. Oltre il 95% delle attività, infatti, occupando meno di 10

dipendenti nel corso dell'esercizio, sono riconducibili direttamente alla fattispecie delle microimprese.

### **11.2 Le procedure per la revisione nelle PMI**

Come detto, in attesa che possano essere recepiti gli standard internazionali nella loro nuova veste "chiarificata", le procedure adottate dai revisori italiani rimangono quelle identificate dagli ordini professionali ed avallate dalla Consob. Uno dei principi non raccomandati da quest'ultima però è quello relativo alle "Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori"<sup>109</sup>. Con la pubblicazione del documento n. 1005, avvenuta nell'ottobre del 2004, la prassi contabile assume una posizione definitiva in merito ai controlli contabili cui sottoporre il bilancio delle imprese cosiddette minori.

L'obiettivo ispiratore del principio in esame è quello di garantire, a prescindere dalle dimensioni aziendali, una linea di continuità nello svolgimento delle procedure di verifica e, conseguentemente, la qualità del giudizio finale. Tuttavia, nonostante esso specifichi l'intendimento di non voler introdurre alcun nuovo standard per la revisione contabile, il documento in esame si premura di indicare al revisore delle linee guida per un più corretto utilizzo dei principi di revisione esistenti; questo perché questi ultimi, al ridursi delle dimensioni aziendali, possono vedere influenzata la propria validità ed applicabilità proprio in funzione delle peculiarità dell'ente in esame.

Lo stesso documento identifica le imprese di minori dimensioni come quelle caratterizzate da una ridotta compagine proprietaria, che possano godere di limitate fonti di ricavi e, contestualmente, di scritture contabili non complesse e facilmente

---

<sup>109</sup> Documento non approvato da Consob perché non ricade nell'ambito di applicazione della revisione contabile di enti e società sotto la propria vigilanza.

gestibili attraverso software gestionali standardizzati; proprio in virtù di questa semplicità di fondo, esse disporranno di un sistema di controllo interno proporzionato se non, addirittura, della diretta supervisione del proprietario-amministratore.

Uno dei primi nodi da sciogliere per il revisore riguarda proprio i sistemi di controllo interno: se da un lato essi saranno poco complessi e quindi maggiormente soggetti ad errori ovvero incapaci di procedere all'attuazione di procedure efficaci, dall'altro proprio la quotidiana supervisione esercitata dall'amministratore-proprietario dovrebbe costituire la principale garanzia della trasparenza della gestione aziendale. Condizionale d'obbligo in quanto, fermo restando il naturale interesse del proprietario alla salvaguardia del patrimonio della sua stessa società, non si può trascurare il fatto che l'esercizio di un controllo diretto e totale possano essere elementi critici nella perpetrazione di frodi. Il documento identifica dunque, tra gli elementi di maggior rilievo nell'accettazione dell'incarico, anche la valutazione dell'integrità morale del proprietario-amministratore e della sua propensione allo sfruttamento di una posizione di dominanza a fini illeciti. Sarà dunque necessario informarsi, o rinnovare annualmente le informazioni nel caso di incarico successivo al primo, circa le attività proprie dell'impresa, la tipologia di controllo, la tenuta della contabilità e lo stile direzionale della proprietà emettendo periodicamente una lettera di incarico al fine di delineare chiaramente alla proprietà i rispettivi ambiti di responsabilità.

Nella programmazione delle attività sarà invece necessario partire dall'assunto secondo il quale l'applicazione dei principi di revisione debba essere ponderata in funzione dell'oggetto sottoposto a verifica. Nessuna nuova procedura viene quindi introdotta dal documento in esame, che si limita a raccomandare l'utilizzo delle procedure individuate dagli altri principi di revisione opportunamente graduate però, al fine di evitare un inutile aggravio burocratico ed amministrativo sul soggetto controllato. Negli enti di dimensioni minori, quindi, la programmazione non sarà probabilmente un compito complesso ma rappresenterà uno dei massimi momenti di estrinsecazione della professionalità del revisore, chiamato ad

individuare le principali aree di rischio e graduare su di esse il set di procedure standard. In un certo senso è possibile cogliere una sorta di proporzione inversa tra la dimensione dell'azienda controllata e la centralità della figura del revisore in rapporto alle procedure. Ad una revisione finalizzata alla trasparenza ed alla oggettività dei controlli per le imprese di dimensioni maggiori o di interesse pubblico, si contrappone una revisione, quella per gli enti minori, "filtrata" dalla soggettività del soggetto controllante.

### **11.3 La diaframma tra il CNDCEC ed Assirevi in merito all'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori**

Se all'interno del panorama delle società quotate e degli enti di interesse pubblico l'emanazione della Direttiva Audit è stata accolta con piena approvazione e sollevando ben pochi dubbi interpretativi, non si può dire lo stesso per quanto riguarda l'universo delle piccole e medie imprese. Queste ultime, a causa delle loro ridotte dimensioni e dello scarso coinvolgimento negli interessi di soggetti terzi, hanno sviluppato una dimensione originale, personalizzata e, in un certo senso, estranea ad un contesto sempre più globalizzato.

La stessa Commissione europea, nel valutare l'applicabilità degli standard di revisione ISA Clarified, sta riponendo particolare attenzione alla facoltà concessa al revisore di scalare e modulare l'insieme delle procedure alle dimensioni della società revisionata. Perché, se è vero che l'insieme dei principi individuati dall'IFAC contengono precise disposizioni da osservare nel caso di revisioni su imprese di minori dimensioni, va altrettanto notato come queste si configurino come una semplice semplificazione delle procedure regolate dal principio in esame rischiando, di fatto, di tradire il valore aggiunto in termine qualitativo posto alla base della Direttiva stessa.

Alla luce di queste osservazioni, il Consiglio Nazionale Dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha diramato nel febbraio del 2011 un documento in pubblica consultazione intitolato “L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori” e finalizzato a fornire una guida in grado di illustrare al revisore un corpus di procedure che, nel rispetto delle prescrizioni dettate dai principi internazionali, possano rendere i controlli coniugabili alle ridotte dimensioni dell’impresa revisionata. L’opinione del CNDCEC si basa appunto sul fatto che i principi di revisione internazionali siano globalmente accettati in realtà macrodimensionali o di interesse pubblico mentre, anche a livello europeo, restino una sorta di “elemento misterioso” nell’ambito delle PMI.

Per tale motivo, fermo restando il riferimento tecnico rappresentato dagli standard internazionali ed auspicando, anzi, un pronto intervento chiarificatore da parte del legislatore europeo, il CNDCEC esclude l’utilità di un insieme di procedure che riguardino indistintamente l’interezza delle operazioni contabili proponendo piuttosto un metodo di controllo tarato su specifiche aree di rischio individuate dal revisore. Per il revisore, nell’operare dei controlli su di una PMI, non sarà quindi necessario applicare tutte le procedure individuate dall’IFAC ma sarà piuttosto chiamato ad avvalersi del proprio giudizio professionale al fine di identificare le aree del bilancio maggiormente pericolose dalle quali possa derivare un concreto rischio di errori significativi. Solo su di esse l’auditor dovrà applicare un insieme di procedure da lui stesso individuato come maggiormente adeguato al contesto oggetto di controllo. Il modello di controllo proposto dal CNDCEC per le imprese di minori dimensioni appare dunque disancorato dal concetto di controllo totale e standardizzato proposto dagli ISAs e rivolto, piuttosto, alla figura del revisore che, attraverso la propria sensibilità e professionalità, dovrà essere in grado di individuare le aree da assoggettare a specifico controllo e, su di esse, tarare le procedure già vigenti in ambito nazionale<sup>110</sup>.

---

<sup>110</sup> Che peraltro si ricorda essere basate sui principi stessi emessi dall’IFAC, seppur nella loro versione pre-clarified.

Di opinione opposta Assirevi che, nel settembre del 2011, risponde<sup>111</sup> direttamente al sopraccitato documento del CNDCEC, basandosi sull'assunto secondo il quale uno dei pilastri fondanti della Direttiva Audit sia rappresentato proprio da quell'ideale di standardizzazione procedurale che il consiglio ritiene di dover disapplicare. Secondo l'opinione espressa dall'associazione dei revisori, il poter tarare l'attività di audit sulla sensibilità del revisore vedrebbe disattesi gli scopi stessi della revisione legale: per tale motivo essa andrà effettuata adattando integralmente le procedure originariamente individuate dal CNDCEC e successivamente raccomandate dalla Consob ai sensi dell'art. 162 del TUIF<sup>112</sup>. Essi dovranno essere applicati nel corso dell'intera "fase transitoria" che verrà considerata terminata solo con la definitiva approvazione del corpus di principi individuato dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 39/2010.

La posizione assunta da Assirevi trova la propria ragione fondante nella volontà di seguire alla lettera il significato stesso dell'evoluzione normativa, introducendo quindi parametri oggettivi e di elevata qualità nell'attività di auditing ed ampliando la platea di imprese assoggettate al controllo. Proprio in quest'ottica l'ente ribadisce la non rilevanza della circostanza che l'impresa revisionata fosse, antecedentemente alla promulgazione del Decreto, sottoposta o meno al controllo della Consob e, conseguentemente, alla disciplina dettata dal TUIF: il corpus di riferimento dovrà essere uno ed uno solo poiché, come sancito dal legislatore europeo, "audit is an audit".

---

<sup>111</sup> Assirevi, *Osservazioni in merito al documento "L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori"*.

<sup>112</sup> Si veda per approfondimenti in merito il documento di ricerca n. 163 "Aspetti operativi connessi all'entrata in vigore del D.lgs. 39/2010: alcuni chiarimenti sui principi di revisione di riferimento nella fase transitoria".

#### 11.4 Nuove semplificazioni per le microimprese

Con la direttiva del 26 giugno del 2013 n.34, l'Unione Europea cerca di introdurre, tra le altre novità, una sorta di tutela per le cosiddette imprese minori attraverso la previsione di nuove misure semplificative atte a ridurre alcuni oneri ed aggravii in ambito pubblicistico ed informativo.

Una particolare novità in ambito di revisione legale viene presentata all'articolo 34, inserito all'interno del Capo 8, il quale, al primo comma, recita:

*“Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della direttiva 2006/43/CE”.*

E le piccole imprese? Il nuovo disposto normativo, infatti, va a modificare le disposizioni delle Direttive 78/600/CEE e 83/349/CEE che, rispettivamente agli articoli 51 e 37, facevano generico riferimento ai conti annuali (piuttosto che consolidati) delle società.

Per comprendere le motivazioni alla base della scelta del legislatore europeo è sufficiente una lettura delle considerazioni introduttive alla direttiva stessa. Queste ultime infatti, al punto 43, specificano come l'assoggettamento del bilancio al giudizio di un revisore esterno non trovi la sua motivazione fondante nella volontà di sancire la correttezza formale del documento quanto, piuttosto, di assumere una funzione di garanzia informativa. La revisione non deve essere intesa come scopo ultimo, bensì come mezzo funzionale alla trasparenza dell'informazione finanziaria e, per tale motivo, laddove le dimensioni e gli interessi terzi coinvolti non siano tali da ingenerare la necessità di particolari garanzie, l'obbligo di revisione del bilancio rischierebbe di comportare semplicemente un onere amministrativo ingiustificato.

Bisogna tuttavia specificare come la Direttiva non intenda “impedire agli stati membri l’obbligo di revisione contabile alle loro piccole imprese”<sup>113</sup>. Ogni singolo legislatore nazionale potrà infatti ponderare l’insieme degli oneri informativi attribuibili alle piccole imprese in funzione delle esigenze di quest’ultime e di quelle dei fruitori del bilancio. Semplicemente viene ribadita la necessità di raffrontare il valore aggiunto fornito dalla revisione di bilancio agli oneri amministrativi (ed economici) derivanti dalla stessa, consentendo quindi agli stati membri la facoltà di non prevedere l’obbligo di revisione per le piccole imprese.

### **11.5 La riforma del 2014**

L’ultima importante pronuncia della commissione europea in materia di revisione legale si ha con l’approvazione della Direttiva 2014/56/UE con la quale viene modificata la Direttiva di riferimento del 2006. Attraverso questa nuova formulazione il legislatore europeo intende ridefinire e chiarificare i requisiti di indipendenza e scetticismo introducendo al contempo un principio di proporzionalità dell’approccio all’incarico.

In particolare, quest’ultimo punto rinnova la questione aperta in merito alla revisione nelle imprese minori. Un problema nato un decennio fa nel nostro Paese a seguito della riforma del diritto societario<sup>114</sup> e incentrato sull’opportunità di basare il controllo contabile sui principi di revisione a prescindere dalle dimensioni dell’azienda in esame e che ha condotto ad un progressivo allontanamento tra la posizione assunta dal legislatore europeo e quella fatta propria dalla prassi contabile nazionale.

---

<sup>113</sup> Direttiva 2013/34/UE. Considerazione introduttiva n. 43.

<sup>114</sup> Si veda in proposito il par. 2.5.



Il primo ha ribadito a più riprese e con crescente insistenza la necessità di assoggettare la revisione ad un corpus unico di principi, perseguendo un innalzamento degli standard qualitativi ottenibile attraverso un processo di progressiva standardizzazione<sup>115</sup> delle procedure. Dall'altra parte invece si è registrata una sempre più convinta difesa della diversità sostanziale nell'approccio al controllo contabile in relazione alle dimensioni aziendali. Quest'ultima posizione denuncia, tra le proprie motivazioni fondanti, anche delle problematiche inerenti al diverso regime di responsabilità gravante sul revisore: gli ISA infatti, basati sul concetto di approccio al rischio, lasciano al revisore la responsabilità di stabilire l'intensità dei controlli in funzione della propria conoscenza dell'impresa, parametro quest'ultimo difficilmente sostenibile in caso di eventuale contesa giudiziale.

L'Unione Europea corregge il tiro rispetto a quanto regolamentato pochi mesi prima. La revisione facoltativa per gli enti minori decretata dalla Direttiva del 2013 lascia ora il posto ad una revisione "proporzionata alla portata e alla complessità delle attività di tali imprese"<sup>116</sup>. Revisione sì, dunque, anche per le piccole imprese. Ma non più sulla base delle procedure identificate dagli ISAs e, soprattutto, non più svolta da un revisore chiamato a giustificare l'eventuale applicazione di misure semplificative in nome di un apprezzamento del rischio scarsamente difendibile in sede giudiziale.

La Direttiva del 2014 apporta, come detto, sostanziali novità anche su altre tematiche importanti quali, ad esempio, la questione dell'indipendenza del revisore. Un aspetto ancora non pienamente compreso dal legislatore nostrano che viene ulteriormente rafforzato attraverso la previsione della modifica all'art.22 della Dir. 2006/43/CE. E così, mentre in Italia si attende ancora da quattro anni un regolamento attuativo in grado di dare voce concreta all'art.10 del D.lgs. 39/2010,

---

<sup>115</sup> Ci si riferisce, nello specifico, alla prima formulazione dell'art. 2409 del c.c. (avvenuta a seguito del recepimento della Direttiva 2003/51/UE) ed alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 39/2010.

<sup>116</sup> Dir. 2014/56/UE, art. 1, punto 21) che apporta la modifica al c.5 dell'art. 26 Dir. 2006/43/CE.

il legislatore europeo alza l'asticella, estendendo i requisiti di indipendenza non al solo revisore, ma a tutte le figure in grado di esercitare un'influenza diretta o meno sugli esiti della revisione.

## Conclusioni

---

La “Direttiva Audit” rappresenta una chiara manifestazione della volontà, da parte del legislatore europeo, di introdurre un nuovo sistema di controlli in materia di informativa finanziaria. Un meccanismo capace di abbracciare i mutamenti caratterizzanti il significato stesso del bilancio d’esercizio nella transizione da mero strumento di rendicontazione a fondamento per le decisioni aziendali fino ad assurgere, in ragione della progressiva globalizzazione dei mercati, ad imprescindibile elemento per la tutela di interessi eterogenei e diffusi. La revisione deve farsi garante della veridicità delle informazioni in esso contenuto affinché vengano ridotte al minimo le asimmetrie informative, inevitabili in un contesto caratterizzato da compagini proprietarie sempre più frammentate e “lontane” dalla gestione dell’impresa. Con l’emanazione della Direttiva 2006/43/CE, dunque, la Comunità Europea impone a tutti gli Stati membri il recepimento, all’interno dell’impianto normativo nazionale, di una revisione improntata su elevati standard qualitativi, procedure uniformi e controlli estesi alla generalità delle imprese.

L’omologazione onnicomprensiva sembra però stridere con quello che si può considerare il fondamento stesso dell’audit, una disciplina di matrice anglosassone, nata in un contesto caratterizzato dalla massiccia presenza di società quotate in mercati finanziari e che si è evoluta attraverso lo sviluppo di procedure idonee al background di riferimento. Proprio in considerazione di questo legame biunivoco tra procedure e contesto appare doveroso chiedersi se possa essere giusto “importare” acriticamente, in una realtà produttiva italiana ben diversa da quella di matrice anglosassone, una disciplina non solo straniera ma, per certi versi, pure estranea.

Oltre il 99% delle imprese italiane registra, infatti, dei parametri quantitativi tali da poter essere considerata, secondo gli stessi standard europei, un “ente di dimensione

minore”. Certo, che il tessuto economico del Paese sia fondato su realtà di piccole e medie dimensioni è risaputo, ma quella che realmente si nasconde dietro la comune locuzione “piccole e medie imprese” è una realtà caratterizzata da aziende che nel 95% dei casi sono più propriamente definibili come “microimprese”, nelle quali la compagine societaria (estremamente ridotta, peraltro) è direttamente coinvolta nella gestione del soggetto economico. Non è quindi rinvenibile né la frammentazione della proprietà né tantomeno quell’estraneità alle vicende manageriali che costituiscono il fondamento stesso dell’audit.

Nonostante la previsione da parte del legislatore europeo di elementi di semplificazione a tutela degli enti minori, una revisione fondata su procedure omogenee e tipizzata per legge si traduce inevitabilmente in un aggravio di costi, in termini amministrativi ed economici, difficilmente sostenibili da tali microimprese e che, per contro, non trova alcun giovamento in termini di utilità informativa a causa della sostanziale assenza del soggetto beneficiario.

Lo stesso legislatore italiano ha provveduto al recepimento della “Direttiva Audit” solo nel 2010, attraverso il Decreto Legislativo n.39, con un ritardo di due anni sui termini originariamente stabiliti dalla Comunità Europea. Un recepimento che appare più che altro come atto dovuto e che, a causa della presenza di numerosi rimandi a futuri decreti attuativi, rappresenta appena l’accento di un percorso che potrà essere più correttamente valutato solo una volta che se ne saranno tratteggiati compiutamente i contorni.

Un sostanziale silenzio che ha peraltro contribuito a soffocare lo sviluppo di un dialogo costruttivo nel nostro Paese in ambito di revisione legale e che vede ancora le due principali autorità in materia contabile, Assirevi e il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, arroccate su posizioni complementari e distanti. I primi, basandosi sull’assunto “Audit is an audit”, rifiutano l’idea di una revisione diversificata in funzione delle caratteristiche del soggetto controllato e riconoscono nelle disposizioni riservate alle imprese di dimensioni minori un sufficiente elemento di sgravio; il CNDCEC, d’altro canto, auspica un pronto intervento risolutore da parte del legislatore europeo promuovendo, nel frattempo,

un controllo fondato sulla centralità del soggetto revisore, responsabile dell'individuazione delle aree di rischio sulle quali applicare poi le procedure ritenute maggiormente opportune.

Una posizione, questa, certamente preferibile ad opinione di chi scrive e che consentirebbe di non tradire il fondamento stesso della materia, correlando saldamente l'attività revisoria alla funzione informativa ad essa demandata. Tanto più che le diverse linee seguite da Assirevi e CNDCEC sembrerebbero poter far pensare anche ad un retroscena "politico". Allo stato attuale, infatti, il sistema di controlli contabili per le piccole e medie imprese è di fatto in mano a singoli professionisti, molto ben inseriti all'interno delle realtà aziendali minori ma probabilmente non in possesso delle competenze che si renderebbero necessarie per la corretta applicazione dei principi ISAs voluti dal legislatore europeo. Assirevi, invece, in quanto organo rappresentativo della maggior parte delle società che effettuano la revisione di enti di interesse pubblico (e pertanto in pieno possesso delle sopraccitate competenze), vede nel pieno recepimento della Direttiva 2006/43/CE la possibilità di estendere la propria "area di influenza" anche presso le realtà minori.

Motivazioni politiche che sembrerebbero essere alla base anche del repentino cambio di prospettiva, altrimenti inspiegabile, di un legislatore europeo che, nel giugno del 2013, aveva di fatto escluso la revisione legale per le piccole e le microimprese, salvo poi smentirsi, pochi mesi dopo, reintroducendo una revisione estesa a tutti seppur proporzionata alla portata ed alla complessità della realtà assoggettata al controllo. Una previsione che appare tuttavia ancora insoddisfacente e che, per certi versi, rinnega il fondamento stesso della "Direttiva Audit". Stante la necessità di considerare le peculiarità del soggetto revisionato quale componente fondamentale di un sistema di controllo che rispetti il valore informativo intrinseco della revisione legale, è necessario sottolineare come l'introduzione di una "gerarchia" delle procedure rappresenti un sostanziale tradimento di quell'omologazione tanto ricercata dal legislatore del 2006.

Parrebbe pertanto maggiormente opportuno incentrare la questione sulla revisione in sé, più che sulle procedure. Operare una distinzione a monte, individuando le imprese effettivamente chiamate a contemperare interessi eterogenei e diffusi e per esse, e solo per esse, dare concreta e puntuale attuazione ad una revisione standardizzata a livello continentale e compiutamente tipizzata dal corpus normativo dei singoli Stati membri. Viceversa si corre il rischio di snaturare e depauperare il concetto stesso di revisione legale in un continuo accavallarsi di disposizioni che sembrano quasi voler includere forzosamente nell'alveo della disciplina anche quelle procedure più correttamente riconducibili ai semplici controlli contabili.

## BIBLIOGRAFIA

---

AA.VV., *Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori*, documento n. 1005, Commissione paritetica per i principi di revisione, CNDCEC, 2004.

AA. VV., *Aspetti operativi connessi all'entrata in vigore del d.lgs. 39/2010: alcuni chiarimenti sui principi di revisione di riferimento nella fase transitoria*, documento di ricerca n. 163, Assirevi, 2011.

AA. VV., *Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese, documento in pubblica consultazione*, IFAC, traduzione a cura di CNDCEC, 2011.

AA.VV., *Osservazioni in merito al documento "L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori"*, documento in pubblica consultazione, Assirevi, 2011.

AA. VV., *L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*, documento in pubblica consultazione, CNDCEC, 2012.

AA.VV., *La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell'applicazione dei principi di revisione internazionali*, documento in pubblica consultazione, CNDCEC, 2012.

AA. VV., *Guida all'utilizzo del materiale operativo per l'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*, documento in pubblica consultazione, CNDCEC, 2013.

AA.VV., *Arriva la riforma europea della revisione. La nota esplicativa del Cndcec*, documento in pubblica consultazione, CNDCEC, 2014.

AA.VV., *The use of business risk audit perspectives by non-Big 4 audit firms*, in "Auditing: A Journal of Practice & Theory", n. 3, pp. 105-128, 2014.

Aspes G. Campedelli B., *I principi di revisione internazionali. Analisi comparata degli ordinamenti nei sei paesi più industrializzati*, Torino, Giappichelli, 1992.

Balducci D., *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Milano, Edizioni Fag, 2003.

Barcellona E., *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, Torino, Giappichelli, 2003.

Bava F., *Il controllo legale dei conti. Collegio Sindacale e Società di Revisione*, Milano, Giuffrè, 2005

Bava F. Devalle A., *I nuovi principi di revisione "Isa clarified"*, in "Bilancio e reddito d'impresa", n. 2, pp. 61-65, 2011.

Beattie V. Brandt R. Fearnley S., *Perceptions of auditor independence: U.K. evidence*, in "Journal of International Accounting, Auditing and Taxation", n. 8, pp. 67-107, 1999.

Besta F., *La Ragioneria*, seconda edizione riveduta ed ampliata con il concorso dei Proff. Alfieri V. Ghindiglia C. Rigobon P., Milano, Vallardi, 1922.

Bompani A., *Sindaco e revisore di società : la revisione legale dei conti nel diritto societario : aggiornato con le nuove regole sull'iscrizione e cancellazione al registro dei revisori legali e relativo tirocinio, le nuove fattispecie di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico, il nuovo ruolo dell'Organismo di Vigilanza (ODV) previsto dal D.lgs, 231/2001 e la revisione delle norme di comportamento del collegio sindacale, tra cui quella sulla crisi di impresa*, Milano, Ipsoa, 2014.



Bogarelli P., *Unità e controllo economico nel governo dell'impresa: il contributo degli studiosi italiani nella prima metà del XX secolo*, Paper n. 81, Dipartimento di economia Aziendale, Università degli Studi di Brescia, 2008.

Bruno E., *Auditing su misura per le Pmi*, in "Il Sole 24 ore", n. 124, p. 40, 2007.

Cason A., *Controllo "fai-da-te" sui bilanci delle Pmi*, in "Il Sole 24 ore Nordest", n. 22, p. 8, 2011.

Cavalluzzo N. Gatti G., *Così la S.R.L. perde sindaci e revisori*, in "Il Sole 24 ore", n. 222, p. 28, 2014.

Ceradini C. Manzana G. Peverelli M., *Guida alla revisione legale dei conti*, Milano, Sistema Frizzera 24, 2013.

Ceradini C., *Dall'Europa piccoli passi per la revisione legale nelle imprese minori, e sempre attenzione all'indipendenza. Dir.2014/56/UE*, in "Euroconference news", quotidiano on-line, 11 febbraio 2015.

Consorti A., *L'Evoluzione della funzione informativa del bilancio di esercizio. Dal conto del patrimonio al sistema delle informazioni*, Torino, Giappichelli, 2001.

D'Alessio R., *Dossier Revisione Legale*, in "Il Revisore Legale", Allegato di approfondimento, Gruppo 24 Ore, 2010.

Fortuna F., *Corporate governance. Soggetti, modelli e sistemi*, Milano, Franco Angeli, 2001.

Ginsborg P., *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, Torino, Einaudi, 1989.

Lamanna Di Salvo D., *Il bilancio sociale: la teoria della rendicontazione della responsabilità sociale dell'impresa*, Trento, UNIservice, 2005.

Lamanna Di Salvo D., *La nuova s.r.l. alla luce della riforma del Diritto Societario*, in "Diritto&Diritti", rubrica della redazione online Diritto.it, ottobre 2004.

Lucido N. Marcello R., *La Direttiva n.34/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 in materia di bilanci*, in “Il fisco”, n. 37, fasc. 1, 2013.

Marinelli U., *Revisione contabile: Principi e note metodologiche*, Torino, Giappichelli, 2014.

Mazzocchi S., *I principi di revisione nell'ambito della revisione legale dei conti*, presentazione, KPMG, 2010.

Mc Lean B., *Is Enron Overpriced?*, su “Fortune”, n. 5, p.s., 2001.

Mella P., *Postulati e principi contabili generali*, in “Contabilità & Bilancio”, n. 9, pp. 5-11, 1985.

Melis A., *La qualità dell'informazione esterna. Principi contabili ed evidenze empiriche*, Milano, Giuffrè, 2008.

Menafrà S., *Più mercato con la revisione*, in “Il Sole 24 ore Roma”, n. 23, p. 27, 2010.

Mesiano M.L. Tamborini M., *Norme ed orientamenti rilevanti nella Revisione Contabile*, in “scuola di alta formazione”, Quaderno n. 23, 2009.

Migliaccio G., *Verso nuovi schemi di bilancio. Evoluzione e prospettive di forme e strutture del bilancio d'esercizio*, Milano, Dases, 2007.

Palma A., *Il bilancio di esercizio. Aspetti istituzionali e profili evolutivi nell'attuale assetto normativo italiano*, Milano, Giuffrè, 2008.

Pedicini L., *Revisione a misura di Pmi*, in “Il Sole 24 ore”, n.147, p.18, 2014.

Pesenato A., *Manuale del revisore legale: la revisione contabile per imprese industriali, commerciali e PMI*, Milano, Ipsoa, 2014.

Pozzoli M., *Standard in bozza per le Pmi*, in “Il Sole 24 ore”, n. 216, p.19, 2006.

Platero M., *Distruzione creativa*, in “Il Sole 24 ore”, n. 159, p.1, 2002.

Roscini Vitali F., *Il revisore finisce sotto controllo*, in “Il Sole 24 ore”, n. 9, p. 19, 2011.

Roscini Vitali F., *Per diventare revisore, tirocinio di 36 mesi e verifica annuale*, in “Il Sole 24 ore”, n. 250, p. 24, 2012.

Roscini Vitali F., *Un resoconto dettagliato per la commissione centrale*, in “Il Sole 24 ore”, n. 250, p. 24, 2012.

Simonato V., *La gestione dell’impresa in partita doppia*, Perugia, RCS, 2004.

Sottoriva C., *I principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese*, in “Giurisprudenza Commerciale”, Giuffrè Editore, fasc. 38.2, pp. 262-303, 2011.

Sottoriva C., *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le direttive 78/6607CEE e 83/349/CEE*, documento in pubblica consultazione, Dipartimento di Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 2014.

Sottoriva C., *Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*, estratto da “Il controllo nelle società e negli enti”, fasc. 4-5/2013, Giuffrè, Milano, 2014.

Testa M., *Quale revisione legale per i commercialisti?*, in “Press”, n. 9, pp. 12-15, 2011.

Tonello M., *Corporate Governance e tutela del risparmio*, Padova, Cedam, 2006.

Tosi V., *Riforma della revisione legale: direttiva 2014/56/UE e documento CNDCEC*, in “Fisco e tasse.com”, rubrica di approfondimento on-line, 17 luglio 2014.

Valsania M., *La madre di tutte le truffe contabili: lo scandalo Enron 12 anni dopo*, in “Il Sole 24 Ore.com”, quotidiano on-line, 2 dicembre 2013.

Valsania M., *Sec, nuova crociata per la trasparenza*, in “Il Sole 24 ore”, n. 158, p.s., 2003.

## Riferimenti normativi

---

*Codice di commercio pel Regno d'Italia*, annesso alla Legge 2 aprile 1882 n.681, pubblicato in G.U. del 06 aprile 1882 n. 82.

*Legge 7 giugno 1974 n.216*, pubblicata in G.U. del 8 giugno 1974 n. 149.

*Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1975 n. 136*, pubblicato in G.U. del 7 maggio 1975 n. 119.

*Direttiva 78/660/CEE* del Consiglio Europeo, 25 luglio 1978, pubblicata in G.U.U.E. del 14 agosto 1978 n. L222.

*Direttiva 83/349/CEE* del Consiglio Europeo, 13 giugno 1983, pubblicata in G.U.U.E. del 18 luglio 1983 n. L193.

*Direttiva 86/635/CEE* del Consiglio Europeo, 8 dicembre 1986, pubblicata in G.U.U.E. del 31 dicembre 1986 n. L372.

*Decreto Legislativo del 9 aprile 1991 n.127*, pubblicato in G.U. del 17 aprile 1991 n. 90, Supplemento Ordinario n. 27.

*Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n.87*, pubblicato in G.U. del 14 febbraio 1992 n. 37, Supplemento Ordinario n. 27.

*Raccomandazione della Commissione Europea 96/280/CE relativa alla definizione delle piccole e medie imprese*, 3 aprile 1996, pubblicato in G.U.U.E. del 30 aprile 1996 n. L107.

*Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58*, pubblicato in G.U. del 26 marzo 1998 n. 71, Supplemento Ordinario n. 52.

*Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003 n.5*, pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2003 n. 17, Supplemento Ordinario n. 8.

*Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003 n.6*, pubblicato in G.U. del 22 gennaio 2003 n. 17, Supplemento Ordinario n. 8.

*Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese*, 6 maggio 2003, pubblicato in G.U.U.E. del 20 maggio 2003 n. L124.

*Direttiva 2006/43/CE* del Parlamento Europeo, 17 maggio 2006, pubblicata in G.U.U.E. del 9 giugno 2006 n. L157.

*Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39*, pubblicato in G.U. del 23 marzo 2010 n. 68, Supplemento Ordinario n. 58.

*Direttiva 2013/34/UE* del Parlamento e del Consiglio Europeo, 26 giugno 2013, pubblicata in G.U.U.E. del 29 giugno 2013 n. L182.

*Direttiva 2014/56/UE* del Parlamento e del Consiglio Europeo, 16 aprile 2014, pubblicata in G.U.U.E. del 27 maggio 2014 n. L158.